

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea

1999/189/PESC:

- ★ **Azione comune, del 9 marzo 1999, adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania** 1

1999/190/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 marzo 1999, adottata in base all'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea per l'attuazione dell'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania**..... 3

1999/191/PESC:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 9 marzo 1999, che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina** 5

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- ★ **Regolamento (CE) n. 530/1999 del Consiglio, del 9 marzo 1999, relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro** 6

Regolamento (CE) n. 531/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli 11

Regolamento (CE) n. 532/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari 13

Prezzo: 19,50 EUR

(segue)

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

Regolamento (CE) n. 533/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1998/1999	21
* Regolamento (CE) n. 534/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa i massimali di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 1999/2000	28
Regolamento (CE) n. 535/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.....	30
Regolamento (CE) n. 536/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1746/98	32
Regolamento (CE) n. 537/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98	33
Regolamento (CE) n. 538/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/98	34
Regolamento (CE) n. 539/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98	35
Regolamento (CE) n. 540/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98	36
Regolamento (CE) n. 541/1999 della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98	37

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

1999/194/CE:

* Decisione del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama	38
Accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama	39
Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama	54

Commissione

1999/195/CE:

* Decisione della Commissione, del 1° luglio 1998, concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SpA e Keller Meccanica SpA ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2047].....	55
---	-----------



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

Sommario *(segue)*

1999/196/CECA:

- * **Decisione della Commissione, del 14 luglio 1998, relativa alle garanzie accordate a Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2369]..... 63**

1999/197/CE:

- * **Decisione della Commissione, del 22 luglio 1998, relativa all'aumento di capitale di Air France notificato ⁽¹⁾ [notificata con il numero C(1998) 2404] 66**

IT

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(Atti adottati a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea)

AZIONE COMUNE

del 9 marzo 1999

adottata dal Consiglio in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

(1999/189/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli J.3 e J.11, paragrafo 2,

visti gli orientamenti generali del Consiglio europeo del 16 e 17 giugno 1997,

considerando che il 2 giugno 1997 il Consiglio ha adottato una posizione comune riguardante l'Albania volta soprattutto a promuovere il processo democratico e il ripristino della stabilità politica e della sicurezza interna di questo paese;

considerando che in detta posizione comune l'Unione si è già detta disposta a contribuire alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania nell'ambito di un elemento multinazionale di consulenza in materia di polizia istituito dall'Unione dell'Europa occidentale (UEO);

considerando che la Comunità europea fornisce, in cooperazione con l'UEO, un sostegno alla polizia albanese, in particolare, in termini di attrezzature e ristrutturazione dei suoi edifici;

considerando che la Comunità europea fornisce inoltre assistenza alle autorità albanesi nel settore della giustizia, anche per il sistema penitenziario, in cooperazione con il Consiglio d'Europa;

considerando che, per assicurare il mantenimento dell'ordine pubblico, il governo albanese necessita di ulteriore assistenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. L'Unione europea contribuisce alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania provvedendo a che siano forniti:

- formazione e consulenza alla polizia, anche sotto forma di assistenza diretta con gruppi di esperti;
- consulenza al ministero dell'ordine pubblico e ad altri ministeri a seconda dei casi.

L'attività di formazione di cui al primo trattino del paragrafo precedente è svolta da massimo 160 istruttori e comporta la partecipazione di massimo 3 000 agenti di polizia albanesi.

2. L'Unione europea continuerà ad esaminare le altre opportunità che si prospettano per conseguire pienamente l'obiettivo di cui al paragrafo 1.

Articolo 2

1. Un importo massimo di 2,1 milioni di euro è imputato al bilancio generale delle Comunità europee a titolo di copertura delle spese operative conseguenti all'attuazione della presente azione comune.

2. La gestione delle spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 è affettuata nel rispetto delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio generale.

Articolo 3

1. Al fine di potenziare l'efficacia dell'assistenza globale, la presidenza assicura la coerenza dell'assistenza fornita dall'Unione europea sulla base della presente azione comune con l'assistenza fornita dagli Stati membri sulla base di programmi bilaterali, allo scopo di ricostituire valide forze di polizia in Albania.

2. Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende indirizzare la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi della presente azione comune, se del caso, con le appropriate misure comunitarie.

Articolo 4

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. RIESTER

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1999

adottata in base all'articolo J.4, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea per l'attuazione dell'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania

(1999/190/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.4, paragrafo 2,

vista la dichiarazione sull'Unione dell'Europa occidentale (UEO), che figura nell'atto finale firmato al momento dell'adozione del trattato,

considerando che in data odierna il Consiglio ha adottato, in base all'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea, un'azione comune relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania;

considerando che per tale azione occorrerebbe personale con competenze specifiche in operazioni di polizia; che l'UEO ha già intrapreso una missione volta a fornire assistenza e consulenza alle forze di polizia albanesi;

considerando che pertanto l'Unione europea dovrebbe ricorrere all'UEO;

considerando che, a seguito di una richiesta dell'Unione europea in base all'articolo J.4, paragrafo 2, il personale militare dell'UEO ha effettuato uno studio di fattibilità circa eventuali opzioni per operazioni internazionali di polizia in Albania (Rev. 1) e relativo supplemento, in seguito denominato studio di fattibilità UEO;

considerando che il 2 febbraio 1999 il Consiglio permanente dell'UEO ha adottato il piano di contingenza per un'operazione internazionale di polizia in Albania basato su una delle opzioni individuate nello studio di fattibilità UEO;

considerando che l'opzione sviluppata nel piano di contingenza dell'UEO contribuirebbe a conseguire l'obiettivo definito nel titolo dell'azione comune;

considerando che gli organi dell'UEO hanno dato il beneplacito sulle modalità pratiche riportate in allegato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. L'Unione europea chiede all'UEO di attuare l'azione comune 1999/189/PESC, del 9 marzo 1999, relativa al contributo dell'Unione europea alla ricostituzione di valide forze di polizia in Albania⁽¹⁾, applicando l'opzione 2 rafforzata dello studio di fattibilità UEO a titolo dell'obiettivo definito all'articolo 1, paragrafo 1, della stessa azione comune.

2. L'attuazione dell'azione comune di cui al paragrafo 1 è condotta secondo le modalità pratiche definite in allegato.

Articolo 2

La presente decisione e l'azione comune 1999/189/PESC sono notificate all'UEO secondo le conclusioni adottate dal Consiglio il 14 maggio 1996 sulla trasmissione di documenti dell'Unione europea all'UEO.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. RIESTER

⁽¹⁾ Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

MODALITÀ PRATICHE

1. La missione dell'UEO svolgerà la propria funzione sotto la responsabilità dell'UEO.
2. Nel corso dell'operazione è previsto che:
 - all'Unione europea saranno inoltrati rapporti mensili completi sulla missione dell'UEO; i rapporti comprenderanno un aggiornamento circa le attività di formazione e consulenza, nonché valutazioni sul relativo impatto;
 - la missione dell'UEO procederà, a scadenza semestrale o più ravvicinata, ove necessario, ad una valutazione generale dell'operazione e, se del caso, a proposte di eventuali ritocchi alle modalità dell'operazione stessa;
 - se si verificherà un'emergenza, sarà immediatamente presentata una relazione all'UEO, che la inoltrerà all'Unione europea. La situazione sarà ponderata e sarà vagliata la necessità di sottoporla agli organi dell'Unione europea e dell'UEO.
3. Al termine dell'operazione l'UEO redigerà un documento sulle esperienze maturate, che sarà trasmesso all'Unione europea.
4. I principali canali di comunicazione saranno:
 - gli attuali punti di contatto tra il segretariato del Consiglio dell'Unione europea ed il segretariato dell'UEO e tra la Commissione ed il segretariato dell'UEO;
 - i punti di contatto designati dalle due presidenze.
5. Va tenuta presente la possibilità di indire riunioni coordinate di gruppi di lavoro.
6. La rappresentanza diplomatica della presidenza dell'Unione europea fornirà alla missione UEO, ove necessario, supporto politico e diplomatico.
7. Tra l'Unione europea e l'UEO sarà mantenuta una stretta cooperazione, compresa una cooperazione in loco, tra l'altro nell'ambito del collegamento e del coordinamento con più ampi sforzi internazionali in Albania, sia sul piano bilaterale, sia sul piano multilaterale.
8. L'informazione del pubblico sull'operazione sarà coordinata.
9. I fondi necessari per il finanziamento dell'operazione saranno erogati ai sensi delle disposizioni finanziarie stabilite dalla Commissione e dall'UEO, che rispetteranno le procedure e le regole della Comunità europea applicabili in materia di bilancio, tenendo conto delle esigenze operative della missione dell'UEO.

Per sostenere la presidenza dell'Unione europea nello svolgimento della funzione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'azione comune 1999/189/PESC, la missione dell'UEO istituirà un meccanismo di coordinamento e di sorveglianza quanto alle modalità di concessione del sostegno finanziario ai tirocinanti albanesi attinto al bilancio generale delle Comunità europee. Le relazioni della missione dell'UEO conterranno informazioni periodiche su tale meccanismo.

Queste modalità pratiche lasciano impregiudicate le procedure interne di ciascuna organizzazione o gli eventuali altri contatti reciproci necessari.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 marzo 1999

che completa l'azione comune 95/545/PESC adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo J.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla partecipazione dell'Unione alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina

(1999/191/PESC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

DECIDE:

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo J.11,

considerando che l'11 dicembre 1995 il Consiglio ha adottato l'azione comune 95/545/PESC, relativa alla partecipazione dell'Unione europea alle strutture di attuazione dell'accordo di pace per la Bosnia Erzegovina⁽¹⁾, prorogata fino al 31 dicembre 1998 dalla decisione 96/745/PESC⁽²⁾ del 20 dicembre 1996 e quindi fino al 31 dicembre 1999 dalla decisione 98/737/PESC⁽³⁾ del 22 dicembre 1998, e completata dalla decisione 97/476/PESC⁽⁴⁾ del 22 luglio 1997 e dalla decisione 98/607/PESC⁽⁵⁾ del 26 ottobre 1998;

considerando che nelle conclusioni del 25 gennaio 1999 il Consiglio ha preso atto con favore dell'esito della conferenza di attuazione dell'accordo di pace svoltasi a Madrid e ne ha appoggiato le conclusioni, che tracciano la via per ulteriori progressi nell'attuazione dell'accordo di Dayton, e ha ribadito il suo pieno sostegno nei confronti dell'alto rappresentante;

considerando che il 1° febbraio 1999 il comitato direttivo del «Peace Implementation Council» ha approvato il bilancio dell'ufficio dell'alto rappresentante per il 1999,

Articolo 1

1. Per finanziare il contributo dell'Unione europea alle spese operative connesse con la missione dell'alto rappresentante nel 1999, è posto a carico del bilancio generale delle Comunità europee per il 1999 un importo massimo di 16 153 544 euro.

2. Le spese finanziate dall'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite nel rispetto delle procedure e regole della Comunità applicabili in materia di bilancio.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell'adozione ed è applicabile sino al 31 dicembre 1999.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. RIESTER

⁽¹⁾ GU L 309 del 21. 12. 1995, pag. 2.

⁽²⁾ GU L 340 del 30. 12. 1996, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 354 del 30. 12. 1998, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU L 205 del 31. 7. 1997, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU L 290 del 29. 10. 1998, pag. 3.

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 530/1999 DEL CONSIGLIO**del 9 marzo 1999****relativo alle statistiche sulla struttura delle retribuzioni e del costo del lavoro**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti che le sono affidati, la Commissione dovrebbe disporre di informazioni sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla distribuzione delle retribuzioni negli Stati membri;

considerando che lo sviluppo della Comunità e il funzionamento del mercato interno accrescono la necessità di dati comparabili sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, in particolare come strumento per analizzare i progressi compiuti verso la coesione economica e sociale e per stabilire confronti attendibili e pertinenti tra gli Stati membri e le regioni della Comunità;

considerando che il metodo migliore per valutare la situazione per quanto riguarda il costo del lavoro e le retribuzioni consiste nell'elaborare statistiche comunitarie utilizzando metodi e definizioni armonizzate, come è già avvenuto in precedenti occasioni, da ultimo nel 1996 per le statistiche sul livello e sulla struttura del costo del lavoro, in applicazione del regolamento (CE) n. 23/97⁽¹⁾, e nel 1995 per le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, in applicazione del regolamento (CE) n. 2744/95⁽²⁾;

considerando che le statistiche devono essere aggiornate regolarmente per riflettere i cambiamenti che si verificano nella struttura delle forze di lavoro, nella ripartizione delle retribuzioni e nella composizione della spesa delle imprese per i salari e i relativi contributi a carico dei datori di lavoro;

considerando che, a norma del regolamento (CE) n. 2223/96⁽³⁾, il Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità europea (SEC-95) costituisce il termine di riferimento cui le norme, le definizioni e le pratiche contabili degli Stati membri devono conformarsi per rispondere alle esigenze della Comunità; che a questo

scopo è necessario disporre di fonti statistiche complete, affidabili e comparabili a livello nazionale e regionale; che i livelli di disaggregazione da applicare alle variabili sono limitati a quanto necessario per garantire la comparabilità con le statistiche precedenti e la compatibilità con i requisiti contabili nazionali;

considerando che la Banca centrale europea (BCE) deve disporre di informazioni sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni per valutare l'andamento delle economie degli Stati membri nell'ambito di una politica monetaria europea unica;

considerando che informazioni statistiche in questo campo sono disponibili solo in alcuni Stati membri e che quindi non possono essere effettuati raffronti validi; che occorre pertanto produrre statistiche comunitarie ed elaborare i dati sulla base di definizioni comuni e secondo metodi uniformi, tenendo conto delle norme adottate dalle organizzazioni internazionali pertinenti;

considerando che attualmente non tutti gli Stati membri raccolgono dati completi nelle sezioni M (Istruzione), N (Sanità e altri servizi sociali) e O (Altri servizi pubblici, sociali e personali); che è quindi opportuno decidere sul loro eventuale inserimento nel campo d'applicazione del presente regolamento alla luce di una relazione che la Commissione deve presentare sulla base di studi pilota sulla fattibilità di una raccolta di dati completi in detti settori;

considerando che, benché si debba pienamente riconoscere quanto sia importante disporre di dati completi concernenti tutti i segmenti dell'economia, si dovrebbero nel contempo considerare le possibilità di segnalazione e l'onere della risposta in settori specifici, segnatamente per quanto concerne le piccole e medie imprese (PMI); che è quindi opportuno che la Commissione proceda a studi pilota sulla fattibilità della raccolta di dati completi a partire da unità statistiche con meno di dieci dipendenti e che il Consiglio prenda una decisione al riguardo basandosi su una relazione che la Commissione presenterà entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento; che l'utilizzazione di documentazione amministrativa può nel frattempo essere utile e dovrebbe essere incoraggiata;

⁽¹⁾ GU L 6 del 10. 1. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 287 del 30. 11. 1995, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

considerando che, secondo il principio della sussidiarietà, la definizione di norme statistiche comuni che consentano di produrre informazioni omogenee è un'azione che può essere intrapresa efficacemente soltanto a livello comunitario; che tali norme saranno applicate in ogni Stato membro sotto l'autorità di organismi e di istituzioni preposti alla compilazione di statistiche comunitarie;

considerando che appare opportuno prevedere eccezioni per alcuni Stati membri, in modo da tener conto delle particolari difficoltà tecniche incontrate da tali Stati nella raccolta di alcuni tipi di informazioni, purché la qualità delle informazioni statistiche non ne risenta;

considerando che alla produzione di statistiche comunitarie specifiche si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie⁽¹⁾;

considerando che il comitato del programma statistico, istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom⁽²⁾, è stato consultato ai sensi dell'articolo 3 di detta decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Disposizioni generali

Le autorità nazionali ed Eurostat producono statistiche comunitarie sul livello e sulla composizione del costo del lavoro e sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni dei lavoratori relativamente ai settori di attività economica di cui all'articolo 3.

Articolo 2

Periodo di riferimento

1. Le statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro sono prodotte per l'anno civile 2000 e in seguito ogni quattro anni.

2. Le statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni sono prodotte per l'anno civile 2002 e per un mese rappresentativo di tale anno e in seguito ogni quattro anni.

Articolo 3

Campo di applicazione

1. Le statistiche hanno per oggetto tutte le attività economiche comprese nelle sezioni C (Estrazione di minerali), D (Attività manifatturiere), E (Produzione e

distribuzione di energia elettrica, gas e acqua), F (Costruzioni), G (Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli, motocicli e di beni personali e per la casa), H (Alberghi e ristoranti), I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), J (Intermediazione monetaria e finanziaria), K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali e imprenditoriali), M (Istruzione), N (Sanità e altri servizi sociali) e O (Altri servizi pubblici, sociali e personali) della classificazione delle attività economiche nelle Comunità europee (NACE Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio, del 9 ottobre 1990, relativo alla classificazione statistica delle attività economiche nelle Comunità europee⁽³⁾.

2. L'inserimento delle attività economiche definite nelle sezioni M (Istruzione), N (Sanità e altri servizi sociali) e O (Altri servizi pubblici, sociali e personali) della NACE Rev. 1 nel campo di applicazione del presente regolamento è facoltativo per gli anni di riferimento 2000 e 2002. Esso può essere reso facoltativo anche per gli anni successivi secondo la procedura di cui all'articolo 12, tenuto conto dei risultati di studi pilota in questo campo, in particolare degli studi effettuati nel quadro del regolamento (CE, Euratom) n. 58/97 del Consiglio, del 20 dicembre 1996, relativo alle statistiche strutturali delle imprese⁽⁴⁾.

Articolo 4

Entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione, tenendo conto del parere del comitato del programma statistico, elabora una relazione, sulla base dei risultati degli studi pilota in particolare sulla base delle attuali fonti nel settore delle unità statistiche con meno di dieci dipendenti, e la presenta al Consiglio. La relazione valuta l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento per quanto concerne le unità con meno di dieci dipendenti. La relazione pondera l'importanza di disporre di dati completi rispetto alle possibilità di segnalazione e all'onere della risposta. Successivamente a questa relazione la Commissione può, se necessario, presentare al Consiglio opportune proposte di modifica del presente regolamento.

Articolo 5

Unità statistiche

La compilazione delle statistiche si basa sulle unità locali e sulle imprese, quali definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e analisi del sistema produttivo nella Comunità⁽⁵⁾.

⁽³⁾ GU L 293 del 24.10.1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 761/93 (GU L 83 del 3.4.1993, pag. 1).

⁽⁴⁾ GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 76 del 30. 3. 1993, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 52 del 22. 2. 1997, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

*Articolo 6***Caratteristiche dell'informazione richiesta**

1. Nel caso delle statistiche sul livello e sulla composizione del costo del lavoro, sono fornite informazioni almeno:

a) sulle seguenti caratteristiche relative all'unità locale:

- regione (al livello NUTS 1);
- dimensione dell'impresa cui appartiene l'unità locale (secondo la classificazione: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 o più dipendenti);
- attività economica (al livello di divisione della NACE Rev. 1);

b) sulle seguenti variabili:

- costo del lavoro annuale complessivo, distinguendo retribuzioni (scomposte in retribuzioni dirette e premi, versamenti a piani di risparmio dei dipendenti, emolumenti per giornate non lavorate e corresponsioni in natura), contributi sociali a carico del datore di lavoro (scomposti in contributi sociali reali e figurativi), spese per la formazione professionale, altre spese e imposte nonché sovvenzioni direttamente collegate al costo del lavoro;
- numero medio annuale di dipendenti, distinguendo dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale e apprendisti;
- numero annuale di ore lavorate e numero annuale di ore retribuite, distinguendo in ciascun caso dipendenti a tempo pieno, dipendenti a tempo parziale e apprendisti.

2. Nel caso delle statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni, sono fornite informazioni almeno:

a) sulle seguenti caratteristiche relative all'unità locale da cui dipendono i lavoratori compresi nel campione:

- regione (al livello NUTS 1),
- dimensione dell'impresa a cui appartiene l'unità locale (secondo la classificazione: 10-49, 50-249, 250-499, 500-999, 1 000 o più dipendenti),
- attività economica (al livello di divisione della NACE Rev. 1),
- forma del controllo economico e finanziario, ai sensi della direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza

delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche⁽¹⁾,

— tipo di contratto collettivo di lavoro in vigore;

b) sulle seguenti caratteristiche relative a ciascun lavoratore dipendente compreso nel campione:

- sesso,
- età,
- professione, secondo la classificazione internazionale tipo delle professioni,
- livello massimo di istruzione e di formazione raggiunto,
- anzianità di servizio nell'impresa,
- tempo pieno o tempo parziale,
- tipo di contratto di lavoro;

c) sui seguenti elementi delle retribuzioni:

- retribuzione lorda per un mese rappresentativo (distinguendo la retribuzione delle ore di lavoro straordinario le maggiorazioni per il lavoro a turno),
- retribuzione lorda annuale nell'anno di riferimento (distinguendo i premi e le gratifiche occasionali),
- tempo di lavoro (numero di ore retribuite nel mese di riferimento o in un mese lavorativo tipo, numero di ore di lavoro straordinario retribuite nel mese e numero di giorni di ferie nell'anno).

*Articolo 7***Raccolta dei dati**

1. Le indagini sono effettuate dalle autorità nazionali competenti, che stabiliscono i metodi appropriati per la raccolta delle informazioni, tenendo conto degli oneri che la partecipazione all'indagine comporta, in particolare per le PMI.

2. I datori di lavoro e le altre persone tenute a fornire informazioni rispondono ai questionari in modo completo ed entro i termini fissati. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti per evitare l'indebitamento dell'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 6.

3. Per ridurre l'onere gravante sulle imprese, in particolare sulle PMI, le indagini possono non essere effettuate se le autorità nazionali dispongono di informazioni provenienti da altre fonti appropriate o se sono in grado di produrre stime dei dati necessari utilizzando metodi di stima statistica qualora alcune o tutte le caratteristiche non siano state osservate per tutte le unità per le quali devono essere compilate le statistiche.

⁽¹⁾ GU L 195 del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 93/84/CEE (GU L 254 del 12.10.1993, pag. 16).

*Articolo 8***Elaborazione dei risultati**

Le autorità nazionali elaborano le risposte ai questionari di cui all'articolo 7, paragrafo 2 o le informazioni provenienti da altre fonti di cui all'articolo 7, paragrafo 3, in modo da ottenere risultati comparabili.

*Articolo 9***Trasmissione dei risultati**

I risultati sono trasmessi a Eurostat entro un periodo di 18 mesi decorrente dal termine dell'anno di riferimento.

*Articolo 10***Qualità**

1. Le autorità nazionali garantiscono che i risultati riflettano la situazione reale della popolazione complessiva delle unità, con un grado sufficiente di rappresentatività.

2. Dopo ogni periodo di riferimento, le autorità nazionali inviano ad Eurostat, dietro sua richiesta, una relazione contenente tutte le informazioni pertinenti relative all'applicazione del regolamento negli Stati membri interessati, per consentire la valutazione della qualità delle statistiche.

*Articolo 11***Disposizioni di attuazione**

Le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente regolamento, comprese quelle destinate a tener conto dei cambiamenti economici e tecnici, in particolare

- i) il trattamento delle attività economiche comprese nelle sezioni M, N e O della NACE Rev. 1 (articolo 3, paragrafo 2),
- ii) la definizione e la scomposizione dei dati da fornire (articolo 6),
- iii) il formato tecnico appropriato per la trasmissione dei risultati (articolo 9),
- iv) i criteri di valutazione della qualità (articolo 10),
- v) le deroghe, in casi debitamente giustificati, rispettivamente per gli anni 2004 e 2006 (articolo 13, paragrafo 2),

sono stabilite per ciascun periodo di riferimento almeno nove mesi prima del suo inizio, secondo la procedura di cui all'articolo 12.

*Articolo 12***Procedura**

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico, qui di seguito designato come «il comitato».

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato CE per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da adottare. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

*Articolo 13***Deroghe**

1. Le deroghe alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 6 per gli anni di riferimento 2000 e 2002 sono stabilite nell'allegato.

2. Per gli anni 2004 e 2006, rispettivamente, possono essere decise deroghe agli articoli 3 e 6 nella misura in cui sia necessario apportare adattamenti fondamentali al sistema statistico nazionale, in conformità della procedura di cui all'articolo 12.

*Articolo 14***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 9 marzo 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

W. RIESTER

ALLEGATO

DEROGHE

I. Deroghe all'articolo 2

1. Germania: le prime statistiche sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni previste dal presente regolamento sono prodotte per l'anno di riferimento 2001 anziché per il 2002. Le statistiche successive sulla struttura e sulla ripartizione delle retribuzioni sono prodotte per l'anno di riferimento 2006 e in seguito ogni quattro anni.
2. Francia, Germania, Irlanda, Svezia e Regno Unito: le statistiche per gli anni di riferimento 2000 e 2002 possono riferirsi all'esercizio finanziario che più si avvicina a detti anni civili, ma senza che ciò comporti una modifica dei termini per la trasmissione di cui all'articolo 9.

II. Deroghe all'articolo 3

1. Germania: le attività economiche comprese nelle sezioni H (Alberghi e ristoranti), I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni) e K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali e imprenditoriali) della NACE Rev. 1 sono facoltative per gli anni di riferimento 2000 e 2001.
2. Irlanda: le attività economiche comprese nella sezione H (Alberghi e ristoranti) sono facoltative per l'anno di riferimento 2000.
3. Irlanda: le attività economiche comprese nella sezione I (Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni), nella divisione 67 della sessione J e nella sezione K (Attività immobiliari, noleggio, attività professionali e imprenditoriali) della NACE Rev. 1 sono facoltative per l'anno di riferimento 2002.

III. Deroghe all'articolo 6

1. Austria, Belgio, Italia e Paesi Bassi: per gli anni di riferimento 2000 e 2002, le caratteristiche di cui all'articolo 6 possono riferirsi all'impresa anziché all'unità locale.
 2. Italia: per l'anno di riferimento 2000 le caratteristiche di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) — versamenti a piani di risparmio dei dipendenti, altre spese e imposte nonché sovvenzioni ricevute dal datore di lavoro — sono facoltative.
-

REGOLAMENTO (CE) N. 531/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1999

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità di applicazione del regime di importazione degli ortofrutticoli ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1498/98 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali nel quadro dell'Uruguay Round, i criteri in base ai quali la Commissione fissa i valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e per i periodi precisati nell'allegato;

considerando che in applicazione di tali criteri, i valori forfettari all'importazione devono essere fissati ai livelli figuranti nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3223/94 sono fissati nella tabella riportata nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

⁽²⁾ GU L 198 del 15. 7. 1998, pag. 4.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 1999, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di alcuni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi (*)	Valore forfettario all'importazione	
0702 00 00	052	72,5	
	204	38,0	
	624	174,5	
	999	95,0	
0707 00 05	068	160,7	
	999	160,7	
0709 10 00	220	276,6	
	999	276,6	
0709 90 70	052	113,9	
	204	154,8	
	999	134,4	
0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50	052	60,4	
	204	47,9	
	212	46,5	
	600	50,0	
	624	48,7	
	999	50,7	
0805 30 10	052	46,6	
	600	86,1	
	999	66,3	
0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90	388	102,8	
	400	82,1	
	404	72,4	
	508	89,0	
	512	92,7	
	528	91,8	
	720	95,2	
	728	95,7	
	999	90,2	
	0808 20 50	052	122,9
		388	70,4
400		79,8	
512		64,4	
528		70,8	
624		71,0	
999	79,9		

(*) Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 2317/97 della Commissione (GU L 321 del 22. 11. 1997, pag. 19). Il codice «999» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (CE) N. 532/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1999

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1587/96 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando che, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento suddetto e i prezzi di tali prodotti nella Comunità può essere compensata da una restituzione all'esportazione entro i limiti fissati nel quadro degli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato;

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 804/68, le restituzioni per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento, esportati come tali, devono essere fissate prendendo in considerazione:

- la situazione e le prospettive di evoluzioni, sul mercato della Comunità, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari e delle disponibilità nonché, nel commercio internazionale, dei prezzi del latte e dei prodotti lattiero-caseari,
- le spese di commercializzazione e le spese di trasporto più favorevoli dai mercati della Comunità fino ai porti o altri luoghi di esportazione della Comunità, nonché le spese commerciali e di resa ai paesi di destinazione,
- gli obiettivi dell'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, volti ad assicurare a detti mercati una situazione equilibrata ed uno sviluppo naturale sul piano dei prezzi e degli scambi,
- i limiti convenuti nel quadro degli accordi conclusi in conformità con l'articolo 228 del trattato,
- l'interesse di evitare perturbazioni sul mercato della Comunità,
- l'aspetto economico delle esportazioni previste;

considerando che, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 804/68, i prezzi nella Comunità sono stabiliti tenendo conto dei prezzi praticati che si rivelino più favorevoli ai fini dell'esportazione, dato che i prezzi nel commercio internazionale sono stabiliti tenendo conto in particolare:

a) dei prezzi praticati sui mercati dei paesi terzi;

b) dei prezzi più favorevoli all'importazione, in provenienza dai paesi terzi, nei paesi terzi di destinazione;

c) dei prezzi alla produzione constatati nei paesi terzi esportatori tenuto conto, se del caso, delle sovvenzioni accordate da questi paesi;

d) dei prezzi d'offerta franco frontiera della Comunità;

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68, la situazione del commercio internazionale o le esigenze specifiche di alcuni mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per i prodotti di cui all'articolo 1 del suddetto regolamento secondo la loro destinazione;

considerando che l'articolo 17, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 804/68 prevede che l'elenco dei prodotti per i quali è accordata una restituzione all'esportazione e l'importo della restituzione sono fissati almeno una volta ogni quattro settimane; che, tuttavia, l'importo della restituzione può essere mantenuto allo stesso livello per più di quattro settimane;

considerando che, a norma dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽³⁾, la restituzione accordata ai prodotti lattieri zuccherati è pari alla somma di due elementi; che il primo di tali elementi è destinato a tener conto del tenore in prodotti lattieri ed è calcolato moltiplicando l'importo di base per il contenuto in prodotti lattieri del prodotto; che il secondo elemento è destinato a tener conto del tenore di saccarosio aggiunto ed è calcolato moltiplicando per il tenore di saccarosio del prodotto intero l'importo di base della restituzione applicabile il giorno dell'esportazione per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione ⁽⁵⁾; che, tuttavia, questo secondo elemento viene preso in considerazione soltanto se il saccarosio aggiunto è stato prodotto a partire da barbabietole o da canne da zucchero raccolte nella Comunità;

⁽¹⁾ GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 21.

⁽³⁾ GU L 20 del 27. 1. 1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽⁵⁾ GU L 159 del 3. 6. 1998, pag. 38.

considerando che il tasso della restituzione per i formaggi è calcolato per prodotti destinati al consumo diretto; che le croste e gli scarti di formaggi non sono prodotti rispondenti a tale destinazione; che, per evitare qualsiasi confusione d'interpretazione, è opportuno precisare che i formaggi con un valore franco frontiera inferiore a 230,00 EUR/100 kg non beneficiano di restituzione;

considerando che il regolamento (CEE) n. 896/84 della Commissione ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 222/88 ⁽²⁾, ha previsto disposizioni complementari per quanto concerne la concessione delle restituzioni al momento del passaggio alla nuova campagna; che tali disposizioni prevedono la possibilità di differenziare le restituzioni in funzione della data di fabbricazione dei prodotti;

considerando che per calcolare l'importo della restituzione per i formaggi fusi è necessario disporre che, qualora vengano aggiunti caseina e/o caseinati, detto quantitativo non debba essere preso in considerazione;

considerando che l'applicazione di tali modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ed in particolare ai prezzi di tali prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce

a fissare la restituzione agli importi e per i prodotti elencati in allegato al presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 804/68, per i prodotti esportati come tali, sono fissate agli importi di cui all'allegato.
2. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso la destinazione n. 400 per i prodotti di cui ai codici NC 0401, 0402, 0403, 0404, 0405 e 2309.
3. Non è fissata alcuna restituzione per le esportazioni verso le destinazioni n. 022, 024, 028, 043, 044, 045, 046, 052, 404, 600, 800 e 804 per i prodotti di cui al codice NC 0406.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 91 dell'1. 4. 1984, pag. 71.

⁽²⁾ GU L 28 dell'1. 2. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione)

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0401 10 10 9000	970	2,327	0402 21 91 9900	+	159,96
	***	—	0402 21 99 9100	+	120,86
0401 10 90 9000	970	2,327	0402 21 99 9200	+	121,69
	***	—	0402 21 99 9300	+	123,20
0401 20 11 9100	970	2,327	0402 21 99 9400	+	131,67
	***	—	0402 21 99 9500	+	134,61
0401 20 11 9500	970	3,597	0402 21 99 9600	+	145,88
	***	—	0402 21 99 9700	+	152,49
0401 20 19 9100	970	2,327	0402 21 99 9900	+	159,96
	***	—	0402 29 15 9200	+	0,9000
0401 20 19 9500	970	3,597	0402 29 15 9300	+	1,0589
	***	—	0402 29 15 9500	+	1,1156
0401 20 91 9100	970	4,551	0402 29 15 9900	+	1,2002
	***	—	0402 29 19 9200	+	0,9000
0401 20 91 9500	+	—	0402 29 19 9300	+	1,0589
0401 20 99 9100	970	4,551	0402 29 19 9500	+	1,1156
	***	—	0402 29 19 9900	+	1,2002
0401 20 99 9500	+	—	0402 29 91 9100	+	1,2086
0401 30 11 9100	+	—	0402 29 91 9500	+	1,3167
0401 30 11 9400	970	10,50	0402 29 99 9100	+	1,2086
	***	—	0402 29 99 9500	+	1,3167
0401 30 11 9700	970	15,77	0402 91 11 9110	+	—
	***	—	0402 91 11 9120	+	—
0401 30 19 9100	+	—	0402 91 11 9310	+	11,31
0401 30 19 9400	+	—	0402 91 11 9350	+	13,85
0401 30 19 9700	970	15,77	0402 91 11 9370	+	16,84
	***	—	0402 91 19 9110	+	—
0401 30 31 9100	+	38,32	0402 91 19 9120	+	—
0401 30 31 9400	+	59,85	0402 91 19 9310	+	11,31
0401 30 31 9700	+	66,00	0402 91 19 9350	+	13,85
0401 30 39 9100	+	38,32	0402 91 19 9370	+	16,84
0401 30 39 9400	+	59,85	0402 91 31 9100	+	—
0401 30 39 9700	+	66,00	0402 91 31 9300	+	19,91
0401 30 91 9100	+	75,22	0402 91 39 9100	+	—
0401 30 91 9400	+	110,55	0402 91 39 9300	+	19,91
0401 30 91 9700	+	129,01	0402 91 51 9000	+	—
0401 30 99 9100	+	75,22	0402 91 59 9000	+	—
0401 30 99 9400	+	110,55	0402 91 91 9000	+	63,94
0401 30 99 9700	+	129,01	0402 91 99 9000	+	63,94
0402 10 11 9000	+	90,00	0402 99 11 9110	+	—
0402 10 19 9000	+	90,00	0402 99 11 9130	+	—
0402 10 91 9000	+	0,9000	0402 99 11 9150	+	—
0402 10 99 9000	+	0,9000	0402 99 11 9310	+	0,2689
0402 21 11 9200	+	90,00	0402 99 11 9330	+	0,3228
0402 21 11 9300	+	105,89	0402 99 11 9350	+	0,4291
0402 21 11 9500	+	111,56	0402 99 19 9110	+	—
0402 21 11 9900	+	120,00	0402 99 19 9130	+	—
0402 21 17 9000	+	90,00	0402 99 19 9150	+	—
0402 21 19 9300	+	105,89	0402 99 19 9310	+	0,2689
0402 21 19 9500	+	111,56	0402 99 19 9330	+	0,3228
0402 21 19 9900	+	120,00	0402 99 19 9350	+	0,4291
0402 21 91 9100	+	120,86	0402 99 31 9110	+	—
0402 21 91 9200	+	121,69	0402 99 31 9150	+	0,4467
0402 21 91 9300	+	123,20	0402 99 31 9300	+	0,3832
0402 21 91 9400	+	131,67	0402 99 31 9500	+	0,6600
0402 21 91 9500	+	134,61	0402 99 39 9110	+	—
0402 21 91 9600	+	145,88	0402 99 39 9150	+	0,4467
0402 21 91 9700	+	152,49	0402 99 39 9300	+	0,3832

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0402 99 39 9500	+	0,6600	0404 90 29 9160	+	152,49
0402 99 91 9000	+	0,7522	0404 90 29 9180	+	159,96
0402 99 99 9000	+	0,7522	0404 90 81 9100	+	0,9000
0403 10 11 9400	+	—	0404 90 81 9910	+	—
0403 10 11 9800	+	—	0404 90 81 9950	+	0,2689
0403 10 13 9800	+	—	0404 90 83 9110	+	0,9000
0403 10 19 9800	+	—	0404 90 83 9130	+	1,0589
0403 10 31 9400	+	—	0404 90 83 9150	+	1,1156
0403 10 31 9800	+	—	0404 90 83 9170	+	1,2002
0403 10 33 9800	+	—	0404 90 83 9911	+	—
0403 10 39 9800	+	—	0404 90 83 9913	+	—
0403 90 11 9000	+	88,48	0404 90 83 9915	+	—
0403 90 13 9200	+	88,48	0404 90 83 9917	+	—
0403 90 13 9300	+	104,95	0404 90 83 9919	+	—
0403 90 13 9500	+	110,56	0404 90 83 9931	+	0,2689
0403 90 13 9900	+	118,93	0404 90 83 9933	+	0,3228
0403 90 19 9000	+	119,81	0404 90 83 9935	+	0,4291
0403 90 31 9000	+	0,8848	0404 90 83 9937	+	0,4467
0403 90 33 9200	+	0,8848	0404 90 89 9130	+	1,2086
0403 90 33 9300	+	1,0495	0404 90 89 9150	+	1,3167
0403 90 33 9500	+	1,1056	0404 90 89 9930	+	0,4601
0403 90 33 9900	+	1,1893	0404 90 89 9950	+	0,6600
0403 90 39 9000	+	1,1981	0404 90 89 9990	+	0,7522
0403 90 51 9100	970	2,327	0405 10 11 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 11 9700	+	170,00
0403 90 51 9300	+	—	0405 10 19 9500	+	165,85
0403 90 53 9000	+	—	0405 10 19 9700	+	170,00
0403 90 59 9110	+	—	0405 10 30 9100	+	165,85
0403 90 59 9140	+	—	0405 10 30 9300	+	170,00
0403 90 59 9170	970	15,77	0405 10 30 9500	+	165,85
	***	—	0405 10 30 9700	+	170,00
0403 90 59 9310	+	38,32	0405 10 50 9100	+	165,85
0403 90 59 9340	+	59,85	0405 10 50 9300	+	170,00
0403 90 59 9370	+	66,00	0405 10 50 9700	+	170,00
0403 90 59 9510	+	75,22	0405 10 90 9000	+	176,22
0403 90 59 9540	+	110,55	0405 20 90 9500	+	155,49
0403 90 59 9570	+	129,01	0405 20 90 9700	+	161,71
0403 90 61 9100	+	—	0405 90 10 9000	+	216,00
0403 90 61 9300	+	—	0405 90 90 9000	+	170,00
0403 90 63 9000	+	—	0406 10 20 9100	+	—
0403 90 69 9000	+	—	0406 10 20 9230	037	—
0404 90 21 9100	+	90,00		039	—
0404 90 21 9910	+	—		099	37,68
0404 90 21 9950	+	11,31		400	22,83
0404 90 23 9120	+	90,00		***	37,68
0404 90 23 9130	+	105,89		037	—
0404 90 23 9140	+	111,56	0406 10 20 9290	039	—
0404 90 23 9150	+	120,00		099	35,05
0404 90 23 9911	+	—		400	15,29
0404 90 23 9913	+	—		***	35,05
0404 90 23 9915	+	—		037	—
0404 90 23 9917	+	—		039	—
0404 90 23 9919	+	—		099	15,39
0404 90 23 9931	+	11,31		400	7,834
0404 90 23 9933	+	13,85		***	15,39
0404 90 23 9935	+	16,84			
0404 90 23 9937	+	19,91			
0404 90 23 9939	+	20,81			
0404 90 29 9110	+	120,86			
0404 90 29 9115	+	121,69			
0404 90 29 9120	+	123,20			
0404 90 29 9130	+	131,67			
0404 90 29 9135	+	134,61			
0404 90 29 9150	+	145,88			

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	
0406 10 20 9610	037	—	0406 20 90 9990	+	—	
	039	—	0406 30 31 9710	037	—	
	099	51,11		039	—	
	400	30,98		099	9,536	
	***	51,11		400	8,346	
0406 10 20 9620	037	—		***	17,88	
0406 10 20 9620	039	—	0406 30 31 9730	037	—	
	099	51,83		039	—	
	400	31,42		099	13,99	
	***	51,83		400	12,25	
	0406 10 20 9630	037		—	***	26,24
0406 10 20 9630	039	—	0406 30 31 9910	037	—	
	099	57,86		039	—	
	400	35,06		099	9,536	
	***	57,86		400	8,346	
	0406 10 20 9640	037		—	***	17,88
0406 10 20 9640	039	—	0406 30 31 9930	037	—	
	099	85,03		039	—	
	400	48,35		099	13,99	
	***	85,03		400	12,25	
	0406 10 20 9650	037		—	***	26,24
0406 10 20 9650	039	—	0406 30 31 9950	037	—	
	099	70,86		039	—	
	400	25,44		099	20,36	
	***	70,86		400	17,81	
	0406 10 20 9660	+		—	***	38,17
0406 10 20 9830	037	—	0406 30 39 9500	037	—	
	039	—		039	—	
	099	26,28		099	13,99	
	400	13,38		400	12,25	
	***	26,28		***	26,24	
0406 10 20 9850	037	—	0406 30 39 9700	037	—	
	039	—		039	—	
	099	31,87		099	20,36	
	400	16,22		400	17,81	
	***	31,87		***	38,17	
0406 10 20 9870	+	—	0406 30 39 9930	037	—	
0406 10 20 9900	+	—		039	—	
0406 20 90 9100	+	—		099	20,36	
0406 20 90 9913	037	—		400	17,81	
	039	—		***	38,17	
	099	58,77	0406 30 39 9950	037	—	
	400	31,59		039	—	
	***	58,77		099	23,02	
0406 20 90 9915	037	—		400	21,14	
039	—	***		43,16		
0406 20 90 9915	099	77,56	0406 30 90 9000	037	—	
	400	42,12		039	—	
	***	77,56		099	24,15	
	0406 20 90 9917	037		—	400	21,14
	039	—		***	45,28	
0406 20 90 9917	099	82,41	0406 40 50 9000	037	—	
	400	44,75		039	—	
	***	82,41		099	90,00	
	0406 20 90 9919	037		—	400	32,98
	039	—		***	90,00	
0406 20 90 9919	099	92,10				
	400	50,02				
	***	92,10				

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 40 90 9000	037	—	0406 90 33 9951	037	—
	039	—		039	—
	099	92,42		099	68,98
	400	32,98		400	20,01
	***	92,42		***	68,98
0406 90 13 9000	037	—	0406 90 35 9190	037	28,95
	039	—		039	28,95
	099	101,62		099	105,71
	400	60,16		400	61,40
	***	101,62		***	105,71
0406 90 15 9100	037	—	0406 90 35 9990	037	—
	039	—		039	—
	099	105,01		099	105,71
	400	62,17		400	40,19
	***	105,01		***	105,71
0406 90 17 9100	037	—	0406 90 37 9000	037	—
	039	—		039	—
	099	105,01		099	101,62
	400	62,17		400	60,16
	***	105,01		***	101,62
0406 90 21 9900	037	—	0406 90 61 9000	037	40,61
	039	—		039	40,61
	099	102,90		099	112,00
	400	44,53		400	57,27
	***	102,90		***	112,00
0406 90 23 9900	037	—	0406 90 63 9100	037	37,12
	039	—		039	37,12
	099	90,36		099	111,41
	400	18,57		400	63,89
	***	90,36		***	111,41
0406 90 25 9900	037	—	0406 90 63 9900	037	29,52
	039	—		039	29,52
	099	89,77		099	107,11
	400	21,16		400	48,93
	***	89,77		***	107,11
0406 90 27 9900	037	—	0406 90 69 9100	+	—
	039	—	0406 90 69 9910	037	—
	099	81,30	039	—	
	400	18,57	099	107,11	
	***	81,30	400	48,93	
0406 90 31 9119	037	—	0406 90 73 9900	***	107,11
	039	—		037	—
	099	74,72		039	—
	400	25,56		099	93,28
	***	74,72		400	52,63
0406 90 33 9119	037	—	0406 90 75 9900	***	93,28
	039	—		037	—
	099	74,72		039	—
	400	25,56		099	93,90
	***	74,72		400	22,27
0406 90 33 9919	037	—	0406 90 76 9300	***	93,90
	039	—		037	—
	099	68,29		039	—
	400	20,33		099	84,68
	***	68,29		400	20,12
			***	84,68	

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 76 9400	037	—	0406 90 85 9999	+	—
	039	—	0406 90 86 9100	+	—
	099	94,85	0406 90 86 9200	037	—
	400	23,22		039	—
	***	94,85		099	86,17
0406 90 76 9500	037	—		400	27,65
	039	—		***	86,17
	099	90,24	0406 90 86 9300	037	—
	400	23,22		039	—
	***	90,24		099	87,41
0406 90 78 9100	037	—		400	30,30
	039	—		***	87,41
	099	87,50	0406 90 86 9400	037	—
	400	18,14		039	—
	***	87,50		099	92,87
0406 90 78 9300	037	—		400	34,28
	039	—		***	92,87
	099	92,78	0406 90 86 9900	037	—
	400	20,12		039	—
	***	92,78		099	102,43
0406 90 78 9500	037	—		400	40,24
	039	—		***	102,43
	099	91,91	0406 90 87 9100	+	—
	400	23,22	0406 90 87 9200	037	—
	***	91,91		039	—
0406 90 79 9900	037	—		099	71,81
	039	—		400	24,78
	099	75,02	0406 90 87 9300	***	71,81
	400	19,23		037	—
	***	75,02		039	—
0406 90 81 9900	037	—		099	80,27
	039	—		400	28,02
	099	94,85	0406 90 87 9400	***	80,27
	400	47,61		037	—
	***	94,85		039	—
0406 90 85 9910	037	28,95		099	82,36
	039	28,95		400	30,66
	099	102,43	0406 90 87 9951	***	82,36
	400	59,27		037	—
	***	102,43		039	—
0406 90 85 9991	037	—		099	93,15
	039	—	0406 90 87 9971	400	42,19
	099	102,43		***	93,15
	400	40,19		037	—
	***	102,43		039	—
0406 90 85 9995	037	—		099	93,15
	039	—	0406 90 87 9972	400	34,41
	099	93,90		***	93,15
	400	21,16		099	39,68
	***	93,90		400	13,67
				***	39,68

Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (*)	Ammontare delle restituzioni
0406 90 87 9973	037	—	2309 10 19 9100	+	—
	039	—	2309 10 19 9200	+	—
	099	91,46	2309 10 19 9300	+	—
	400	24,08	2309 10 19 9400	+	—
	***	91,46	2309 10 19 9500	+	—
0406 90 87 9974	037	—	2309 10 19 9600	+	—
	039	—	2309 10 19 9700	+	—
	099	99,26	2309 10 19 9800	+	—
	400	24,08	2309 10 70 9010	+	—
	***	99,26	2309 10 70 9100	+	13,85
0406 90 87 9975	037	—	2309 10 70 9200	+	18,47
	039	—	2309 10 70 9300	+	23,09
	099	101,25	2309 10 70 9500	+	27,70
	400	31,87	2309 10 70 9600	+	32,32
	***	101,25	2309 10 70 9700	+	36,94
0406 90 87 9979	037	—	2309 10 70 9800	+	40,63
	039	—	2309 90 35 9010	+	—
	099	90,36	2309 90 35 9100	+	—
	400	24,08	2309 90 35 9200	+	—
	***	90,36	2309 90 35 9300	+	—
0406 90 88 9100	+	—	2309 90 35 9400	+	—
0406 90 88 9300	037	—	2309 90 35 9500	+	—
	039	—	2309 90 35 9700	+	—
	099	70,90	2309 90 39 9010	+	—
	400	30,30	2309 90 39 9100	+	—
	***	70,90	2309 90 39 9200	+	—
2309 10 15 9010	+	—	2309 90 39 9300	+	—
2309 10 15 9100	+	—	2309 90 39 9400	+	—
2309 10 15 9200	+	—	2309 90 39 9500	+	—
2309 10 15 9300	+	—	2309 90 39 9600	+	—
2309 10 15 9400	+	—	2309 90 39 9700	+	—
2309 10 15 9500	+	—	2309 90 39 9800	+	—
2309 10 15 9700	+	—	2309 90 70 9010	+	—
2309 10 19 9010	+	—	2309 90 70 9100	+	13,85
			2309 90 70 9200	+	18,47
			2309 90 70 9300	+	23,09
			2309 90 70 9500	+	27,70
			2309 90 70 9600	+	32,32
			2309 90 70 9700	+	36,94
			2309 90 70 9800	+	40,63

(*) I numeri di codice delle destinazioni sono quelli indicati nell'allegato del regolamento (CE) n. 2645/98 della Commissione (GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 22).

Tuttavia: — il codice «099» raggruppa tutti i codici di destinazione dal n. 053 al n. 096 (incluso);

— il codice «970» comprende le esportazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione (GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1), e all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a) e b).

Per le destinazioni diverse da quelle indicate per ciascun «codice prodotto», l'importo della restituzione applicabile è contrassegnato da ***.

Se non è indicata alcuna destinazione («+»), l'importo della restituzione si applica all'esportazione per tutte le destinazioni diverse da quelle di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 3.

NB: I codici prodotto e i relativi richiami in calce sono definiti dal regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1), modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 533/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1999

che indice una gara permanente per la vendita di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco e destinato ad essere esportato in alcuni paesi ACP nel corso della campagna 1998/1999

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/1999 ⁽⁴⁾, fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento;

considerando che per l'approvvigionamento del mercato dei paesi ACP, partner privilegiati della Comunità, sono necessari quantitativi ingenti di frumento tenero; che l'approvvigionamento di questi mercati viene effettuato abitualmente sulla base di contratti regolari intesi a garantire ai paesi ACP prezzi stabili per un certo periodo; che è pertanto opportuno indire una gara specifica intesa a garantire agli utilizzatori di questi paesi l'accesso al frumento tenero panificabile visto l'attuale contesto dei mercati a condizioni adeguate alla situazione di concorrenza esistente sul mercato mondiale;

considerando che l'organismo di intervento tedesco dispone di scorte di frumento tenero panificabile; che è quindi possibile autorizzare la rivendita di una parte del frumento proveniente dalle scorte di intervento detenute dagli organismi suddetti, destinandola ai paesi ACP, che in modo da soddisfare i loro bisogni quantitativi è necessario che l'esportazione del frumento tenero aggiudicato verso i paesi destinatari venga effettuata entro il 31 agosto 1999.

considerando che, per la specificità dell'operazione e per la situazione contabile del frumento tenero in causa, bisogna rendere più flessibili i meccanismi e gli obblighi di rivendita delle scorte di intervento ed escludere qualunque restituzione, tassa o maggiorazione mensile; che occorre fissare speciali modalità per assicurare la rego-

larità delle operazioni e i controlli relativi; che a tal fine è opportuno prevedere un sistema di cauzione che assicuri il rispetto degli obiettivi desiderati, evitando nel contempo oneri eccessivi per gli operatori; che occorre pertanto derogare ad alcune norme, segnatamente a quelle del regolamento (CEE) n. 2131/93;

considerando che occorre prevedere che, oltre alle condizioni di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 168/1999 ⁽⁶⁾, lo svincolo della cauzione relativa al titolo di importazione sia subordinata alla prova di immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP indicati dal regolamento;

considerando che nel caso in cui il ritiro del frumento tenero sia ritardato di oltre cinque giorni o lo svincolo di una delle cauzioni richieste sia rinviata per motivi imputabili all'organismo di intervento lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È aperta una gara permanente per l'esportazione di 200 000 t di frumento tenero panificabile, detenuto dall'organismo di intervento tedesco.
2. Il frumento tenero deve essere esportato a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I.
3. Le regioni in cui sono immagazzinate le 200 000 t di frumento tenero panificabile tedesco sono precisate nell'allegato II.
4. L'organismo di intervento interessato pubblica un bando di gara in cui per ciascuna partita, o eventualmente per ciascuna frazione di partita, sono indicate:

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 191 del 31. 7. 1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 5 del 9. 1. 1999, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 19 del 26. 1. 1999, pag. 4.

- la localizzazione,
- e almeno le seguenti caratteristiche qualitative:
 - peso specifico,
 - tenore di umidità,
 - indice di Hagberg,
 - percentuale di impurità e chicchi germinati,
 - tasso di proteine.

5. Esso pubblica detto bando di gara almeno due giorni prima della data fissata per la prima gara parziale.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, le vendite di frumento tenero panificabile di cui all'articolo 1 vengono effettuate conformemente alle procedure e alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 3

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il giovedì 18 marzo 1999, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

2. Il termine di presentazione delle offerte per la seconda gara parziale scade ogni giovedì successivo, alle ore 9 (ora di Bruxelles).

L'ultimo termine scade il 30 aprile 1999.

3. Le offerte devono essere presentate all'organismo di intervento tedesco.

Articolo 4

1. Le offerte sono ammissibili solo se:

- l'offerente presenta la prova scritta, rilasciata da un organismo ufficiale di un paese ACP di destinazione o da una società che abbia la propria sede in questo paese, che egli ha concluso, per il quantitativo di cui trattasi, un contratto commerciale di fornitura di frumento tenero per l'esportazione, a destinazione di un paese ACP o di più paesi di uno dei gruppi di paesi ACP definiti nell'allegato I. Tale contratto può verteere soltanto su forniture di quantitativi forniti tradizionalmente, da effettuare durante il periodo compreso tra aprile 1999 e agosto 1999. Le prove devono essere presentate ai servizi competenti almeno due giorni lavorativi prima della data della gara parziale per la quale saranno presentate le offerte;
- sono corredate da una domanda di titolo di esportazione per la destinazione in questione.

La prova di cui al primo trattino deve inoltre indicare la qualità prevista nel contratto, il termine di consegna e le condizioni di prezzo.

A titolo informativo, lo Stato membro trasmette immediatamente alla Commissione copia di tale documento probatorio.

2. Le offerte presentate non possono riferirsi ad un quantitativo superiore a quello oggetto del contratto commerciale presentato.

Articolo 5

1. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione né alcuna maggiorazione mensile.

2. La validità dei titoli di esportazione rilasciati conformemente al presente regolamento scade il 31 luglio 1999.

3. Il titolo obbliga ad esportare nel paese o nei paesi ACP per i quali era stata presentata la domanda di titolo di esportazione. Limitatamente al 30 % del quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo l'operatore può tuttavia eseguire il contratto esportando verso altra destinazione, rientrando nello stesso gruppo di paesi indicati nell'allegato I.

4. I titoli di esportazione vengono rilasciati non appena sono stati designati gli aggiudicatari.

5. In deroga alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88 i diritti derivanti dal titolo di cui al presente articolo non sono trasmissibili.

Articolo 6

1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio alla frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.

In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.

Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:

- a) superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;
- b) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:

- 2 kg/hl per il peso specifico, senza comunque essere inferiore a 72 kg/hl,
- un punto percentuale per il tenore di umidità,
- venti punti percentuali per l'indice di caduta di Hagberg,
- un punto percentuale per il tasso di proteine,
- mezzo punto percentuale per le impurità di cui ai punti B.2 e B.4 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92 della Commissione ⁽¹⁾

e

- mezzo punto percentuale per le impurità di cui al punto B.5 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 689/92, senza tuttavia modificare le percentuali ammissibili per i semi nocivi e la segala cornuta,

l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale;

- c) superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:

- accettare la partita tal quale;
- oppure rifiutare di prendere in consegna la partita. In tal caso egli è liberato dai suoi obblighi relativi a tale partita, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo di intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, qualora chieda all'organismo di intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista, senza spese supplementari, la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dopo la richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V;

- d) inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero panificabile di intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V.

2. Tuttavia se l'uscita del frumento tenero panificabile ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui

quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.

3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine massimo di un mese dalla data della domanda di sostituzione chiesta dall'aggiudicatario, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato V.

4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi, indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzia una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del FEAOG limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro.

Le spese di travaso da un silo ad un altro e le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.

Articolo 7

L'aggiudicatario paga il frumento tenero prima del ritiro al prezzo indicato nell'offerta. Il ritiro deve aver luogo entro il 31 luglio 1999. Il pagamento dovuto per ciascuna delle partite da ritirare è indivisibile.

Articolo 8

1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2131/93 deve essere svincolata non appena saranno stati rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.

2. L'obbligo di esportare e importare nei paesi destinatari indicati nell'allegato I è garantito da una cauzione ammontante a 50 EUR per tonnellata, di cui un importo di 15 EUR per tonnellata viene costituito al momento del rilascio del titolo di esportazione e il saldo di 35 EUR per tonnellata viene costituito prima del ritiro dei cereali.

In deroga all'articolo 15, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽²⁾:

- l'importo di 15 EUR per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 20 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova che il frumento tenero ritirato ha lasciato il territorio doganale delle Comunità,
- l'importo di 35 EUR per tonnellata deve essere svincolato entro un termine di 15 giorni lavorativi dalla data in cui l'aggiudicatario presenta la prova dell'immissione in consumo nel paese o nei paesi ACP di cui all'articolo 5, paragrafo 3. Questa prova viene presentata conformemente alle disposizioni degli articoli 18 e 47 del regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU L 74 del 20. 3. 1992, pag. 18.

⁽²⁾ GU L 301 del 17. 10. 1992, pag. 17.

⁽³⁾ GU L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.

3. Salvo caso eccezionale, debitamente giustificato, e in particolare in caso di apertura di un'inchiesta amministrativa, qualunque svincolo delle garanzie previste dal presente articolo effettuato oltre i termini in esso indicati formerà oggetto di un indennizzo da parte dello Stato membro per un importo pari a 0,015 EUR/10 t per giorno di ritardo.

Tale indennizzo non è a carico del FEAOG.

Articolo 9

In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 i documenti relativi alla vendita di frumento tenero conformemente al presente regolamento e in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione d'esportazione, e, se del caso, l'esemplare di controllo T 5 devono recare la menzione:

- Trigo blando panificable de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, destinado a (nombre del Estado o de los Estados ACP), Reglamento (CE) n.º 533/1999.
- Bageegnet blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift bestemt for (navnet på det eller de pågældende AVS-lande), forordning (EF) nr. 533/1999.
- Interventions-Brotweichweizen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Bestimmung (Name des AKP-Staates oder der AKP-Staaten), Verordnung (EG) Nr. 533/1999.
- Μαλακός αρτοποιήσιμος σίτος παρέμβασης, χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου προοριζόμενος για (όνομα της χώρας ΑΚΕ ή των χωρών ΑΚΕ), κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 533/1999.
- Intervention common wheat of breadmaking quality without application of refund or tax, bound for (name of the ACP State or States), Regulation (EC) No 533/1999.
- Blé tendre d'intervention panifiable ne donnant pas lieu à restitution ni à taxe, destiné à (nom de l'État ACP ou des États ACP), règlement (CE) n.º 533/1999.
- Frumento tenero d'intervento panificabile senza applicazione di restituzione o di tassa, destinato al (nome del paese o dei paesi ACP), regolamento (CE) n. 533/1999.
- Zachte tarwe van bakkwaliteit uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, bestemd voor (naam van de ACS-Staat of de ACS-Staten), Verordening (EG) nr. 533/1999.
- Trigo mole panificável de intervenção sem aplicação de uma restituição, ou imposição destinado a (nome do Estado ou dos Estados ACP), Regulamento (CE) n.º 533/1999.
- Interventioleipävehnä, jolle ei makseta vientitukea eikä vientimaksua ja jonka määräpaikka on (AKT-maan nimi tai AKT-maiden nimet), asetus (EY) N:o 533/1999.
- Interventionsvete av brödkvalitet, ej utan bidrag eller avgift avsett för (AVS-statens eller AVS-staternas namn), förordning (EG) nr 533/1999.

Articolo 10

1. L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione le offerte ricevute al più tardi tre ore dopo lo scadere del termine per la presentazione delle stesse. Dette offerte devono essere trasmesse in modo conforme allo schema che figura nell'allegato III e ai numeri indicati nell'allegato IV.

2. Esso informa mensilmente la Commissione dei quantitativi di frumento tenero ritirati nel quadro del presente regolamento.

Articolo 11

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gruppi di paesi ACP firmatari della Convenzione di Lomé

Gruppo I	Gruppo II	Gruppo III
Mauritania Mali Niger Senegal Gambia Guinea Bissau Guinea Capo Verde Sierra Leone Liberia Costa d'Avorio Ghana Togo	Ciad Centrafrica Benin Camerun Guinea Equatoriale São Tomé e Príncipe Gabon Congo Repubblica democratica del Congo Ruanda Burundi Burkina Faso	Seicelle Comore Madagascar Maurizio Angola Zambia Malawi Mozambico Namibia Botswana Zimbabwe Lesotho Swaziland Gibuti Etiopia Eritrea

ALLEGATO II

(tonnellate)

Regioni di magazzino	Quantitativi
Schleswig-Holstein/Hamburg/ Niedersachsen/Bremen/ Nordrhein-Westfalen	120 000
Hessen/Rheinland-Pfalz/ Baden-Württemberg/Saarland/Bayern	25 000
Berlin/Brandenburg/ Mecklenburg-Vorpommern	17 000
Sachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen	38 000

*ALLEGATO III***Gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo di intervento tedesco**

(Regolamento (CE) n. 533/1999)

1	2	3	4	5	6	7
Numerazione degli offerenti	Numero d'ordine della partita	Quantitativo (in t)	Prezzo di offerta (in EUR/t) (*)	Abbuoni (+) Riduzioni (-) (in EUR/t) (per memoria)	Spese commerciali (in EUR/t)	Destinazione
1						
2						
3						
ecc.						

(*) Questo prezzo comprende gli abbuoni o le riduzioni relativi alla partita a cui si riferisce l'offerta.

ALLEGATO IV

I numeri da utilizzare a Bruxelles sono solo i seguenti:

DG VI/C/1:

— per telex: 22037 AGREC B,
22070 AGREC B (caratteri greci)— per telefax: 296 49 56,
295 25 15.

ALLEGATO V

Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di 200 000 tonnellate di frumento tenero panificabile detenuto dall'organismo d'intervento tedesco

[Articolo 6 del regolamento (CE) n. 533/1999]

— Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario:

— Data dell'aggiudicazione:

— Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario:

Numero della partita	Quantità in tonnellate	Indirizzo del silo	Giustificazione del rifiuto della partita
			— Peso specifico (kg/hl) — % chicchi germinati — % impurità varie (Schwarzbesatz) — % degli elementi che non sono di frumento di qualità perfetta — Altri

REGOLAMENTO (CE) N. 534/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1999

che fissa i massimali di finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola per il ciclo di produzione 1999/2000

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1638/98 ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 528/1999 della Commissione, del 10 marzo 1999, recante misure intese a migliorare la qualità della produzione oleicola ⁽³⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 528/1999, per ogni ciclo di produzione di 12 mesi si devono stabilire dei massimali di finanziamento per le azioni intese a migliorare la qualità della produzione oleicola e il suo impatto sull'ambiente che possono essere realizzate da ogni Stato membro produttore;

considerando che, per il primo anno d'applicazione del regolamento (CE) n. 528/1999, tenuto conto della data d'entrata in vigore di tale regolamento, occorre prevedere un lasso di tempo supplementare per l'elaborazione del programma delle azioni per il ciclo di produzione 1999/2000;

considerando che il regolamento (CE) n. 2095/98 della Commissione, che fissa, per la campagna di commercializzazione 1997/98, la produzione stimata di olio d'oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato ⁽⁴⁾, stabilisce a 2 290 600 tonnellate la suddetta produzione stimata; che quest'ultima corrisponde a 1 157 000 tonnellate per la Spagna, 422 000 tonnellate per la Grecia, 670 000 tonnellate per l'Italia, 39 000 tonnellate per il Portogallo e 2 600 tonnellate per la Francia; che la trattenuta sull'aiuto alla produzione per tale campagna di commercializzazione dell'olio d'oliva deve servire come base per il finanziamento delle azioni intese a migliorare la qualità del ciclo di produzione che inizia il 1° maggio 1999;

considerando che le azioni da realizzare presentano costi minimi relativamente stabili; che per alcuni Stati membri il massimale del finanziamento totale può rivelarsi insufficiente; che è pertanto opportuno determinare i limiti adeguati per questi casi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il ciclo di produzione compreso tra il 1° maggio 1999 e il 30 aprile 2000, i massimali di finanziamento per le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 528/1999 sono i seguenti:

— Spagna	14 039 000 EUR
— Grecia	5 846 000 EUR
— Francia	49 000 EUR
— Italia	9 081 000 EUR
— Portogallo	632 000 EUR.

Articolo 2

In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 528/1999, la data limite per l'elaborazione del programma delle azioni per il ciclo di produzione 1999/2000 è fissata al 30 aprile 1999.

Articolo 3

In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 528/1999, per gli Stati membri il cui massimale di finanziamento previsto all'articolo 1 non supera 100 000 EUR il contributo finanziario nazionale complementare può raggiungere al massimo 250 000 EUR.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 72 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU L 210 del 28. 7. 1998, pag. 32.

⁽³⁾ GU L 62 dell'11. 3. 1999, pag. 8.

⁽⁴⁾ GU L 266 dell'1. 10. 1998, pag. 62.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CE) N. 535/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1999

che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92, la differenza fra i corsi o i prezzi dei prodotti di cui all'articolo 1 di detto regolamento ed i prezzi di detti prodotti nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione;

considerando che le restituzioni debbono essere fissate prendendo in considerazione gli elementi di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾;

considerando che, per quanto riguarda le farine, le semole e i semolini di grano o di segala, la restituzione applicabile a questi prodotti deve essere calcolata tenendo conto della quantità di cereali necessaria per la fabbricazione dei prodotti considerati; che dette quantità sono state fissate nel regolamento (CE) n. 1501/95;

considerando che la situazione del mercato mondiale o le esigenze specifiche di certi mercati possono rendere necessaria la differenziazione della restituzione per certi prodotti, a seconda della loro destinazione;

considerando che la restituzione deve essere fissata almeno una volta al mese; che essa può essere modificata nel periodo intermedio;

considerando che l'applicazione di dette modalità alla situazione attuale dei mercati nel settore dei cereali e, in particolare, ai corsi o prezzi di detti prodotti nella Comunità e sul mercato mondiale conduce a fissare la restituzione agli importi elencati in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le restituzioni all'esportazione, come tali, dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 1766/92, ad eccezione del malto, sono fissate agli importi di cui in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, dell'11 marzo 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala

(EUR/t)			(EUR/t)		
Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni	Codice prodotto	Destinazione (1)	Ammontare delle restituzioni
1001 10 00 9200	—	—	1101 00 11 9000	—	—
1001 10 00 9400	01	0	1101 00 15 9100	01	45,00
1001 90 91 9000	—	—	1101 00 15 9130	01	42,25
1001 90 99 9000	03	23,00	1101 00 15 9150	01	39,00
	02	0	1101 00 15 9170	01	36,00
1002 00 00 9000	03	64,00	1101 00 15 9180	01	33,50
	02	0	1101 00 15 9190	—	—
1003 00 10 9000	—	—	1101 00 90 9000	—	—
1003 00 90 9000	03	43,00	1102 10 00 9500	01	82,00
	02	0	1102 10 00 9700	—	—
1004 00 00 9200	—	—	1102 10 00 9900	—	—
1004 00 00 9400	—	—	1103 11 10 9200	01	30,00 (2)
1005 10 90 9000	—	—	1103 11 10 9400	01	27,00 (2)
1005 90 00 9000	03	35,00	1103 11 10 9900	—	—
	02	0	1103 11 90 9200	01	30,00 (2)
1007 00 90 9000	—	—	1103 11 90 9800	—	—
1008 20 00 9000	—	—			

(1) Per le destinazioni seguenti:

01 tutti i paesi terzi,

02 altri paesi terzi,

03 Svizzera, Liechtenstein.

(2) Se tale prodotto contiene semole agglomerate, nessuna restituzione è concessa.

NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30. 7. 1992, pag. 20) modificato.

REGOLAMENTO (CE) N. 536/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1999

relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1746/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1746/98 della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che, conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista

all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara;

considerando che, tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95, non è opportuno fissare una restituzione massima o una tassa minima;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Non è dato seguito alle offerte comunicate dal 5 all'11 marzo 1999, nell'ambito della gara per la restituzione o per la tassa all'esportazione di segala di cui al regolamento (CE) n. 1746/98.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.⁽⁵⁾ GU L 219 del 7. 8. 1998, pag. 3.

REGOLAMENTO (CE) N. 537/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso qualsiasi paese terzo, esclusi alcuni paesi ACP, è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1079/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2005/98 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 marzo 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1079/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 32,98 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 24.

⁽⁶⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 8.

REGOLAMENTO (CE) N. 538/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di avena nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾,

visto il regolamento (CE) n. 2007/98 della Commissione, del 21 settembre 1998, relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia ⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 244/1999 ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8,

considerando che una gara per la restituzione all'esportazione di avena prodotta in Finlandia e in Svezia destinata ad essere esportata dalla Finlandia o dalla Svezia verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2007/98;

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2007/98, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/

92, decidere, di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 marzo 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2007/98, la restituzione massima all'esportazione di avena è fissata a 60,90 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 13.

⁽⁶⁾ GU L 27 del 2. 2. 1999, pag. 10.

REGOLAMENTO (CE) N. 539/1999 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 1999

che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,considerando che una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2850/98 della Commissione ⁽³⁾;considerando che, conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95 ⁽⁵⁾, la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione; che per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95; che è dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui

offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 marzo 1999 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2850/98, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 63,98 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 69 000 t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.⁽³⁾ GU L 358 del 31. 12. 1998, pag. 44.⁽⁴⁾ GU L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.⁽⁵⁾ GU L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

REGOLAMENTO (CE) N. 540/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 7,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione di frumento tenero verso alcuni Stati ACP è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2004/98 della Commissione ⁽⁵⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 456/1999 ⁽⁶⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 marzo 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2004/98, la restituzione massima all'esportazione di frumento tenero è fissata a 39,97 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 258 del 22. 9. 1998, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU L 55 del 3. 3. 1999, pag. 5.

REGOLAMENTO (CE) N. 541/1999 DELLA COMMISSIONE
dell'11 marzo 1999

che fissa la restituzione massima all'esportazione d'orzo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione ⁽²⁾,
visto il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, riguardo alla concessione delle restituzioni all'esportazione e alle misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2513/98 ⁽⁴⁾, e in particolare l'articolo 4,
considerando che una gara per la restituzione e/o la tassa all'esportazione d'orzo verso qualsiasi paese terzo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 1078/98 della Commissione ⁽⁵⁾;
considerando che, a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95, la Commissione può, secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto dei criteri precisati all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1501/95; che in tal caso sono

dichiarati aggiudicatari il concorrente o i concorrenti la cui offerta sia pari o inferiore a detta restituzione massima, nonché il concorrente o i concorrenti la cui offerta verta su una tassa all'esportazione;

considerando che l'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la restituzione massima all'esportazione al livello di cui all'articolo 1;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per le offerte comunicate dal 5 all'11 marzo 1999, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1078/98, la restituzione massima all'esportazione d'orzo è fissata a 52,90 EUR/t.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 12 marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU L 147 del 30. 6. 1995, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU L 313 del 21. 11. 1998, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 154 del 28. 5. 1998, pag. 20.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 febbraio 1999

relativa alla conclusione dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

(1999/194/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 113 e 130 Y, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

considerando che è opportuno che la Comunità approvi, per la realizzazione dei suoi obiettivi nel settore delle relazioni esterne, l'accordo quadro di cooperazione con le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama,

DECIDE:

Articolo 1

L'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama è approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista dall'articolo 37 dell'accordo.

Articolo 3

La Commissione delle Comunità europee, assistita dai rappresentanti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nella commissione mista istituita a norma dell'articolo 33 dell'accordo.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno seguente la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Fatto a Lussemburgo, addì 22 febbraio 1999.

Per il Consiglio

Il presidente

H.-F. von PLOETZ

⁽¹⁾ GU C 77 del 18. 3. 1993, pag. 30.

⁽²⁾ GU C 255 del 20. 9. 1993, pag. 167.

ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE

tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

da una parte, e

I GOVERNI DI COSTA RICA, EL SALVADOR, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA E PANAMA,

dall'altra,

CONSIDERANDO i tradizionali vincoli di amicizia tra la Comunità europea, in appresso denominata «Comunità», e le repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama, in appresso denominate «America centrale», che si sono rafforzati negli ultimi nove anni con l'instaurazione di un proficuo dialogo politico e una cooperazione economica che occorre approfondire;

RICORDANDO il prezioso contributo che ha rappresentato per l'America centrale l'accordo di cooperazione sottoscritto a Lussemburgo il 12 novembre 1985, nonché i comunicati finali delle riunioni ministeriali tra la Comunità e l'America centrale;

RIAFFERMANDO l'adesione ai principi contenuti nella Carta delle Nazioni Unite e alle norme del diritto internazionale, nonché al rispetto dei diritti umani e sottolineando l'importanza della risoluzione adottata dal Consiglio e dagli Stati membri della Comunità il 28 novembre 1991 sui diritti umani, la democrazia e lo sviluppo;

SOTTOLINEANDO i progressi realizzati dai paesi centroamericani per la realizzazione della pace e della democrazia, nel contesto dei processi di dialogo e riconciliazione nazionale avviati nella regione, nonché i grandi sforzi compiuti per il rispetto dei diritti umani;

RICONOSCENDO che lo sviluppo costituisce una condizione fondamentale per il consolidamento della pace e della democrazia e una componente essenziale per la promozione dei diritti economici e sociali dei popoli dell'America centrale;

RICONOSCENDO l'importanza che la Comunità attribuisce allo sviluppo del commercio e alla cooperazione economica con i paesi in via di sviluppo e tenendo conto degli orientamenti e delle risoluzioni per la cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia;

TENENDO PRESENTI le conseguenze favorevoli del processo di modernizzazione, di riforma economica e di liberalizzazione commerciale intrapreso dai governi dell'America centrale, nonché la necessità di accompagnare tali riforme con la promozione dei diritti sociali dei settori meno favoriti, e convinti che la cooperazione comunitaria rappresenti un elemento importante per la soluzione dei problemi di estrema povertà che affliggono la regione;

COSCIENTI dell'importanza di contribuire ad un miglior inserimento dell'America centrale nel contesto economico mondiale;

CONVINTI dell'importanza del libero commercio internazionale, dei principi del sistema multilaterale di commercio e dell'aumento degli investimenti, come pure del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

SOTTOLINEANDO la particolare importanza che le parti annettono ad una maggiore protezione dell'ambiente al fine di raggiungere uno sviluppo sostenibile;

CONSIDERANDO l'urgenza di rafforzare la cooperazione internazionale per far fronte ai problemi causati dalla droga o relativi ad essa;

TENENDO CONTO della necessità di valorizzare il ruolo della donna come elemento essenziale dei processi di sviluppo;

SOTTOLINEANDO i progressi del sistema di integrazione centroamericana (SICA) compiuti in seguito alle modifiche della Carta dell'Organizzazione degli Stati centroamericani (ODECA), contenute nel protocollo di Tegucigalpa e tenendo conto del fatto che l'America centrale è composta di paesi in via di sviluppo;

CONVINTI nella necessità di avviare una nuova fase di cooperazione fra le due regioni conformemente a quanto dichiarato nella conferenza ministeriale di San José VIII e riconoscendo l'obiettivo fondamentale dell'accordo che consiste nel consolidamento, nell'approfondimento e nella diversificazione delle relazioni fra entrambe le parti,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

PER IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

Niels Helveg PETERSEN
Ministero degli affari esteri della Danimarca
Presidente in esercizio del Consiglio delle Comunità europee

Manuel MARIN
Membro della Commissione delle Comunità europee

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA:

Bernd H. NIEHAUS QUESADA
Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SALVADOR:

Dr. José M. PACAS CASTRO
Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL GUATEMALA:

Gonzalo MENENDEZ PARK
Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'HONDURAS:

Mario CARIAS ZAPATA
Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI NICARAGUA:

Ernesto LEAL
Ministro delle relazioni estere

PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI PANAMA:

Julio LINARES
Ministro delle relazioni estere,

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Base democratica della cooperazione

Le relazioni di cooperazione tra la Comunità e l'America centrale, nonché tutte le disposizioni del presente accordo si basano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti umani, cui si ispira la politica interna e internazionale sia della Comunità sia dell'America centrale e che costituiscono un elemento fondamentale dell'accordo.

Articolo 2

Rafforzamento della cooperazione

Le parti contraenti si impegnano a rafforzare e diversificare le reciproche relazioni di cooperazione in tutti i settori di comune interesse, specialmente in ambito economico, finanziario, commerciale, sociale, tecnico-scientifico e ambientale, nonché a promuovere il rafforza-

mento ed il consolidamento del sistema di integrazione centroamericana.

La Comunità, tenendo conto della particolare situazione di paesi in via di sviluppo degli Stati dell'America centrale, realizzerà la cooperazione nel modo più favorevole per tali paesi.

Articolo 3

Cooperazione economica

1. Le parti contraenti, tenendo conto del reciproco interesse e dei rispettivi obiettivi economici a medio e lungo termine, si impegnano a mantenere la cooperazione economica il più possibile ampia, senza escludere a priori nessun settore. Gli obiettivi di tale cooperazione consisteranno in particolare:

a) nel rafforzamento e nella diversificazione, in termini generali, dei propri vincoli economici;

- b) nel contribuire al rafforzamento durevole delle proprie economie e nell'elevare i rispettivi livelli di vita, tenendo sempre in debita considerazione la protezione dell'ambiente;
- c) nel promuovere l'espansione del commercio reciproco, ai fini della diversificazione e dell'apertura di nuovi mercati, e nel migliorare l'accesso agli stessi;
- d) nel favorire i flussi di investimento e nel rafforzare la protezione degli investimenti;
- e) nel promuovere il trasferimento delle tecnologie e la cooperazione tra gli operatori economici, in particolare fra le piccole e medie imprese, rafforzando la base scientifica e stimolando le capacità di innovazione di entrambe le parti;
- f) nel creare le condizioni per aumentare l'occupazione e migliorare la produttività;
- g) nel favorire le misure destinate allo sviluppo rurale e al miglioramento degli insediamenti urbani;
- h) nel sostenere gli sforzi dei paesi centroamericani per avviare delle politiche volte a modernizzare e sviluppare il settore agricolo e industriale;
- i) nel sostenere il processo di integrazione centroamericana;
- j) nello scambio di informazioni di carattere statistico e metodologico.

2. A tale scopo, le parti contraenti stabiliranno di comune accordo, nel reciproco interesse e tenendo conto delle rispettive competenze e capacità, i settori della propria cooperazione economica, senza escluderne a priori alcuno. Tale cooperazione sarà esercitata, in particolare, nei seguenti campi:

- a) modernizzazione dei settori produttivi (industria, agroindustria, agricoltura, allevamento, pesca, piscicoltura, settore minerario e forestale);
- b) pianificazione energetica e utilizzazione razionale dell'energia;
- c) gestione e protezione delle risorse naturali e ambientali;
- d) trasferimento di tecnologie;
- e) scienza e tecnologia;
- f) proprietà intellettuale, compresa la proprietà industriale;
- g) norme e criteri di qualità;
- h) servizi, compresi i servizi finanziari, turismo, trasporti, telecomunicazioni, telematica e informatica;
- i) scambio di informazioni su questioni monetarie e sull'armonizzazione delle politiche macroeconomiche al fine di rafforzare l'integrazione regionale;

- j) legislazione tecnica sanitaria, nonché veterinaria e fitosanitaria;
- k) rafforzamento degli organismi e organizzazioni di cooperazione economica regionale;
- l) sviluppo regionale e integrazione frontiera.

3. Per realizzare gli obiettivi della cooperazione economica, le parti contraenti, conformemente alla rispettiva legislazione, si adopereranno per favorire le seguenti attività:

- a) assistenza tecnica, in particolare con l'invio di esperti, e realizzazione di studi specifici nei settori di cooperazione;
- b) creazione di imprese comuni (joint venture), accordi di licenza, di trasferimento di know-how, di subappalto, ecc.;
- c) intensificazione dei contratti tra imprenditori di entrambe le parti, in particolare mediante l'organizzazione di conferenze, seminari, missioni commerciali e industriali volte ad incrementare i flussi di commercio e investimento, riunioni d'affari e fiere di carattere generale e settoriale;
- d) partecipazione congiunta di imprese della Comunità alle fiere e alle esposizioni organizzate in America centrale e viceversa;
- e) progetti di ricerca tecnica e scientifica, nonché scambio di esperti;
- f) scambio di informazioni sui settori di cooperazione contemplati dal presente accordo, in particolare accesso a basi di dati esistenti o da realizzare;
- g) istituzione di reti di operatori economici, in particolare nel settore industriale.

Articolo 4

Trattamento della nazione più favorita

Le parti contraenti si concederanno vicendevolmente il trattamento della nozione più favorita nelle reciproche relazioni commerciali, conformemente al disposto dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

Articolo 5

Sviluppo della cooperazione commerciale

1. Le parti contraenti si impegnano a favorire, il più possibile, lo sviluppo e l'intensificazione dei propri scambi commerciali, considerando la rispettiva situazione economica e concedendosi vicendevolmente le maggiori facilitazioni possibili.

2. Per contribuire a raggiungere tale obiettivo le parti contraenti convengono di studiare i metodi e i mezzi per ridurre ed eliminare gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo del commercio, in particolare quelli non tariffari e paratariffari, tenendo conto dei lavori svolti a tale riguardo dalle organizzazioni internazionali.

3. Le parti contraenti studieranno la possibilità di istituire, in casi adeguati, procedure di consultazione reciproca.

Articolo 6

Modalità della cooperazione commerciale

Per realizzare una cooperazione commerciale più dinamica le parti si impegnano a:

- favorire gli incontri, gli scambi e i contratti fra imprenditori di entrambe le parti per individuare i prodotti da commercializzare sul mercato dell'altra parte;
- facilitare la cooperazione tra i rispettivi servizi doganali, in particolare in materia di formazione professionale, semplificazione delle procedure e individuazione delle infrazioni alla normativa doganale;
- favorire e sostenere le attività di promozione commerciale, quali seminari, simposi, fiere ed esposizioni commerciali ed industriali, missioni commerciali, visite, settimane commerciali, studi di mercato, ecc.;
- sostenere le rispettive organizzazioni e imprese per realizzare operazioni reciprocamente vantaggiose;
- tener conto dei rispettivi interessi per quanto riguarda l'accesso ai propri mercati dei prodotti di base, dei semilavorati e dei manufatti, nonché per la stabilizzazione dei mercati internazionali delle materie prime conformemente agli obiettivi concordati in seno alle competenti istituzioni internazionali;
- studiare i metodi e i mezzi per facilitare gli scambi commerciali ed eliminare gli ostacoli al commercio, tenendo conto dei lavori svolti dalle organizzazioni internazionali.

Articolo 7

Cooperazione industriale

1. Le parti sosterranno l'ampliamento e la diversificazione della base produttiva dei paesi centroamericani nei settori industriali e dei servizi, favorendo in particolare le operazioni di cooperazione tra le piccole e medie imprese di entrambe le parti destinate a facilitarne l'accesso alle

fonti di capitale, ai mercati e alle tecnologie adeguate, come pure le attività di imprese comuni.

2. A tal fine le parti, nell'ambito delle rispettive competenze, promuoveranno i progetti e le azioni che favoriscano:

- il consolidamento e l'ampliamento delle reti create per la cooperazione;
- un'ampia utilizzazione degli strumenti comunitari di promozione, in particolare lo strumento finanziario «European Community Investment Partners» (ECIP), soprattutto attraverso una maggiore utilizzazione delle istituzioni finanziarie della regione centroamericana;
- la cooperazione fra imprenditori, come le imprese comuni, il subappalto, il trasferimento di tecnologia, le licenze, la ricerca applicata e la franchigie.

Articolo 8

Investimenti

1. Le parti contraenti convengono di:

- favorire, nell'ambito delle rispettive competenze, normative e politiche, l'aumento degli investimenti reciprocamente vantaggiosi;
- adoperarsi per creare un clima favorevole ai reciproci investimenti, promuovendo, in particolare, accordi di sviluppo e protezione degli investimenti tra gli Stati membri della Comunità e i paesi dell'America centrale.

2. Per conseguire tali obiettivi le parti contraenti convengono di realizzare azioni di sostegno volte a promuovere e ad attrarre gli investimenti al fine di identificare nuove possibilità e favorirne la realizzazione.

Tali azioni comprenderanno:

- a) seminari, esposizioni e missioni di imprenditori;
- b) formazione degli operatori economici per l'elaborazione di progetti di investimento;
- c) assistenza tecnica necessaria per la realizzazione di investimenti comuni;
- d) realizzazioni nell'ambito del programma «European Community Investment Partners» (ECIP).

3. Le forme di cooperazione potranno comprendere enti privati, pubblici, nazionali e multilaterali, compresi gli istituti finanziari a vocazione regionale, sia centroamericani che comunitari.

*Articolo 9***Cooperazione fra gli istituti finanziari**

Le parti contraenti si adopereranno per favorire, in funzione delle proprie necessità e nell'ambito dei rispettivi programmi e delle rispettive legislazioni, la cooperazione tra gli istituti finanziari mediante azioni che favoriscano:

- lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori di reciproco interesse. Tale forma di cooperazione si realizzerà, in particolare, attraverso l'organizzazione di seminari, conferenze e laboratori;
- lo scambio di esperti;
- la realizzazione di attività di assistenza tecnica;
- lo scambio di informazioni di carattere statistico e metodologico.

*Articolo 10***Cooperazione scientifica e tecnologica**

1. Le parti contraenti, tenendo conto dei reciproci interessi e degli obiettivi delle rispettive politiche scientifiche, si impegnano a sviluppare una cooperazione scientifica e tecnologica destinata in particolare a:

- favorire lo scambio di scienziati fra la Comunità europea e l'America centrale;
- stabilire più strette relazioni tra le comunità scientifiche e tecnologiche delle parti, tenendo conto dei centri di ricerca esistenti in entrambe le regioni;
- favorire il trasferimento di tecnologia in base al reciproco interesse;
- svolgere azioni volte al raggiungimento degli obiettivi dei programmi di ricerca che rivestano un interesse per entrambe le regioni;
- rafforzare la capacità di ricerca dei paesi centroamericani, favorendo le azioni tra i centri di ricerca tecnico-scientifica, nonché il progresso della ricerca tecnica e applicata;
- offrire possibilità di cooperazione economica, industriale e commerciale.

2. Per lo sviluppo della cooperazione scientifica e tecnologica le parti convengono di definire congiuntamente i campi della loro cooperazione, tenendo conto delle necessità di sviluppo dei settori produttivi dell'America centrale, senza escluderne a priori alcuno.

Tra di essi figurano in particolare:

- lo sviluppo e la gestione delle politiche in materia di scienza e tecnologia;

- la protezione e il miglioramento dell'ambiente, in particolare la protezione e il rinnovamento delle foreste umide e delle zone agricole di frontiera;
- l'energia rinnovabile e l'utilizzazione razionale delle risorse naturali;
- l'agricoltura tropicale, l'agroindustria e la pesca;
- la salute, la nutrizione e la previdenza sociale in genere, nonché le malattie tropicali in particolare;
- altri settori, quali gli alloggi, l'urbanistica, la pianificazione e lo sviluppo, i trasporti e le comunicazioni;
- l'integrazione e la cooperazione regionale in materia di scienza e tecnologia;
- la biotecnologia applicata alla medicina e all'agricoltura;
- la realizzazione di studi tassonomici della flora e della fauna autoctone, volti all'elaborazione di un inventario biologico applicabile alla medicina, all'agricoltura ecc.

3. Le parti contraenti faciliteranno e favoriranno le azioni volte al raggiungimento degli obiettivi della loro cooperazione e, in particolare:

- la realizzazione di progetti di ricerca comune in materia scientifica e tecnologica da parte di centri di ricerca e altre istituzioni competenti, sia pubbliche che private, delle due parti;
- la formazione ad adeguato livello di professionisti centroamericani che si occupino della ricerca e dello sviluppo, in particolare attraverso seminari, corsi e conferenze in centri europei, scambio di specialisti e tecnici, concessione di borse di studio di specializzazione e tirocini;
- lo scambio di informazioni scientifiche, in particolare mediante l'organizzazione congiunta di seminari, laboratori, riunioni di lavoro e congressi che riuniscano scienziati di alto livello delle parti contraenti;
- la diffusione di informazioni e conoscenze scientifiche e tecnologiche.

*Articolo 11***Cooperazione in materia di norme**

Fatti salvi i rispettivi obblighi internazionali, le parti contraenti, nell'ambito delle proprie competenze e conformemente alla rispettiva legislazione, adotteranno misure volte a ridurre le differenze esistenti in materia di metrologia, normalizzazione e certificazione promuovendo l'uso di norme e sistemi di certificazione compatibili. A tal fine favoriranno, in particolare:

- i contatti fra esperti e l'assistenza tecnica, al fine di facilitare lo scambio di informazioni e gli studi sulla metrologia, la normalizzazione, il controllo, la promozione e la certificazione della qualità, nonché lo sviluppo dell'assistenza tecnica in tale settore;
- la promozione di scambi e contatti fra organismi e istituzioni specializzati in tali materie;
- lo sviluppo di azioni volte al reciproco riconoscimento dei sistemi e delle norme di certificazione della qualità;
- l'organizzazione di riunioni di consultazione nei relativi settori.

Articolo 12

Proprietà intellettuale e industriale

1. Le parti contraenti, nel rispetto delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari, nonché delle rispettive politiche, si impegnano ad assicurare un'adeguata ed effettiva protezione dei diritti di proprietà intellettuale e industriale, comprese le denominazioni geografiche e d'origine, rafforzando, se necessario, tale protezione.
2. I paesi dell'America centrale, nei limiti delle loro possibilità, sottoscriveranno le convenzioni internazionali relative alla proprietà intellettuale e industriale.

Articolo 13

Cooperazione nel settore minerario

Tenendo in considerazione gli aspetti relativi alla protezione ambientale, le parti contraenti convengono di promuovere la cooperazione volta allo sviluppo del settore minerario.

La cooperazione si stabilirà soprattutto attraverso la realizzazione di azioni destinate a:

- stimolare le imprese di entrambe le parti a partecipare alla prospezione, all'esplorazione, allo sfruttamento e alla redditività delle rispettive risorse minerarie;
- creare attività che favoriscano le piccole e medie industrie nel settore minerario;
- scambiare le esperienze e la tecnologia relative alla prospezione, all'esplorazione e allo sfruttamento delle risorse minerarie e realizzare ricerche congiunte per promuovere le possibilità di sviluppo tecnologico del settore.

Articolo 14

Cooperazione in materia energetica

Le parti contraenti riconoscono l'importanza del settore energetico per lo sviluppo economico e sociale e intendono rafforzare la cooperazione, in particolare in materia

di pianificazione energetica, risparmio e utilizzazione razionale dell'energia, nonché la ricerca di nuove fonti energetiche. Tale rafforzamento terrà conto anche degli aspetti ambientali.

Per raggiungere tali obiettivi, le parti contraenti decidono di favorire:

- la realizzazione di studi e ricerche congiunte;
- la valutazione del potenziale energetico utilizzabile rappresentato dalle risorse alternative, nonché l'applicazione di tecnologie per il risparmio dell'energia nei processi produttivi;
- i contatti continui tra i responsabili del settore della pianificazione energetica;
- la realizzazione di programmi e progetti congiunti in materia.

Articolo 15

Cooperazione nel settore dei trasporti

Riconoscendo l'importanza dei trasporti per lo sviluppo economico e per l'intensificazione degli scambi commerciali, le parti contraenti si adopereranno per adottare le misure necessarie per realizzare la cooperazione nei vari modi di trasporto.

Essa riguarderà in particolare:

- gli scambi di informazioni sulle rispettive politiche e sui temi di reciproco interesse;
- i programmi di formazione economica, giuridica e tecnica destinati agli operatori economici e ai responsabili delle amministrazioni pubbliche;
- l'assistenza, in particolare nei programmi di modernizzazione delle infrastrutture.

Articolo 16

Cooperazione nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni

1. Le parti contraenti, conscie del fatto che le tecnologie dell'informazione e le telecomunicazioni rivestono una particolare importanza per lo sviluppo economico e sociale, si dichiarano disposte a favorire la cooperazione nei settori di comune interesse, in particolare per quanto riguarda:

- l'incentivazione degli investimenti, compresi quelli comuni;
- la normalizzazione, le prove di conformità e la certificazione;

- i sistemi telefonici rurali e mobili, nonché le comunicazioni terrestri e spaziali, quali le reti di trasporto, i satelliti, le fibre ottiche, le reti digitali di servizio integrati (RDSI) e la trasmissione dei dati;
- l'elettronica e la microelettronica;
- l'informatizzazione e l'automazione;
- la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni.

2. Tale cooperazione si realizzerà, in particolare, mediante:

- la promozione di progetti comuni in materia di ricerca e sviluppo, nonché la creazione di reti d'informazione e di banche di dati e l'accesso a quelle già esistenti;
- la collaborazione fra esperti;
- le perizie, gli studi e gli scambi di informazioni;
- la formazione del personale scientifico e tecnico;
- la definizione e la realizzazione di progetti di comune interesse.

Articolo 17

Cooperazione nel settore turistico

Le parti contraenti, conformemente alla rispettiva legislazione, daranno il loro sostegno alla cooperazione nel settore turistico dell'America centrale con azioni specifiche quali:

- lo scambio di informazioni e gli studi sui futuri sviluppi turistici;
- l'assistenza in materia statistica e informatica;
- le azioni di formazione;
- l'organizzazione di manifestazioni e la partecipazione a fiere volte a promuovere la regione centroamericana;
- la promozione di investimenti comuni e che consentano l'espansione del turismo.

Articolo 18

Cooperazione nel settore ambientale

Le parti manifestano la volontà di instaurare una stretta cooperazione in materia di protezione, conservazione, miglioramento e gestione dell'ambiente, destinata, in particolare, ad affrontare i problemi dell'inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria, dell'erosione, della desertificazione, della deforestazione e dell'eccessivo sfruttamento delle risorse naturali, della concentrazione urbana, nonché della conservazione produttiva della flora e della fauna selvatica e marina, evitandone l'irrazionale sfruttamento e il commercio, soprattutto quando si tratti di specie protette.

A tal fine le parti di adopereranno per realizzare azioni congiunte destinate in particolare a:

- creare e rafforzare le competenti strutture centroamericane sia pubbliche che private;
- favorire l'educazione ambientale a tutti i livelli e diffondere ampiamente le conoscenze e le soluzioni dei problemi ambientali per sensibilizzare l'opinione pubblica;
- realizzare studi e progetti, nonché fornire assistenza tecnica;
- organizzare incontri, seminari, laboratori, conferenze, scambi di tecnici e di funzionari specializzati nel settore;
- scambiare informazioni ed esperienze;
- realizzare studi e ricerche per la realizzazione di programmi e progetti congiunti volti alla prevenzione e al controllo delle calamità naturali;
- promuovere lo sviluppo e l'uso economico alternativo delle zone protette rispettando le caratteristiche delle medesime.

Articolo 19

Cooperazione nell'ambito della diversità biologica

Le parti contraenti si adopereranno per stabilire una cooperazione volta a preservare la diversità biologica. Tale cooperazione dovrebbe tener conto dei criteri di utilità socioeconomica, della conservazione dell'ambiente e degli interessi delle popolazioni indigene.

Articolo 20

Cooperazione allo sviluppo

Allo scopo di rendere più efficaci i settori di cooperazione indicati in appresso, le parti contraenti cercheranno di elaborare una programmazione pluriennale.

Inoltre le parti riconoscono che la volontà di contribuire ad uno sviluppo più controllato e sostenibile fa sì che, da una parte, si dia la priorità ai progetti di sviluppo volti a soddisfare le necessità di base delle popolazioni meno favorite dei paesi centroamericani, nonché al ruolo della donna in tale processo e, dall'altra, si considerino i problemi ambientali come strettamente connessi alla dinamica dello sviluppo.

La cooperazione comprenderà, in particolare, le azioni destinate a combattere l'estrema povertà, ad attenuare l'impatto dei programmi di aggiustamento strutturale e a promuovere l'occupazione, favorendo gli interventi che si riflettano sulla struttura economica e tenendo conto dei problemi macroeconomici e settoriali, nonché quelli legati allo sviluppo istituzionale.

Tale cooperazione si realizzerà, quanto più possibile, in stretto coordinamento con gli Stati membri.

Articolo 21

Cooperazione nei settori agrario, forestale e rurale

Le parti convengono di stabilire una cooperazione nei settori agro-zootecnico, forestale, agroindustriale, agroalimentare e dei prodotti tropicali, al fine di elevare i livelli di sviluppo.

A tal fine si impegnano ad esaminare, in spirito di cooperazione e buona volontà e tenendo conto delle rispettive norme in materia:

- le possibilità di sviluppare gli scambi di prodotti del settore agro-zootecnico, nonché i prodotti forestali, agroindustriali e tropicali;
- le misure sanitarie, fitosanitarie, veterinarie e ambientali al fine di eliminare gli eventuali ostacoli al commercio esistenti al riguardo.

Parimenti, nel rispetto dei principi dello sviluppo sostenibile, le parti prenderanno iniziative che favoriscano la cooperazione per quanto riguarda:

- lo sviluppo del settore agricolo;
- la protezione e lo sviluppo durevole del suolo, delle acque, delle foreste, della flora e della fauna;
- l'ambiente agricolo e rurale;
- la formazione delle risorse umane, nei settori comprendenti le nuove tecniche agro-zootecniche e forestali, nonché la gestione aziendale;
- gli scambi e i contatti fra tecnici, produttori e istituzioni di entrambe le parti, al fine di stimolare e facilitare le transazioni commerciali e gli investimenti;
- la ricerca agronomica;
- il potenziamento e il collegamento delle banche di dati e delle statistiche sull'agricoltura, l'allevamento e le foreste.

Articolo 22

Cooperazione in materia di pesca

Le parti contraenti convengono di rafforzare e sviluppare la cooperazione nel settore della pesca, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle risorse, la pesca artigianale e l'acquacoltura con iniziative quali:

- l'elaborazione e la realizzazione di programmi e progetti specifici di carattere economico, commerciale e tecnico-scientifico;
- la promozione della partecipazione congiunta del settore allo sviluppo della pesca.

Articolo 23

Cooperazione nel settore sanitario

Le parti contraenti convengono di cooperare allo scopo di migliorare il livello della salute pubblica, in particolare nelle fasce di popolazione meno favorite, con particolare attenzione per i gruppi a rischio.

A tale scopo le parti si adopereranno per sviluppare la ricerca congiunta, il trasferimento di tecnologia, lo scambio di esperienze e l'assistenza tecnica, comprese, in particolare, le azioni relative:

- alla gestione e all'amministrazione dei servizi competenti, segnatamente quelli che forniscono l'assistenza sanitaria di base;
- allo sviluppo di programmi di istruzione e formazione professionale nel settore sanitario;
- ai programmi e ai progetti volti a migliorare le condizioni sanitarie (in particolare allo scopo di prevenire le infezioni e le malattie endemiche) e il benessere sociale nelle aree urbane e rurali;
- alla formazione del personale sanitario di base;
- alla prevenzione e alla cura della sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS);
- alla cura delle madri e dei bambini, nonché alla pianificazione familiare;
- alla prevenzione e alla cura del colera.

Articolo 24

Cooperazione in materia di sviluppo sociale

1. Le parti contraenti, nei limiti delle proprie competenze e conformemente alla rispettiva legislazione, instaureranno un'ampia collaborazione per consolidare lo sviluppo sociale, in particolare migliorando le condizioni di vita delle fasce di popolazione più povere dei paesi dell'America centrale.

2. Le misure e le azioni destinate al conseguimento di tali obiettivi comprenderanno il sostegno, soprattutto sotto forma di assistenza tecnica, ai seguenti settori:

- protezione dell'infanzia;
- promozione del ruolo della donna;
- trasformazione dell'economia sommersa in economia formale;
- programmi di educazione e assistenza per i giovani in condizioni particolarmente difficili;
- azioni destinate ad attenuare l'impatto sociale dei programmi di adeguamento strutturale, soprattutto attraverso iniziative volte a favorire la creazione di posti di lavoro;
- gestione dei servizi sociali;
- miglioramento delle condizioni igieniche e di abitabilità nelle aree urbane e rurali.

*Articolo 25***Cooperazioni nella lotta contro la droga**

Le parti contraenti si impegnano, conformemente alle rispettive competenze, a coordinare e intensificare le iniziative volte a prevenire, ridurre ed eliminare la produzione, la distribuzione e il consumo illeciti di droghe, sostanze stupefacenti e psicotrope, tenendo conto dei lavori svolti in materia dagli organismi regionali e internazionali.

Tale cooperazione che si avvarrà degli organismi competenti nel settore, comprenderà:

- progetti di formazione, educazione, cura, disintossicazione e riabilitazione dei tossicodipendenti;
- programmi di prevenzione dell'uso illecito di droghe;
- programmi di ricerca;
- misure destinate a favorire lo sviluppo alternativo, compresa, in particolare, la sostituzione delle colture;
- scambio di informazioni, comprese misure in materia di riciclo del denaro;
- programmi di controllo del commercio di precursori, prodotti chimici e sostanze psicotrope.

Le parti contraenti potranno stabilire, di comune accordo, altre sfere d'azione.

*Articolo 26***Cooperazione in materia di aiuto ai profughi, agli sfollati e ai rimpatriati**

Le parti ribadiscono la volontà di continuare ad offrire un'ampia collaborazione per facilitare il reinserimento nella vita produttiva dei gruppi di profughi, di sfollati e di rimpatriati centroamericani mediante:

- il sostegno alla preparazione di azioni di cooperazione in collegamento con i paesi beneficiari e con la Conferenza internazionale per i profughi centroamericani (CIREFCA);
- la realizzazione di progetti specifici con le associazioni interessate: ACNUR, organismi governativi dei paesi beneficiari e associazioni non governative di riconosciuto prestigio di entrambe le regioni.

*Articolo 27***Cooperazione in materia di consolidamento del processo democratico in America centrale**

Le parti contraenti convengono di sostenere le istituzioni e il processo democratici in America centrale, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il controllo di elezioni libere e trasparenti, il consolidamento dello Stato

di diritto, il rispetto dei diritti umani e la partecipazione dell'intera popolazione, senza alcuna discriminazione.

Per conseguire tali obiettivi le parti svolgeranno le seguenti attività:

- applicazione e realizzazione del programma pluriennale di promozione dei diritti umani, approvato a Lisbona nel febbraio 1992;
- elaborazione e realizzazione di altri progetti specifici destinati a sostenere le istituzioni democratiche in America centrale.

*Articolo 28***Cooperazione in materia di integrazione regionale**

Le parti contraenti favoriranno le iniziative destinate a sviluppare l'integrazione regionale centroamericana.

Si darà la precedenza, in particolare, alle azioni destinate:

- all'assistenza tecnica relativa agli aspetti tecnici e pratici dell'integrazione;
- alla promozione del commercio subregionale e interregionale;
- allo sviluppo della cooperazione ambientale regionale;
- al rafforzamento delle istituzioni regionali e al sostegno per la realizzazione di politiche e attività comuni;
- all'incentivazione dello sviluppo delle comunicazioni regionali.

*Articolo 29***Cooperazione nel settore della pubblica amministrazione**

Le parti contraenti convengono di instaurare una cooperazione in materia di amministrazione e organizzazione istituzionale, compreso il settore giudiziario.

Per raggiungere tali obiettivi si prenderanno iniziative destinate a promuovere, in particolare, lo scambio di informazioni e i corsi di formazione dei funzionari e impiegati delle amministrazioni nazionali per aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione.

Detta cooperazione si svolgerà avvalendosi delle istituzioni comunitarie e centroamericane esistenti.

*Articolo 30***Cooperazione in materia di informazione, comunicazione e cultura**

Le parti contraenti convengono di prendere iniziative comuni nel settore dell'informazione e della comunicazione per diffondere e promuovere la conoscenza della

Comunità europea e dei suoi obiettivi, nonché dei paesi dell'America centrale ed esortare gli Stati membri della Comunità e gli Stati centroamericani a rafforzare i loro legami culturali.

Tali azioni riguarderanno in particolare:

- gli scambi di adeguate informazioni sui temi di reciproco interesse nei settori della cultura e dell'informazione;
- la promozione di manifestazioni di carattere culturale e di scambi culturali, segnatamente in ambito universitario;
- l'elaborazione di studi preparatori e l'assistenza tecnica per la conservazione del patrimonio culturale.

Articolo 31

Cooperazione in materia di formazione

Allo scopo di migliorare la formazione delle risorse umane nella regione centroamericana, si rafforzerà la cooperazione nelle materie di comune interesse, tenendo conto delle nuove tecnologie del settore.

Detta cooperazione potrà essere realizzata mediante:

- azioni destinate a migliorare la formazione di dirigenti, tecnici, professionisti e operai qualificati;
- azioni aventi un forte effetto moltiplicatore, di formazione di divulgatori e di quadri tecnici che abbiano funzioni di responsabilità nelle imprese pubbliche e private, nell'amministrazione, nei servizi pubblici e nei servizi di organizzazione economica;
- programmi concreti di scambio di esperti, di conoscenze e di tecniche tra gli istituti di formazione dei paesi centroamericani ed europei, in particolare nel settore tecnico, scientifico e professionale;
- programmi di alfabetizzazione nell'ambito di progetti sanitari e di sviluppo sociale.

Articolo 32

Mezzi per la realizzazione della cooperazione

1. Le parti contraenti si impegnano a mettere a disposizione, nei limiti delle loro possibilità e utilizzando le rispettive procedure, i mezzi adeguati per la realizzazione degli obiettivi della cooperazione prevista dal presente accordo, ivi compresi i mezzi finanziari. In tale contesto si procederà, ogniqualvolta sarà possibile, ad una programmazione pluriennale e alla fissazione delle priorità,

tenendo conto delle necessità e del livello di sviluppo dei paesi centroamericani.

2. Per facilitare la cooperazione prevista nel presente accordo, i paesi centroamericani concedono agli esperti della Comunità le garanzie e le facilitazioni necessarie per lo svolgimento della loro missione.

Articolo 33

Commissione mista

1. Le parti contraenti convengono di mantenere la Commissione mista istituita dall'accordo di cooperazione firmato nel 1985. Detta commissione sarà composta da rappresentanti della Comunità e dei paesi centroamericani, assistiti da rappresentanti degli organi di integrazione centroamericana.

2. I compiti della Commissione mista saranno i seguenti:

- vigilare sul buon funzionamento dell'accordo;
- coordinare le attività, le azioni concrete ed i progetti relativi agli obiettivi del presente accordo e proporre i mezzi necessari per la loro realizzazione;
- esaminare e seguire l'evoluzione degli scambi e della cooperazione fra le parti;
- formulare tutte le raccomandazioni necessarie per favorire l'espansione degli scambi, nonché l'intensificazione e la diversificazione della cooperazione;
- cercare i mezzi adeguati per prevenire le difficoltà che possono sorgere in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo.

3. L'ordine del giorno delle riunioni della Commissione mista sarà stabilito di comune accordo. La Commissione mista stabilirà le disposizioni relative alla frequenza e al luogo delle riunioni, alla presidenza ed alle altre questioni che possano sorgere. Esso stabilirà, all'occorrenza, la creazione di sottocommissioni.

Articolo 34

Altri accordi

1. Fatte salve le disposizioni dei trattati che istituiscono le Comunità europee, il presente accordo, come pure ogni misura adottata in virtù di esso, non pregiudica in alcun modo le competenze degli Stati membri delle Comunità per quanto riguarda l'adozione di misure bilaterali con i paesi dell'America centrale nell'ambito della cooperazione economica e la conclusione, se del caso, di nuovi accordi di cooperazione economica con i paesi centroamericani.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 relative alla cooperazione economica, le disposizioni del presente accordo sostituiscono quelle degli accordi firmati tra gli Stati membri delle Comunità e i paesi centroamericani che siano incompatibili con esse ovvero analoghe alle medesime.

Articolo 35

Clausola di applicazione territoriale dell'accordo

Il presente accordo di applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, ai territori dei sei Stati centroamericani firmatari dell'accordo.

Articolo 36

Allegati

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Articolo 37

Entrata in vigore e tacito rinnovo

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti contraenti si siano notificate l'avvenuto espletamento delle procedure neces-

sarie a tal fine. Esso resta in vigore per un periodo di cinque anni. Esso è rinnovato tacitamente per periodi di un anno se nessuna delle parti contraenti lo denuncia per iscritto all'altra parte sei mesi prima della scadenza.

Se la denuncia dovesse provenire da uno dei paesi centroamericani essa non pregiudicherebbe la validità dell'accordo per le altre parti contraenti.

Articolo 38

Testi facenti fede

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, tedesca e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.


Articolo 39

Clausola evolutiva

1. Le parti contraenti potranno sviluppare e migliorare di concerto il presente accordo al fine di intensificare la cooperazione e completarla con accordi relativi a settori ed attività specifiche.

2. Nell'ambito dell'applicazione del presente accordo, ciascuna parte contraente potrà formulare proposte volte ad ampliare la reciproca cooperazione, tenendo conto dell'esperienza acquisita nell'esecuzione dell'accordo.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas
For Rådet for De Europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
Pelo Conselho das Comunidades Europeias




Por el Gobierno de la República de Costa Rica



Por el Gobierno de la República de El Salvador



Por el Gobierno de la República de Guatemala



Por el Gobierno de la República de Honduras

A handwritten signature in black ink, reading "Manuel Luis Pazato". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.

Por el Gobierno de la República de Nicaragua

A handwritten signature in black ink, appearing to be "E. Real". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.

Por el Gobierno de la República de Panamá

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. L. Varela". The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal line.

*ALLEGATO***SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AI TRASPORTI MARITTIMI***Lettera n. 1*

Signor

Le sarei grato se volesse confermarmi quanto segue:

in occasione della firma dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e le repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama le parti si sono impegnate a trattare in modo adeguato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare quando possano insorgere ostacoli per lo sviluppo degli scambi. A tale riguardo si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio della libera e leale concorrenza su base commerciale.

Si è convenuto altresì che tali questioni costituiranno parte del lavoro della commissione mista.

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per il Consiglio delle Comunità europee

Lettera n. 2

Signor

mi prego di comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe quanto segue:

«In occasione della firma dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e le repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama le parti si sono impegnate a trattare in modo adeguato le questioni relative al funzionamento dei trasporti marittimi, in particolare quando possano insorgere ostacoli per lo sviluppo degli scambi. A tale riguardo si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti rispettando il principio della libera e leale concorrenza su base commerciale.

Si è convenuto altresì che tali questioni costituiranno parte del lavoro della commissione mista.»

Voglia accettare, Signor, l'espressione della mia profonda stima.

Per l'America centrale

DICHIARAZIONE DELL'AMERICA CENTRALE RELATIVA ALL'ARTICOLO 8

I paesi centroamericani si dichiarano disponibili ad avviare, su richiesta di un qualsivoglia Stato membro della Comunità economica europea, colloqui volti a concludere accordi bilaterali per la protezione e la promozione degli investimenti.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALL'ARTICOLO 32

La Comunità ribadisce l'intenzione di prestare assistenza in via prioritaria ai progetti di carattere regionale e si dichiara disposta ad intensificare tale cooperazione sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. I contributi finanziari mobilitati a tale scopo corrisponderanno agli obiettivi ampliati del presente accordo, nonché al notevole aumento delle risorse previste dagli orientamenti relativi alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo dell'America latina e dell'Asia per gli anni novanta; detti contributi saranno compresi negli stanziamenti di bilancio.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELLA COMUNITÀ RELATIVA ALLE SPECIALI CONCESSIONI ACCORDATE ALL'AMERICA CENTRALE DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/91 DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 1991

La Comunità dichiara la sua disponibilità a:

- a) studiare gli effetti delle speciali concessioni, accordate nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate, sui paesi centroamericani e sugli altri paesi in via di sviluppo;
- b) proseguire il dialogo in materia con i paesi centroamericani;
- c) dare mandato alla Commissione affinché proceda, al termine del periodo di validità stabilito per la concessione di dette preferenze (1994), ad una valutazione della situazione, in particolare alla luce dell'evoluzione delle condizioni di cui si è tenuto conto per la concessione delle preferenze in questione.

DICHIARAZIONE UNILATERALE DELL'AMERICA CENTRALE RELATIVA ALLE SPECIALI CONCESSIONI ACCORDATE ALLA MEDESIMA DAL REGOLAMENTO (CEE) N. 3900/91 DEL CONSIGLIO, DEL 16 DICEMBRE 1991

La parte centroamericana dichiara di considerare prioritario il trattamento preferenziale concesso dalla Comunità europea nell'ambito del sistema delle preferenze generalizzate.

Tale trattamento riveste particolare importanza per l'America centrale come sostegno al processo di pace, al consolidamento democratico e alla ricostruzione nazionale della regione, nonché agli sforzi che si stanno compiendo affinché le fragili economie, la società e le istituzioni centroamericane non siano toccate dai problemi connessi alla droga.

Informazione concernente l'entrata in vigore dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità economica europea e le Repubbliche di Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua e Panama

Lo scambio degli strumenti di notifica dell'espletamento delle procedure necessarie all'entrata in vigore del suddetto accordo, firmato a San Salvador, il 22 febbraio 1993, ha avuto luogo il 24 febbraio 1999; l'accordo entrerà quindi in vigore, conformemente all'articolo 37, il 1° marzo 1999.

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1998

concernente aiuti già concessi e da concedersi da parte dell'Italia a favore di Keller SpA e Keller Meccanica SpA

[notificata con il numero C(1998) 2047]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/195/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato le parti interessate a presentarle le loro osservazioni, in conformità degli articoli suddetti,

considerando:

I

Con lettere rispettivamente del 12 aprile 1996 e del 2 maggio 1996 il governo italiano ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere garanzie del tesoro dello Stato ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979 a favore delle società Keller SpA e Keller Meccanica SpA, entrambe dichiarate insolventi e in amministrazione straordinaria dal 1994.

Le due società facevano parte del gruppo Keller, operante nel settore della costruzione di materiale rotabile ferroviario. La Keller SpA, che era la capogruppo, ha sede legale in Sicilia ed utilizza un organico di 294 unità. La società Keller Meccanica SpA, controllata da Keller SpA, ha sede legale in Sardegna e conta 319 dipendenti.

A norma della legge n. 95 del 1979 era stato nominato un commissario straordinario responsabile dell'elaborazione di programmi di risanamento per entrambe le imprese, programmi che sono stati autorizzati con decreto ministe-

riale il 22 dicembre 1994 e che prevedevano, tra l'altro, il completamento delle commesse già acquisite quale mezzo per ripristinare la redditività delle due società nella prospettiva del loro trasferimento ad un acquirente o, diversamente, della loro liquidazione. L'attuazione di tali piani è stata ritardata da difficoltà inerenti al reperimento dei finanziamenti necessari.

Tra i finanziamenti ottenuti, Keller SpA ha fruito di un mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL erogato dalla Irfis-Mediocredito della Sicilia e Keller Meccanica SpA di un mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL erogato dalla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA. Entrambi i mutui sono stati concessi ad un tasso d'interesse inferiore al corrispondente tasso di riferimento per l'Italia (11,35 % per il 1995).

II

Il 10 febbraio 1997, viste le informazioni inadeguate fornite dalle autorità italiane e dei seri dubbi sollevati dalle misure notificate, la Commissione ha deciso di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, in relazione:

- al mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL erogato dalla Irfis-Mediocredito della Sicilia SpA a Keller SpA al tasso d'interesse annuo del 4 %;
- al mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL erogato dalla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA a Keller Meccanica SpA al tasso d'interesse annuo del 5 %;

— alla proposta di concessione di garanzie del tesoro dello Stato ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979 in favore di Keller SpA e di Keller Meccanica SpA a copertura del 50 % dei summenzionati mutui agevolati.

All'epoca la Commissione non poteva considerare le misure incluse nei programmi di risanamento quali misure di ristrutturazione giacché non erano soddisfatte le condizioni previste dagli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà ⁽¹⁾, in particolare data l'assenza di un piano realizzabile, coerente e di lungo respiro atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle imprese. Inoltre sembrava che i due prestiti agevolati fossero stati concessi in violazione dell'obbligo, di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, di comunicare alla Commissione i progetti diretti a istituire o a modificare aiuti.

III

La Commissione, con lettera del 5 marzo 1997 ha informato le autorità italiane della decisione di avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, nei confronti delle suddette misure. Copia della lettera è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* il 7 maggio 1997 ⁽²⁾. Nell'ambito della procedura alla Commissione non è pervenuta alcuna osservazione da parte di terzi.

Il 19 maggio 1997 le autorità italiane hanno risposto all'avvio della procedura precisando che:

- per quanto riguarda l'aiuto a Keller SpA, la Regione siciliana ha risposto che il mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL, erogato il 22 aprile 1996, era stato concesso ai sensi della legge regionale n. 25/1993, un regime di aiuti approvato dalla Commissione. Tale legge, notificata alla Commissione il 14 marzo 1995, era stata successivamente modificata dalla legge regionale n. 20/1995 che aveva esteso i benefici del regime del 1993 ad imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria. Contrariamente a quanto indicato dalla Commissione nell'avvio della procedura, il mutuo non era quindi stato concesso nel quadro della legge regionale n. 20/1995, bensì della precedente legge regionale n. 25/1993. Le autorità siciliane hanno anche comunicato la loro intenzione di non concedere garanzie di Stato a Keller SpA.
- Per quanto concerne l'aiuto a Keller Meccanica SpA, la Regione Sardegna ha sostenuto che il mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL era stato concesso ai sensi della legge regionale n. 66/1976, un altro regime di aiuti approvato dalla Commissione, che era stato successivamente modificato per aggiornarne i parametri, risalenti al 1976, alle condizioni economiche

attuali. Le autorità sarde non hanno fatto alcun riferimento alla garanzia di Stato prevista per Keller Meccanica SpA.

- Inoltre, le autorità italiane e le autorità sarde hanno spiegato che i piani di ristrutturazione riguardavano unicamente il periodo di quattro anni accordato per la continuazione dell'attività d'impresa ai sensi della legge n. 95/1979. Pertanto la finalità di tali piani era limitata al completamento delle commesse esistenti ed alla vendita delle imprese a terzi, al termine di tale periodo, oppure alla loro liquidazione.

Il 23 giugno 1997 si è svolta una riunione con le autorità sarde le quali hanno sottolineato l'inesistenza de facto di legami tra Keller Meccanica SpA e Keller SpA. Quanto al mutuo agevolato accordato nel quadro della legge regionale n. 66/1976 a Keller Meccanica SpA, le autorità in questione hanno ribadito che le condizioni in base alle quali la Commissione nel 1985 aveva autorizzato il regime di aiuti del 1976 erano state aggiornate in conformità alla definizione di PMI fornita dalla stessa Commissione nella «Disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese» ⁽³⁾.

Nel corso della riunione le autorità sarde si sono impegnate a notificare gli emendamenti apportati alla legge regionale n. 66/1976 e a presentare un piano di ristrutturazione per Keller Meccanica SpA. Esse hanno accennato alla possibilità di non concedere la garanzia di Stato a Keller Meccanica SpA.

Il 27 gennaio 1998, dopo vari solleciti della Commissione, le autorità italiane hanno inviato ulteriori informazioni sulle due società, in particolare esse hanno confermato che le garanzie di Stato notificate a norma della legge n. 95/1979 non saranno concesse, che entrambe le società stanno attuando i piani di risanamento approvati nel 1994 e che, tenuto conto del fatto che la loro cessione a terzi deve essere perfezionata entro giugno 1998, è già stata avviata la procedura di vendita. Di conseguenza non ritenevano che fosse più necessario l'invio alla Commissione di nuovi piani di ristrutturazione ed hanno annunciato il ritiro della notifica concernente le garanzie di Stato ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979.

Le autorità italiane hanno accluso un documento della Regione Sardegna attestante che gli emendamenti al regime di aiuti del 1976 che copriva il mutuo concesso a Keller Meccanica SpA verranno notificati congiuntamente ad una nuova modifica che non è ancora stata approvata per motivi politici. Ciononostante esse hanno ribadito che detti emendamenti sono unicamente destinati ad aggiornare i parametri stabiliti nel regime originario del 1976. Fino ad ora non è pervenuta alcuna notifica ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE: la Commissione è stata unicamente «informata» degli emendamenti in questione con lettera datata 27 gennaio 1998.

⁽¹⁾ GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 140 del 7. 5. 1997, pag. 12.

⁽³⁾ GU C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2.

IV

A. La garanzia di Stato ai sensi della legge n. 95/1979

La proposta concessione di garanzie del tesoro italiano a favore di Keller SpA e di Keller Meccanica SpA nel quadro della legge n. 95/1979 è stata notificata alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. La Commissione ritiene che le autorità italiane abbiano soddisfatto l'obbligo sancito da detto articolo.

Con lettera datata 27 gennaio 1998 le autorità italiane hanno confermato alla Commissione che le garanzie di Stato non saranno concesse e ne hanno quindi ritirato la notifica. Pertanto la Commissione ha chiuso la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, avviata relativamente a tali garanzie.

B. Il mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL concesso a Keller SpA

Al momento dell'avvio della procedura la Commissione ha dichiarato che le autorità italiane in precedenza avevano esse stesse affermato che il mutuo era stato erogato il 22 aprile 1996 ai sensi della legge regionale n. 20/1995 con la quale la Regione siciliana ha esteso i benefici degli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 25/1993 alle imprese poste in amministrazione straordinaria. Le misure di cui agli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 25/1993 erano state approvate dalla Commissione nel 1994 (aiuto di Stato C 12/92, ex NN 113/A/93 — Italia). Poiché la legge regionale n. 20/1995 costituiva un emendamento della legge regionale n. 25/1993, la Commissione l'aveva considerata come facente parte del regime originario tuttora oggetto di esame (aiuto di Stato NN 113/A/93 — Italia).

Come si è già detto, nelle loro osservazioni all'avvio della procedura, le autorità italiane hanno sostenuto che il mutuo agevolato di 33 839 milioni di ITL concesso a Keller SpA non era stato accordato ai sensi della legge 20/1995, bensì a norma della legge regionale n. 25/1993. In realtà l'accordo tra Irfis-Mediocredito della Sicilia e l'impresa Keller SpA, già in amministrazione straordinaria, è stato firmato il 30 dicembre 1994, ossia un giorno prima della scadenza fissata dalla Commissione nella sua decisione del 1994 sul regime di aiuti regionali disposto dalla legge regionale n. 25/1993 (a sua volta recante modifica della legge regionale n. 119/1983).

Le autorità italiane sostengono che per verificare la conformità della misura in questione con il regime, si deve prendere in considerazione il momento del perfezionamento contrattuale dell'intervento che dispone il pagamento e non il momento dell'effettiva erogazione del mutuo agevolato. Tale interpretazione è stata confermata dai servizi della Commissione con lettera del 19 gennaio

1995. Di conseguenza, giacché si deve tener conto unicamente del primo di questi due momenti, è escluso che il mutuo agevolato sia stato concesso in virtù della legge regionale n. 20/1995 che all'epoca non era nemmeno stata adottata dalla Regione.

Per quanto concerne la legge regionale n. 20/1995, le autorità italiane ritengono che la legge non prevede la concessione di nuovi aiuti di Stato, ma si limita a ribadire espressamente che anche le aziende in amministrazione straordinaria possono beneficiare delle misure disposte dalla legge regionale n. 25/1993. In altri termini la legge regionale n. 20/1993 semplicemente chiarisce l'interpretazione della legge regionale n. 25/1993. Esse aggiungono che nell'ordinamento italiano non è preclusa alle aziende in amministrazione straordinaria la possibilità di ottenere nuovi finanziamenti per la gestione corrente. In particolare sia la legge regionale n. 119/1983 che la legge regionale n. 25/1993 non vietano gli interventi agevolativi a favore delle aziende in amministrazione straordinaria.

La Commissione ritiene che gli argomenti addotti dalle autorità italiane contraddicono le informazioni precedentemente trasmesse. Con lettera del 20 settembre 1996 (comunicata alla Commissione con lettera dalla Rappresentanza italiana del 12 dicembre 1996), la Regione siciliana informava che la legge regionale n. 20/1995 estendeva alle aziende in amministrazione straordinaria i benefici della legge regionale n. 25/1993. Inoltre in una lettera datata 21 aprile 1997 (trasmessa alla Commissione con lettera della Rappresentanza permanente dell'Italia datata 19 maggio 1997) la Regione siciliana scriveva che la legge regionale n. 20/1995 era volta a rendere eseguibile un'operazione precedentemente conclusa.

Ciò dimostra che la legge regionale n. 25/1993 non era applicabile alle aziende in amministrazione straordinaria ex articolo 2 bis della legge n. 95/1979. Ciò è anche confermato dal fatto che le autorità italiane hanno deciso il 14 marzo 1995 di notificare alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE, le modifiche disposte dalla legge regionale n. 25/1993.

In ogni caso la Commissione ritiene che la legge regionale n. 20/1995 non poteva essere applicata retroattivamente. La posizione della Commissione è stata comunicata dai suoi servizi alle autorità italiane con lettera del 2 maggio 1996 in cui si afferma che «la modifica introdotta dall'articolo 1 della legge regionale n. 20/1995, che prevede l'estensione dell'applicabilità di questo regime alle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria di cui alla legge n. 95/1979, costituisce al contrario una modifica di un regime esistente che, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE deve essere notificata ed approvata dalla Commissione. L'impresa Keller SpA non può quindi, per il momento, beneficiare del regime di aiuto in oggetto (legge regionale n. 20/1995)».

Concludendo, il mutuo agevolato è stato concesso a Keller SpA, già in amministrazione straordinaria, in base ad un regime che non permetteva di concederle tale aiuto. Il regime in questione aveva autorizzato l'erogazione di aiuti sotto forma di mutui agevolati fino al 30 % del prezzo contrattuale totale delle commesse già acquisite dalle imprese operanti in Sicilia. Poiché si trattava di aiuti al funzionamento, la Commissione aveva deciso di limitare la propria approvazione allo stanziamento di 50 000 milioni di ITL disponibile a quel tempo ed agli interventi da realizzarsi entro il 31 dicembre 1994.

Inoltre, il mutuo agevolato è stato accordato prima dell'adozione degli emendamenti che lo autorizzavano e prima che la Commissione potesse prendere posizione sugli stessi. L'elemento di aiuto contenuto nel mutuo agevolato è quindi da considerarsi illegale giacché è stato concesso al di fuori delle condizioni previste dal regime approvato ed in violazione dell'obbligo imposto agli Stati membri ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE di comunicare alla Commissione, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. La Commissione deve quindi considerare l'aiuto in questione alla stregua di una nuova misura individuale non coperta da quest'ultimo. Giacché la società si trova chiaramente in difficoltà e visto che le autorità italiane hanno definito la garanzia di Stato proposta su parte di questo mutuo come un aiuto alla ristrutturazione, il mutuo deve essere valutato in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

C. Il mutuo agevolato di 6 500 milioni di ITL concesso a Keller Meccanica SpA

Conclusioni analoghe a quelle di cui al punto B valgono anche per il mutuo agevolato di 6500 milioni di ITL erogato dalla Società Finanziaria Industriale Rinascita Sardegna-Sfirs SpA a favore di Keller Meccanica SpA.

Al momento dell'avvio della procedura la Commissione ha osservato che il mutuo agevolato non soddisfaceva le condizioni in base alle quali essa ha autorizzato il regime di aiuto (aiuto di Stato C 4/85 — Italia) in particolare per quanto attiene la dimensione degli eventuali beneficiari. Il regime di aiuto, come approvato dalla Commissione, stabiliva che si limitassero i beneficiari alle imprese aventi investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di ITL e un massimo di 100 dipendenti. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane prima dell'avvio della procedura, Keller Meccanica SpA aveva un organico di 319 unità per complessivi 53 466 milioni di ITL di investimenti fissi.

Nelle loro osservazioni all'avvio della procedura le autorità italiane hanno fatto presente che la Commissione aveva commesso un errore nell'individuare il parametro dimen-

sionale nel numero massimo di dipendenti. Infatti a loro avviso, nella sua approvazione delle misure predisposte dalla legge regionale n. 66/1976, la Commissione prima ha fissato l'importo massimo finanziabile per unità lavorativa (14 000 o 18 000 ECU) e poi ha adottato una base di 100 addetti per stabilire l'importo massimo finanziabile per impresa a prescindere dal numero effettivo di addetti. Inoltre la limitazione rigorosa al numero di 100 addetti quale fissata dalla Commissione sarebbe in contrasto con la sua stessa definizione di PMI (250 addetti) e di conseguenza sarebbe escluso dagli interventi agevolati in esame un numero elevato di PMI.

Le autorità italiane hanno inoltre sostenuto che quelle che la Commissione ha considerato successive modifiche del regime, che hanno reso Keller Meccanica SpA ammissibile a beneficiare di aiuti nel quadro del medesimo, erano solo un aggiornamento in rivalutazione di quei parametri (investimenti fissi e finanziamento per persona). Attualmente il parametro dimensionale originario, stabilito in 7 miliardi di ITL di impianti fissi, è divenuto inadeguato per identificare perfino una media impresa artigiana. Di conseguenza, per effetto della costante perdita del potere di acquisto della lira, i criteri sono stati prudenzialmente rivalutati. Da tener presente che tale rivalutazione è pur sempre al di sotto della svalutazione subita dalla lira nel periodo 1980-1992, calcolata dall'ISTAT al 130,6 %.

Per quanto concerne il mutuo agevolato a favore di Keller Meccanica SpA, la Commissione rileva che i criteri di ammissibilità erano stati chiaramente stabiliti nella sua decisione del 1985 (aiuto di Stato C 4/85 — Italia). La lettera inviata alle autorità italiane per informarle della decisione della Commissione stabilisce espressamente che «la Commissione ha preso atto dei limiti posti alla dimensione delle imprese beneficiarie (massimo 100 addetti e 7 miliardi di ITL di investimenti fissi)». Il limite di 100 addetti va quindi inteso come un criterio dimensionale ed un limite massimo. Anche ammesso che le autorità italiane avessero ritenuto che la decisione della Commissione non rispecchiava il significato del regime notificato, non l'hanno impugnata dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee entro il termine stabilito. La decisione è pertanto definitiva e irrevocabile.

Poiché il regime approvato non prevedeva un meccanismo di adeguamento dei parametri di aiuto e l'ammissibilità dei beneficiari, le successive modifiche apportatevi sono sostanziali e dovevano essere notificate alla Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 3, del trattato CE. Dato che tale notifica non è stata effettuata, non si può ritenere che per il mutuo agevolato già erogato a favore di Keller Meccanica SpA valga l'autorizzazione concessa

dalla Commissione a detto regime. Le informazioni fornite dalle autorità italiane non permettono un cambiamento della posizione espressa al momento dell'avvio della procedura. Il mutuo non corrisponde alle condizioni in base alle quali la Commissione ha approvato il regime di aiuto, in particolare la dimensione degli eventuali beneficiari.

Giacché è stato concesso al di fuori delle condizioni previste dal regime approvato, la Commissione deve considerare il mutuo agevolato di 6 500 milioni a favore di Keller Meccanica SpA come una nuova misura individuale non rientrante nel regime approvato. Inoltre, dato che la società chiaramente si trova in difficoltà, il mutuo deve essere valutato in base agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà.

V

L'abbuono d'interesse applicato ai mutui a favore di Keller SpA e, rispettivamente, di Keller Meccanica SpA è da considerarsi un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE.

Va aggiunto che, durante l'attuale procedura, le autorità italiane non hanno mai contestato la qualifica di aiuto attribuita all'abbuono di interesse applicato ai due mutui in questione. Dette autorità non hanno richiesto il beneficio di deroghe specifiche, limitandosi ad osservare che i due mutui agevolati sono stati concessi sulla base di regimi regionali di aiuto approvati dalla Commissione.

Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà stabiliscono che gli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà, per la loro stessa natura, falsano la concorrenza ed incidono sugli scambi fra gli Stati membri. La distorsione di concorrenza e l'incidenza sugli scambi sono confermate anche dalla situazione esistente nel settore in cui operano entrambe le società.

Il settore del materiale rotabile comprende la fabbricazione di attrezzature per le ferrovie e per il trasporto urbano su rotaia⁽¹⁾. Dopo un periodo di ristagno protrattosi dalla metà degli anni '80 fino alla fine del decennio, la domanda è cresciuta rapidamente dal 1991 fino al 1994. Sia la produzione che il consumo hanno registrato una leggera flessione nel 1994 (rispettivamente del 4,7 e dell'1,7 %) dopodiché sono crollati entrambi: la produzione del 16,5 % e il consumo del 13,9 %, situandosi a livelli inferiori a quelli del 1992.

La domanda in questo settore si concentra su un piccolo numero di clienti: società ferroviarie nazionali e regionali, società di trasporto urbano, società private di nolo e di

leasing nonché industrie dotate di materiale rotabile proprio. La domanda di materiale rotabile dipende dalle politiche in materia di infrastrutture e di trasporto di lungo periodo, che a loro volta sono influenzate dal clima politico ed economico.

Giacché il mercato è costituito da un numero piuttosto limitato di clienti con grandi progetti che si presentano di rado ed in genere durano vari anni, la concorrenza tra i fornitori è sempre estremamente intensa. Per i fabbricanti di materiale rotabile questi termini rendono critico ogni contratto. L'esperienza acquisita e le economie di scala, conseguite aggiudicandosi più contratti sono determinanti ai fini della forza di ogni successiva offerta del fabbricante in vista dell'ottenimento di un contratto.

Decenni di rapporti di interdipendenza tra ferrovie e fornitori hanno creato una capacità eccedentaria del materiale fornito che è stata soltanto parzialmente controbilanciata dall'esportazione verso paesi non UE. In passato vi sono stati pochi ordinativi transfrontalieri da parte di paesi che dispongono di fabbricanti locali di materiale rotabile, ad eccezione dei Paesi Bassi, della Spagna e, più di recente, del Regno Unito. L'accesso, a titolo individuale, di un fornitore a nuovi mercati nazionali tendenzialmente è avvenuto tramite un processo di acquisizione, la proprietà parziale o nel quadro di un consorzio.

L'applicazione della direttiva 90/531/CEE del Consiglio⁽²⁾ relativa ad appalti pubblici di servizi in mercati precedentemente esclusi, compresi i trasporti, modificata da ultimo dalla direttiva 94/22/CEE⁽³⁾, ha creato nuove possibilità commerciali per i fornitori europei dopo anni di accesso limitato ai mercati nazionali. Inoltre la tendenza verso acquisti transfrontalieri dovrebbe accentuarsi grazie alla maggiore separazione della gestione dell'infrastruttura ferroviaria dall'esercizio dei servizi di trasporto su rotaia prevista dalla direttiva 91/440/CEE del Consiglio⁽⁴⁾ sullo sviluppo delle ferrovie comunitarie.

Il commercio intracomunitario di materiale rotabile⁽⁵⁾ è stato pari a circa 1,5 miliardi di ECU nel 1993, 2,6 nel 1994, 1,4 nel 1995 e 1,2 nel 1996. La percentuale dell'Italia rispetto a queste cifre totali è stata la seguente:

	(%)			
	1993	1994	1995	1996
Importazioni	2,36	1,74	4,33	9,33
Esportazioni	14,84	4,17	6,28	10

Da notare che, secondo quanto dichiarato dalle autorità italiane, Keller SpA ha esportato materiale rotabile in Germania per 7 414 milioni di ITL nel 1991, 18 968 milioni nel 1992 e 6 820 milioni nel 1993.

⁽²⁾ GU L 297 del 29. 10. 1990, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 164 del 30. 6. 1994, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 237 del 24. 8. 1991, pag. 25.

⁽⁵⁾ Eurostat, Intra European Union Statistics.

⁽¹⁾ Panorama of EU Industry 97, European Commission.

VI

Le autorità italiane hanno definito in termini di aiuto alla ristrutturazione la garanzia di Stato proposta per una parte dei mutui agevolati in favore di Keller SpA e di Keller Meccanica SpA. Di conseguenza anche i mutui stessi devono essere considerati quali aiuti finanziari alla ristrutturazione. Anche se gli elementi di aiuto attribuiti ai due mutui agevolati dovessero essere considerati alla stregua di aiuti al salvataggio, essi non potrebbero essere autorizzati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. Infatti, non rispettano tutte le condizioni elencate in detti orientamenti, in particolare non sono stati erogati per il tempo necessario alla messa a punto del piano necessario e realizzabile di risanamento. Solamente nel caso in cui la Commissione stia ancora esaminando il piano di ristrutturazione allo scadere del periodo per il quale è stato concesso l'aiuto al salvataggio, essa potrà considerare favorevolmente un prolungamento dell'aiuto al salvataggio fino al completamento di detto esame.

Nel presente caso, l'aiuto mira a permettere alle due società di completare gli ordini esistenti. Sia i termini previsti per tale completamento (da 31 a 39 mesi) che la durata dei mutui vanno ben al di là dei sei mesi per i quali un aiuto al salvataggio è normalmente approvato. Inoltre, come verrà spiegato in prosieguo, i piani comunicati alla Commissione mirano unicamente al completamento degli ordini e non possono essere considerati quali piani di ristrutturazione in grado di ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle società.

Gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà stabiliscono che l'aiuto alla ristrutturazione, in generale, dovrebbe essere autorizzato solo in quei casi in cui si possa dimostrare che l'approvazione di aiuti alla ristrutturazione è nell'interesse della Comunità. L'autorizzazione potrà perciò essere data solo nel rispetto di criteri rigorosi e tenendo in considerazione i possibili effetti distorsivi degli aiuti.

Ai fini dell'approvazione dell'aiuto da parte della Commissione, il piano di ristrutturazione deve soddisfare tutte le condizioni generali seguenti, più precisamente deve:

- ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine entro un lasso di tempo ragionevole e sulla base di ipotesi realistiche circa le condizioni operative future. Di conseguenza l'aiuto alla ristrutturazione deve perciò essere collegato ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione completo di tutti i particolari pertinenti;
- prevenire indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto;
- essere proporzionale ai costi dei benefici della ristrutturazione;

— essere attuato pienamente. È inoltre previsto l'invio di relazioni annuali circostanziate alla Commissione.

Nella fattispecie, per quanto riguarda sia Keller SpA che Keller Meccanica SpA, le autorità italiane hanno presentato piani di risanamento volti al completamento delle commesse esistenti quale mezzo per ripristinare la redditività economico-finanziaria di entrambe le società. Inoltre non era escluso che sarebbero stati accettati nuovi ordinativi in funzione dell'ultimazione di quelli già acquisiti. Tutti gli interventi prospettati, inclusi quelli riguardanti il rinnovo degli impianti di produzione e l'ammmodernamento dei macchinari, sono finalizzati al conseguimento di tale obiettivo. Il piano finanziario presentato alla Commissione per Keller SpA prevede, ad esecuzione ultimata delle commesse, un risultato finale positivo di 1 805 milioni di ITL. Nel caso di Keller Meccanica SpA il risultato finale è previsto in 8 300 milioni di ITL.

Al momento dell'avvio della procedura, nessuna delle due società aveva nuovi ordini. La Commissione non poteva concludere che i piani di ristrutturazione predisposti per entrambe ne ripristinassero la redditività economico-finanziaria nel lungo periodo perché anche presupponendo il completamento delle commesse già acquisite, i risultati prospettati non erano sufficienti per consentire alle società di ripianare perdite pregresse.

Nelle osservazioni formulate all'avvio della procedura le autorità italiane hanno segnalato la peculiarità delle disposizioni di cui alla legge n. 95 del 1979, precisando che l'amministrazione straordinaria mira a consentire la prosecuzione delle attività dell'impresa insolvente laddove si profila possibile un suo risanamento nella prospettiva del trasferimento a terzi privati della parte attiva dell'azienda medesima nei tempi più brevi possibili. Pertanto è evidente che il programma di risanamento non può coprire un arco di tempo più lungo della durata dell'assoggettamento all'amministrazione straordinaria (massimo 4 anni). Ogni determinazione sul futuro delle due imprese oltre tale periodo dovrà essere assunta dall'eventuale acquirente privato. Inoltre le autorità sarde hanno spiegato che nel quadro dell'amministrazione straordinaria le iniziative del commissario nel caso di Keller Meccanica SpA non sono di natura strutturale, bensì sono preordinate al completamento delle commesse acquisite.

Nella loro ultima lettera, datata 27 gennaio 1998, le autorità italiane hanno informato la Commissione dell'avvio della procedura di vendita degli stabilimenti di entrambe Keller SpA e Keller Meccanica SpA aggiungendo che per effetto di questo nuovo elemento non era più necessario l'invio di piani di ristrutturazione.

Sulla base delle informazioni di cui sopra la Commissione non può modificare le sue conclusioni preliminari, ossia che il «programma di risanamento» predisposto dal Commissario straordinario per Keller SpA e Keller Meccanica SpA nel quadro della legge n. 95/1979 rappresenta soltanto un piano finanziario volto al completamento delle commesse acquisite al momento dell'applicazione della legge.

Il programma di risanamento non può essere considerato un piano di ristrutturazione quale definito negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà in quanto non configura un piano realizzabile, coerente e di lungo respiro atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine dell'impresa. Per rispondere al criterio di redditività, il piano di ristrutturazione deve essere considerato idoneo a consentire all'azienda di coprire la totalità dei suoi costi, compreso l'ammortamento e gli oneri finanziari, ed a permettere inoltre un minimo di rendimento del capitale in modo da garantire che, una volta realizzato il programma di ristrutturazione, l'impresa non avrà più bisogno di ulteriori iniezioni di aiuti di Stato e sarà in grado di affrontare la concorrenza sul mercato, facendo affidamento sulle proprie risorse.

Chiaramente ciò non si verifica nel caso di specie. La misura è destinata a mantenere in attività entrambe le imprese durante un periodo transitorio limitato, fintantoché non sarà individuato un acquirente privato. Le autorità italiane ammettono perfino che ogni iniziativa volta a garantire la redditività economico-finanziaria futura delle imprese dovrà essere assunta dal potenziale acquirente privato, una volta cessato l'assoggettamento all'amministrazione straordinaria. Si deve pertanto concludere che la prima e più importante condizione stabilita dagli orientamenti comunitari (predisporre un piano di ristrutturazione atto a ripristinare l'efficienza economico-finanziaria a lungo termine delle imprese) non è soddisfatta.

Né è rispettata la condizione relativa alla prevenzione di indebite distorsioni della concorrenza indotte dall'aiuto in quanto durante il periodo transitorio entrambe le società sono mantenute artificialmente in vita a scapito dei concorrenti non sovvenzionati operanti nel settore. Inoltre non è escluso che le due società ricevano nuovi ordinativi.

Pertanto gli elementi di aiuto contenuti nei mutui agevolati rispettivamente di 33 839 milioni di ITL concesso a Keller SpA e di 6 500 milioni di ITL concesso a Keller Meccanica SpA non possono beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), l'unica applicabile agli aiuti al salvataggio e alla ristrutturazione di imprese in difficoltà. La deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, non è applicabile in quanto l'aiuto non è volto a promuovere lo sviluppo economico di regioni ove il tenore di vita è normalmente basso.

Va precisato che se entrambe le società fossero state privatizzate al termine del periodo di quattro anni di amministrazione straordinaria, la Commissione avrebbe tratto le stesse conclusioni per i motivi già spiegati. Ciò non

avrebbe esentato la Commissione dall'adottare una posizione sulle misure prese durante il periodo transitorio dell'amministrazione straordinaria che devono essere valutate di per sé, indipendentemente da una potenziale cessione.

Neppure il fatto che entrambe le società siano assoggettate all'amministrazione straordinaria modifica le conclusioni della Commissione. In un caso precedente di aiuti di Stato [aiuto di Stato C 8/96 Ferdofin Srl ⁽¹⁾], la Commissione ha considerato che le misure di aiuto concesse a norma della legge n. 95/1979 a Ferdofin costituivano aiuti di Stati giacché le misure adottate in base alla legge succitata non sono destinate a tutte le società ma soltanto alle più grandi (più di 300 dipendenti) e la procedura stessa dipende dalla discrezionalità della pubblica amministrazione. La Commissione, in assenza di un autentico piano di ristrutturazione, ha chiuso il caso ordinando il recupero dell'aiuto concesso dalle autorità italiane a favore di Ferdofin. Coerentemente a tale decisione, casi come il presente, che presentano caratteristiche analoghe non possono indurre la Commissione ad adottare una posizione diversa.

VII

Gli elementi di aiuto possono essere calcolati come la differenza tra i tassi d'interesse applicati alle società e il tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali in Italia nel 1995, ossia l'11,35 %. Ne risulta un elemento di aiuto di 4 288 milioni di ITL per il mutuo agevolato concesso a Keller SpA e un elemento di aiuto di 903 milioni di ITL per il mutuo agevolato concesso a Keller Meccanica SpA.

Si deve pertanto concludere che gli abbuoni d'interesse ammontanti rispettivamente a 4 288 milioni di ITL nel caso del mutuo agevolato concesso a Keller SpA e a 903 milioni di ITL per il mutuo agevolato concesso a Keller Meccanica SpA sono da dichiararsi illegali e incompatibili con il mercato comune.

Qualora constati che un aiuto concesso illegalmente è incompatibile con il mercato comune, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del trattato CE, la Commissione ingiunge allo Stato membro di recuperarlo dal beneficiario, come confermato dalla Corte di giustizia nelle sentenze pronunciate nelle cause 70/72, Commissione contro Germania ⁽²⁾, 310/85, Deufil contro Commissione ⁽³⁾ e C-5/89, Commissione contro Germania ⁽⁴⁾.

Le autorità italiane sono pertanto state invitate ad adottare i provvedimenti necessari per recuperare l'aiuto illegale e incompatibile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le condizioni alle quali sono stati concessi i mutui agevolati per un importo di 33 839 milioni di ITL a favore di

⁽¹⁾ GU L 306 dell'11. 11. 1997, pag. 25.

⁽²⁾ Racc. 1973, pag. 813.

⁽³⁾ Racc. 1987, pag. 901.

⁽⁴⁾ Racc. 1990, pag. I-3437.

Keller SpA e per un importo di 6 500 milioni di ITL a favore di Keller Meccanica SpA non corrispondono a quelle previste dai regimi di aiuto regionale approvati dalla Commissione. Inoltre, detti mutui sono stati concessi prima che la Commissione formulasse le sue osservazioni, conformemente all'articolo 93, paragrafo 3, del trattato, sulle modifiche successivamente apportate ai medesimi.

Articolo 2

Gli aiuti concessi sotto forma di abbuono di interessi, pari a 4 288 milioni di ITL a favore di Keller SpA e a 903 milioni di ITL a favore di Keller Meccanica SpA sono illegali.

Tali aiuti non possono beneficiare di alcuna delle deroghe di cui all'articolo 92, paragrafi 2 e 3, del trattato o all'articolo 61, paragrafi 2 e 3, dell'accordo SEE e sono pertanto incompatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Articolo 3

L'Italia adotta le misure appropriate per assicurare il recupero degli aiuti illegalmente versati di cui all'articolo 2. Il

recupero è disposto in conformità alle procedure e disposizioni vigenti in Italia.

Le somme da recuperare producono interessi dalla data di erogazione degli aiuti fino alla data dell'effettivo recupero. Gli interessi sono calcolati sulla base del tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto degli aiuti regionali applicabile in Italia alla data della restituzione.

Articolo 4

L'Italia comunica alla Commissione, entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, le misure adottate per conformarvisi.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1998.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 1998

relativa alle garanzie accordate a Eisen- und Stahlwalzwerke Rötzel GmbH

[notificata con il numero C(1998) 2369]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/196/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 4, lettera c),

vista la decisione n. 2496/96/CECA della Commissione, del 18 dicembre 1996, recante norme comunitarie per gli aiuti alla siderurgia⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

dopo avere invitato i terzi interessati a presentare le proprie osservazioni,

considerando quanto segue:

I

Con lettera del 12 agosto 1997, la Commissione ha informato il governo tedesco dell'avvio della procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 5, della decisione n. 2496/96/CECA (in prosieguo codice degli aiuti alla siderurgia) relativa ad una garanzia in solido pari all'80 % accordata dal Land Renania settentrionale-Vestfalia all'impresa Eisen- und Stahlwerke Rötzel GmbH (in prosieguo Rötzel).

Il 25 aprile 1995, il Land Renania settentrionale-Vestfalia ha sottoscritto a favore di Rötzel GmbH una fideiussione in solido corrispondente all'80 % di un credito bancario dell'importo di 15 milioni di DEM. La garanzia è stata accordata nell'ambito di un programma autorizzato di garanzie emesse dal Land [N 155/88, lettera SG(88) D/6814 del 9 giugno 1988]. L'autorizzazione era stata concessa esclusivamente in virtù del trattato CE e non del trattato CECA. Inoltre, l'autorizzazione era subordinata all'obbligo di notificare individualmente gli aiuti concessi a favore di settori sensibili, quali la siderurgia. Nella fattispecie, l'aiuto non è stato notificato.

Il credito bancario e la garanzia in solido erano destinati al sostegno del progetto di ristrutturazione dell'impresa. L'impresa Rötzel produce laminati a caldo, a freddo nonché profilati e prodotti ad alto contenuto di lega presso lo stabilimento di Nettetal. La capacità produttiva relativa ai laminati a caldo è di 54 000 t all'anno. La produzione totale dell'impresa è di circa 50 000 t annue, di cui circa 30 000 t di laminati a caldo e circa 20 000 t di laminati a freddo. Circa la metà della produzione dei laminati a caldo viene utilizzata all'interno dell'impresa

stessa. Rötzel dà lavoro a 170 dipendenti di cui 95 nel settore della produzione a freddo e 35 in quello a caldo.

Nel periodo 1950-1993, Rötzel possedeva anche uno stabilimento a Dinslaken con una capacità di produzione di laminati a caldo di 264 000 t all'anno. La situazione di mercato ha determinato, nel periodo dal 1976 al 1994, una drastica riduzione della produzione annuale nel settore dei nastri laminati a caldo. Rötzel ha conseguentemente ampliato la capacità produttiva di laminati a freddo presso lo stabilimento di Nettetal. Gli investimenti effettuati a tal fine si sono aggirati sui 20 milioni di DEM. Negli anni '90, la situazione si è aggravata e Rötzel ha deciso la chiusura dello stabilimento di Dinslaken. Tale chiusura ha comportato costi stimati in circa 10,5 milioni di DEM dalle autorità tedesche e lo smantellamento della capacità produttiva di 264 000 t all'anno di laminati a caldo. La chiusura di una parte tanto rilevante dell'impresa ha richiesto una completa riorganizzazione dell'attività, che ha portato alla riapertura della linea di produzione IV di lamiere a caldo nello stabilimento di Nettetal.

Per finanziare la ristrutturazione divenuta necessaria dopo la chiusura della sede di Dinslaken, l'impresa ha dovuto cedere beni immobili. Inoltre, nella fase conclusiva si è reso indispensabile il menzionato credito bancario di 15 milioni di DEM. Il credito è stato garantito da una fideiussione di entrambi i soci per un valore di 5 milioni di DEM e per l'80 % da fideiussione in solido del Land Renania settentrionale-Vestfalia. Secondo le informazioni comunicate dal governo tedesco, gli investimenti non avrebbero riguardato gli impianti di laminazione a caldo dello stabilimento di Nettetal.

I prodotti della ditta Rötzel rientrano nell'ambito di due diversi trattati, il trattato CE e il trattato CECA. La produzione di laminati a caldo rientra nell'ambito di applicazione del trattato CECA. In occasione dell'avvio del procedimento, la Commissione ha constatato, in considerazione dell'attività produttiva di Rötzel nel settore siderurgico, che all'impresa si applicano il disposto dell'articolo 80 del trattato CECA e le disposizioni che regolano gli aiuti contenute nel suddetto trattato. Anche considerando, come sostenuto dal governo tedesco, che la menzionata garanzia in solido sia stata concessa unicamente a copertura di un credito all'investimento destinato al laminatoio a freddo, la ristrutturazione di Rötzel,

⁽¹⁾ GU L 338 del 28. 12. 1996, pag. 42.

compiuta anche con l'apporto di detto investimento, ha portato alla riapertura del laminatoio a caldo. Inoltre esiste il rischio che gli effetti della garanzia possano essersi estesi anche alla produzione siderurgica coperta dal trattato CECA, a motivo della stretta connessione tra produzione a freddo e attività produttive rientranti nell'ambito CECA.

Dato che il Land Renania settentrionale-Vestfalia, accordando la garanzia per il credito bancario in questione, ha accettato di esporsi ad un certo rischio, senza peraltro richiedere un premio di rischio corrispondente, la Commissione ha ritenuto che il Land non si sia comportato alla stregua di un investitore privato. Di conseguenza, la Commissione ha ritenuto che la menzionata garanzia costituisca un aiuto di Stato.

Conformemente all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, le sovvenzioni o gli aiuti accordati dallo Stato sotto qualsiasi forma risultano incompatibili con il mercato comune. Le eccezioni a tale regola sono stabilite dal codice degli aiuti alla siderurgia, adottato sulla base dell'articolo 95 del trattato CECA.

La Commissione, all'atto dell'avvio del procedimento, ha espresso seri dubbi circa la compatibilità dell'aiuto di Stato con il mercato comune, in quanto non sembrava applicabile alcuna delle eccezioni contemplate dal codice degli aiuti. La Commissione è pertanto giunta alla conclusione che la garanzia ricadeva nel divieto di cui all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA.

Per questo motivo, la Commissione ha deciso di avviare la procedura prevista all'articolo 6, paragrafo 5, del codice degli aiuti a favore della siderurgia.

II

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*⁽¹⁾. In tale occasione gli altri Stati membri ed i terzi interessati sono stati invitati a presentare le loro osservazioni.

L'associazione britannica dei produttori siderurgici, UK Steel Association, ha spiegato, nelle sue osservazioni del 18 novembre 1997, che, sebbene fosse contraria all'interpretazione secondo la quale alla concessione di aiuti ad un'impresa attiva al tempo stesso in ambito CECA e extra CECA debbano applicarsi le disposizioni del trattato CECA, automaticamente ed indipendentemente dalla destinazione degli aiuti, essa considerava tuttavia giustificata la posizione adottata dalla Commissione nella fattispecie, in quanto nel caso Rötzel si trattava di un'impresa le cui unità produttive erano completamente integrate in un unico stabilimento. La Commissione ha trasmesso queste osservazioni alle autorità tedesche con lettera del 10 dicembre 1997 al fine di permettere loro di prendere posizione in merito.

Con lettera del 24 febbraio 1998, il governo tedesco ha risposto all'avvio del procedimento e alle osservazioni della UK Steel Association, confermando l'avvenuta concessione, il 18 maggio 1995, a favore di Rötzel di una

fideiussione in solido corrispondente all'80 % di un credito bancario dell'importo di 15 milioni di DEM, che era composto come segue:

- a) un prestito di ammortamento di 2,5 milioni di DEM destinato agli investimenti,
- b) un prestito di ammortamento di 4,5 milioni di DEM destinato al funzionamento,
- c) una linea di credito di 8 milioni di DEM destinato al funzionamento.

Poiché Rötzel nel frattempo ha dichiarato fallimento, la garanzia è stata utilizzata. Il Land ha già potuto ridurre in parte le sue perdite, ma l'evoluzione futura della situazione non è attualmente prevedibile, poiché la procedura fallimentare non sarà chiusa prima della fine del 1998.

III

Conformemente all'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, le sovvenzioni o gli aiuti concessi dagli Stati in qualunque forma sono incompatibili con il mercato comune e, di conseguenza, sono aboliti e proibiti all'interno della Comunità. Le sole eccezioni a questo divieto sono previste dal codice degli aiuti alla siderurgia e riguardano:

- a) gli aiuti alla ricerca e sviluppo,
- b) gli aiuti per la tutela dell'ambiente,
- c) gli aiuti per le chiusure.

La Germania non fa valere nella fattispecie alcuna delle citate deroghe.

Le autorità tedesche non hanno neppure contestato l'argomentazione avanzata nella decisione di avvio del procedimento, secondo la quale la garanzia costituisce un aiuto di Stato perché il Land ha assunto un certo rischio senza pretendere una contropartita. La Commissione ritiene che l'importo dell'aiuto di Stato in esame corrisponda all'importo totale della garanzia. La chiusura dello stabilimento di Dinslaken e la necessità di ristrutturare la fabbrica di Nettetal fanno supporre che l'impresa Rötzel incontrasse già difficoltà all'epoca in cui la garanzia è stata accordata. Il credito di 15 milioni di DEM era necessario alla ristrutturazione di Rötzel e, quindi, alla sua sopravvivenza. Tenuto conto delle difficoltà alle quali era confrontata l'impresa, il credito non sarebbe certamente mai stato concesso senza una garanzia dello Stato. Rötzel ha dunque beneficiato di un aiuto di Stato pari a 12 milioni di DEM (cioè l'80 % di 15 milioni di DEM).

Inoltre, a causa dell'integrazione delle attività CECA e delle attività non CECA dell'impresa, la Commissione considera che la garanzia debba essere valutata alla luce delle disposizioni del trattato CECA e del codice degli aiuti alla siderurgia. Il governo tedesco non ha trasmesso informazioni che consentano di ripartire i costi tra i due settori di attività. Inoltre, la Commissione dispone di informazioni secondo le quali la ristrutturazione avrebbe permesso la riapertura di un laminatoio a caldo, che rientra nell'ambito di applicazione del trattato CECA.

⁽¹⁾ GU C 328 del 30. 10. 1997, pag. 11.

D'altro canto, la Commissione rileva che in realtà il credito bancario constava di 12,5 milioni di DEM destinati al funzionamento e di soli 2,5 milioni di DEM destinati agli investimenti. Nell'impossibilità di operare una distinzione chiara dei costi di gestione sulla base della loro imputazione ai settori rientranti rispettivamente nel trattato CECA o nel trattato CE, la Commissione si vede costretta ad esaminare la garanzia alla luce delle disposizioni del trattato CECA. La UK Steel Association condivide questa posizione ed il governo tedesco non ha contestato tale argomentazione nel corso del procedimento.

In conclusione, la Commissione constata pertanto che la garanzia in esame costituisce un aiuto di Stato che rientra nel campo di applicazione del trattato CECA e configura una violazione dell'articolo 4, lettera c), dello stesso. Inoltre, non risulta applicabile nella fattispecie alcuna delle deroghe contemplate dal codice degli aiuti a favore della siderurgia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto accordato dal Land Renania settentrionale-Vestfalia all'impresa Eisen- und Stahlwerke Rötzel GmbH (Nettetal) sotto forma di garanzia a copertura dell'80 % di un credito bancario dell'importo di 15 milioni di DEM è illegittimo, giacché non è stato preventivamente notificato. Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, lettera c), del trattato CECA, l'aiuto risulta incompatibile con il mercato comune del carbone e dell'acciaio.

Articolo 2

La Germania esige da Eisen- und Stahlwerke Rötzel GmbH (Nettetal) la restituzione della somma garantita, pari a 12 milioni di DEM, conformemente alle procedure e alle disposizioni della legislazione tedesca relative al recupero dei crediti pubblici. La somma dovuta è maggiorata degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione fino alla data del rimborso, in modo da annullare gli effetti dell'aiuto. Il tasso d'interesse applicabile è il tasso di riferimento applicato dalla Commissione nel periodo in questione per il calcolo dell'equivalente sovvenzione netto dei regimi di aiuti regionali.

Articolo 3

Entro due mesi a decorrere dalla notifica della presente decisione, la Germania informa la Commissione delle misure adottate per conformarvisi.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 1998.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 1998

relativa all'aumento di capitale di Air France notificato

[notificata con il numero C(1998) 2404]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/197/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a), e il protocollo 27,

dopo aver invitato gli interessati, in conformità dell'articolo 93 del trattato, a presentare le loro osservazioni in sede di apertura del procedimento il 25 maggio 1994 ed esaminate queste osservazioni,

Considerando quanto segue:

I. IL FATTO

- (1) Con decisione 94/653/CE⁽¹⁾ (in appresso «la decisione del 1994»), la Commissione ha autorizzato le autorità francesi ad accordare alla Compagnie nationale Air France (in prosieguo «Air France») un aiuto di Stato di importo pari a 20 miliardi di FRF. I due primi articoli della decisione recitavano:

«Articolo 1

L'aiuto da concedersi a favore di Air France nel periodo 1994-1996 sotto forma di un aumento di capitale di 20 000 miliardi di FRF in tre quote e destinato ad attuare la ristrutturazione della stessa conformemente al *Projet*, deve considerarsi compatibile con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo, a condizione che la Francia tenga fede ai seguenti impegni:

- 1) La totalità dell'aiuto andrà esclusivamente a beneficio di Air France. Per Air France si intende la Compagnie nationale Air France e qualsiasi società da questa controllata in misura superiore al 50 %, ad eccezione di Air Inter. Allo scopo di evitare qualsiasi trasferimento di aiuti ad Air Inter, entro il 31 dicembre 1994 sarà costituita una holding che possiederà partecipazioni di maggioranza nelle società Air France ed Air

Inter. Non sarà effettuato tra le società del gruppo, sia anteriormente all'effettiva costituzione della holding che successivamente, alcun trasferimento finanziario che non rientri in normali rapporti commerciali. In tal modo, qualsiasi prestazione di servizi e cessione di beni tra le società dovrà effettuarsi ai prezzi di mercato ed Air France non applicherà in alcun caso tariffe preferenziali a favore di Air Inter.

- 2) Il processo di privatizzazione sarà iniziato dopo il ristabilimento della situazione economica e finanziaria dell'impresa in base al piano, tenendo anche conto della situazione dei mercati finanziari.
- 3) Air France perseguirà l'attuazione completa del «*Projet pour l'entreprise*» notificato alla Commissione il 18 marzo 1994, in particolare per quanto riguarda i seguenti obiettivi di produttività espressi nel rapporto EPTK/dipendente per tutta la durata del piano di ristrutturazione:
- 1994: 1 556 200 EPTK/dipendente;
 - 1995: 1 725 500 EPTK/dipendente;
 - 1996: 1 829 200 EPTK/dipendente.
- 4) La Francia adotterà, nei confronti di Air France, un comportamento normale da azionista, consentirà che la società sia gestita esclusivamente in base a principi commerciali e non interverrà nella gestione per motivi diversi da quelli connessi con la sua posizione di azionista.
- 5) Ai sensi del diritto comunitario, non saranno concessi ad Air France né un nuovo conferimento di capitale né ulteriori aiuti sotto qualsiasi forma.
- 6) Per tutta la durata del piano di ristrutturazione, l'aiuto sarà utilizzato da Air France esclusivamente per gli obiettivi della ristrutturazione e non per acquisire ulteriori partecipazioni azionarie in altri vettori aerei.

⁽¹⁾ GU L 254 del 30. 9. 1994, pag. 73.

- 7) Non saranno aumentati oltre il numero di 146, nell'arco del periodo di ristrutturazione, gli aeromobili utilizzati dalla Compagnie nationale Air France.
- 8) Non sarà aumentata, nell'arco del periodo di ristrutturazione, l'offerta della Compagnie nationale Air France oltre i livelli raggiunti nel 1993 sulle seguenti rotte:
- da Parigi verso tutte le destinazioni nel SEE (7 045 milioni di posti chilometro offerti);
 - dalle province francesi verso tutte le destinazioni nel SEE (1 413,4 milioni di posti chilometro offerti);
- Quest'offerta potrà essere aumentata del 2,7 % all'anno, a meno che il tasso di crescita di ciascuno dei relativi mercati risulti inferiore.
- Se tuttavia il tasso di crescita annuale di questi mercati è superiore al 5 %, l'offerta potrà essere aumentata, oltre al 2,7 %, dell'incremento che eccede il 5 %.
- 9) La Francia si accerterà che Air France non applichi, nell'arco del periodo di ristrutturazione, pratiche intese a proporre tariffe inferiori a quelle praticate dai suoi concorrenti per un'offerta equivalente sulle rotte da essa esercitate all'interno del SEE.
- 10) Non sarà concesso un trattamento preferenziale ad Air France relativamente ai diritti di traffico.
- 11) Air France non gestirà, nell'arco del periodo di ristrutturazione, un numero di rotte tra la Francia e gli altri paesi del SEE con voli di linea superiore a quello gestito nel 1993 (89 rotte).
- 12) Nell'arco del periodo di ristrutturazione, la capacità di Air Charter sarà limitata ai livelli del 1993 (3 047 posti e 17 apparecchi), con un eventuale incremento annuale corrispondente al tasso di crescita del mercato.
- 13) Qualsiasi cessione di beni e prestazione di servizi da parte di Air France ed a favore di Air Charter sarà effettuata ai prezzi di mercato.
- 14) Air France cederà, alle condizioni finanziarie, commerciali e giuridiche più vantaggiose ed entro la fine dell'anno, la propria partecipazione nella società alberghiera Meridien.

- 15) La Francia otterrà al più presto, di concerto con la società "Aéroports de Paris", la modificazione delle norme relative alla distribuzione del traffico del sistema aeroportuale di Parigi ai sensi della decisione della Commissione del 27 aprile 1994 sull'apertura della rotta Orly-Londra.
- 16) La Francia vigilerà affinché i lavori necessari alla risistemazione delle due aerostazioni di Orly, condotti dalla società "Aéroports de Paris", come pure un'eventuale saturazione di una delle due aerostazioni, non incidano sulle condizioni di concorrenza a detrimento delle compagnie che operano in tali aerostazioni.

Articolo 2

Per garantire che l'importo dell'aiuto rimanga compatibile con il mercato comune, il versamento della seconda e terza quota dell'aumento di capitale è subordinato al rispetto degli impegni di cui all'articolo 1, nonché all'effettiva attuazione del Projet ed al conseguimento dei risultati previsti (in particolare per quanto riguarda i risultati di esercizio, i rapporti di produttività, espressi in EPTK/dipendente, e la cessione delle attività).

La Francia sottoporrà alla Commissione una relazione sullo stato di avanzamento del programma di ristrutturazione e sulla situazione economica e finanziaria di Air France. Queste relazioni devono essere presentate almeno otto settimane prima del versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto, rispettivamente nel 1995 e nel 1996.

La Commissione, tenuto conto in particolare dell'andamento della situazione economica e del mercato, farà verificare da consulenti indipendenti, scelti di concerto con la Francia, l'attuazione del piano e l'osservanza delle condizioni cui è subordinata l'approvazione dell'aiuto.»

- (2) La decisione del 1994 è stata impugnata innanzi al Tribunale di primo grado dalle compagnie British Airways, SAS, KLM, Air UK, Euralair e TAT, ricorrenti nella causa T-371/94 da un lato, e da British Midland, ricorrente nella causa T-394/94 dall'altro. Con sentenza del 25 giugno 1998, il Tribunale di primo grado si è pronunciato sui due ricorsi citati ed ha annullato la decisione del 1994. Le conclusioni della motivazione della sentenza del Tribunale sono le seguenti (punto 454 della sentenza):

«L'esame del complesso dei motivi dedotti nelle presenti controversie ha fatto emergere che la decisione impugnata è inficiata da un vizio di motivazione su due punti relativi, rispettivamente, all'acquisto di 17 nuovi aeromobili, che

rappresenta la somma di 11,5 miliardi di FRF (cfr. sopra punti 84-120), ed alla situazione delle linee esterne al SEE, con il relativo traffico di raccordo (cfr. sopra punti 238-280). Il Tribunale ritiene che questi due punti siano di importanza essenziale nell'economia generale della decisione impugnata. Di conseguenza si deve disporre l'annullamento di detta decisione.»

- (3) Per quanto riguarda più precisamente il vizio di motivazione relativo all'acquisto di 17 nuovi aeromobili, il Tribunale ha anzitutto ricordato la giurisprudenza della Corte di giustizia⁽²⁾, citata dalle parti interessate nel corso del procedimento amministrativo anteriore alla decisione del 1994, secondo la quale gli investimenti destinati a garantire il rinnovo o l'ammodernamento, in modo regolare o normale, delle capacità di produzione di un'impresa non potevano essere finanziati da un aiuto di Stato. In seguito, secondo il Tribunale, risulta che la decisione del 1994 «ammette che l'aiuto serve a finanziare l'investimento nella flotta comportante l'acquisto di 17 nuovi aeromobili. In ogni caso, la decisione non vieta che l'aiuto possa essere utilizzato, perlomeno parzialmente, per finanziare tale investimento», in quanto «la sola risorsa finanziaria autonoma dell'Air France destinata a contribuire al finanziamento di tale investimento, vale a dire la cessione di attivi, è reputata rendere solo 7 miliardi di FRF, mentre il costo dell'investimento di cui trattasi ammonta a 11,5 miliardi di FRF» (punto 111). Il Tribunale ritiene che l'acquisto dei 17 aeromobili «costituisca palesemente una modernizzazione della flotta dell'Air France» e constata che nella motivazione della decisione del 1994 la Commissione si era astenuta dal precisare se essa ammettesse a titolo eccezionale il finanziamento di questo acquisto mediante l'aiuto di Stato, ritenendo la giurisprudenza sopra citata «non pertinente nelle particolari circostanze della fattispecie, o intendesse discostarsi dal principio stesso stabilito da detta giurisprudenza» (punto 112). Il Tribunale osserva che, secondo la sua prassi decisionale, la Commissione si oppone in linea di principio a tutti gli aiuti al funzionamento, destinati a finanziare il normale ammodernamento degli impianti, prima di concludere:

«Ne consegue che dalla motivazione della decisione impugnata non emerge che la Commissione abbia effettivamente esaminato se — e, in caso affermativo, per quali ragioni — l'ammodernamento della flotta dell'Air France potesse essere parzialmente finanziato attraverso un aiuto destinato alla ristrutturazione della compagnia, in contrasto con la giurisprudenza

citata e con la propria prassi decisionale» (punto 114).

- (4) Il Tribunale ha aggiunto che le osservazioni presentate dagli agenti della Commissione nel corso del procedimento giudiziario, in base alle quali l'aiuto in questione era destinato esclusivamente al risanamento della situazione di indebitamento di Air France, erano contraddittorie con le motivazioni della decisione del 1994 e nella misura in cui spetta unicamente al collegio dei membri della Commissione adottare una modifica di tali motivazioni. Esso ha altresì ritenuto contraddittorie, da un lato, le spiegazioni in base alle quali il piano di ristrutturazione doveva dar luogo ad un margine lordo di autofinanziamento atto a consentire ad Air France di far fronte alle sue spese di esercizio e di investimento, nonché, dall'altro lato, le motivazioni della decisione del 1994 da cui risulta che l'equilibrio finanziario e la redditività di Air France dovevano essere ripristinati soltanto alla fine del 1996 (punto 119).
- (5) Per quanto riguarda inoltre la situazione di Air France sotto il profilo della concorrenza sulla rete delle sue rotte fuori dello Spazio economico europeo (SEE) con il traffico aereo di raccordo corrispondente, il Tribunale, dopo aver ricordato che tale questione era stata sollevata da alcune ricorrenti nel corso del procedimento amministrativo anteriore all'adozione della decisione del 1994, constata che «la motivazione della decisione impugnata non comporta la minima indicazione relativa alla situazione concorrenziale dell'Air France al di fuori del SEE» (punto 270). Esso sottolinea che manca un'analisi della rete internazionale di Air France e che le condizioni di autorizzazione dell'aiuto in materia di quantità e di prezzi offerti riguardano solo i collegamenti interni al SEE, mentre la Commissione, in un caso concernente l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazioni tra imprese⁽³⁾, ha proceduto ad un'analisi del mercato di riferimento facendo intervenire la nozione di sostituibilità dei voli e mentre il piano di ristrutturazione di Air France prevede espressamente lo sviluppo dei voli a lunga percorrenza. Il Tribunale ne deduce che «tenuto conto di tale prassi decisionale e delle osservazioni formulate al riguardo dalle parti interessate, la Commissione fosse tenuta a pronunciarsi sulla problematica delle linee aeree al di fuori del SEE offerte dall'Air France, beneficiaria dell'aiuto autorizzato, in situazione di concorrenza con altre compagnie aeree stabilite all'interno del SEE» (punto 273) e che, non avendo esteso le condizioni precisate alle linee SEE operate da Air

⁽²⁾ Sentenze della Corte del 24 febbraio 1987, Deufil/Commissione, 310/85, Racc. 1987, pag. 901, e dell'8 marzo 1988, Exécutif régional wallon e SA Glaverbel/Commissione, 62 e 72/87, Racc. 1988 pag. 1573.

⁽³⁾ GU L 395 del 30. 12. 1989, pag. 1. Versione rettificata in GU L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

France, «la Commissione era tenuta a valutare — nell'ambito dell'esame del mercato pertinente — l'eventuale sostituibilità dei voli esterni al SEE effettuati, ad esempio con partenza da Parigi, Londra, Roma, Francoforte, Copenaghen, Amsterdam o Bruxelles, e quindi l'eventuale situazione della concorrenza, riguardo a tali voli, tra le compagnie aeree la cui piattaforma è situata in una di queste città» (punto 274).

- (6) Il Tribunale aggiunge che il comportamento di Air France sui collegamenti fuori SEE in partenza dall'aeroporto di Parigi-CDG può avere ripercussioni sul traffico aereo di raccordo verso questo hub eventualmente a detrimento del traffico aereo di raccordo verso altri hub e che di conseguenza la Commissione avrebbe dovuto anche pronunciarsi, nella motivazione della sua decisione, sulla situazione delle piccole compagnie aeree che spesso dipendono da poche linee specifiche.
- (7) Il Tribunale sostiene inoltre che nessuna delle condizioni imposte dalla Commissione a corredo della decisione del 1994 può rimediare al vizio di motivazione della decisione in questione, relativo alle linee fuori SEE. Il Tribunale ha quindi considerato irricevibile, in quanto non coperta dal principio di collegialità, l'argomentazione presentata dalla Commissione e dalle parti intervenienti, in base alla quale eventuali restrizioni imposte ad Air France sui collegamenti fuori SEE in forza di accordi bilaterali avrebbero portato vantaggi alle sole compagnie esterne al SEE e sarebbero dunque state manifestamente contrarie all'interesse comune. Il Tribunale conclude che non è in grado di esaminare la fondatezza degli argomenti prospettati sugli effetti dell'aiuto sulla situazione di Air France sotto il profilo concorrenza per quanto riguarda la sua rete di linee fuori SEE e il relativo traffico aereo di raccordo né «di pronunciarsi sull'argomento relativo alle pratiche in materia di prezzi dell'Air France sulla sua rete esterna al SEE, asseritamente finanziata mediante l'aiuto, in quanto misure operative» (punto 280).
- (8) Va osservato che tutti gli altri mezzi presentati dalle ricorrenti, sia quelli relativi allo svolgimento non corretto della procedura amministrativa che quelli invocanti errori di valutazione e vizi di legittimità, in particolare l'asserita violazione del principio di proporzionalità per quanto riguarda l'entità dell'aiuto, l'alterazione delle condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune o

finanche l'impossibilità che il piano di ristrutturazione ripristinasse l'efficienza economico-finanziaria di Air France, sono stati respinti come infondati dal Tribunale.

II. IN DIRITTO

- (9) Ai termini dell'articolo 176 del trattato, «l'istituzione o le istituzioni da cui emana l'atto annullato o la cui astensione sia stata contraria al presente trattato sono tenute a prendere i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia comporta».
- (10) Queste disposizioni sono state esplicitate dalla Corte nei seguenti termini: «Per conformarsi alla sentenza e dare ad essa piena esecuzione, l'istituzione è tenuta a rispettare non solo il dispositivo della sentenza ma anche la motivazione da cui quest'ultima discende e che ne costituisce il sostegno necessario, nel senso che è indispensabile per determinare il senso esatto di quanto è stato dichiarato nel dispositivo. È infatti questa motivazione che, in primo luogo, identifica la disposizione esatta considerata come illegittima e, in secondo luogo, evidenzia le ragioni esatte dell'illegittimità accertata nel dispositivo e che l'istituzione interessata deve prendere in considerazione nel sostituire l'atto annullato»⁽⁴⁾. La Corte ha anche sottolineato che spettava all'istituzione da cui è emanato l'atto annullato determinare le misure che comporta l'esecuzione di una sentenza di annullamento⁽⁵⁾.
- (11) Nella fattispecie, per tenere debitamente conto della sentenza del Tribunale, la Commissione è tenuta ad adottare una nuova decisione che comprenda la motivazione dei due punti su cui il Tribunale ha constatato un vizio di motivazione. Inoltre, la decisione del 1994 essendo stata annullata per vizio di forma, in forza dell'articolo 176 la Commissione non deve riaprire la procedura che ha portato a questa decisione e riprendere l'integrità della procedura prima di adottare una nuova decisione. È in effetti prassi giurisprudenziale costante che, quando l'annullamento di un atto è fondato su un vizio di forma o di procedura, l'istituzione interessata può riprendere la procedura a partire dallo stadio in cui è intervenuto detto vizio⁽⁶⁾. In particolare poiché, come il Tribunale ha statuito nella sentenza del 25 giugno 1998 (punto 81), la presente decisione deve fondarsi sugli

⁽⁴⁾ Sentenza della Corte del 26 aprile 1988, Astéris/Commissione, causa 97/86, 193/86, 99/86 e 215/86, Racc. 1988, pag. 2181, punto 27.

⁽⁵⁾ Sentenza della Corte del 5 marzo 1980, Könecke/Commissione, causa 76/79, Racc. 1980, pag. 665, punti 13-15.

⁽⁶⁾ Sentenza della Corte del 13 novembre 1990, Fedesa c.a., causa C-331/88, Racc. 1990, pag. I-4023, e sentenza del Tribunale del 17 ottobre 1991, de Compte/Parlamento, causa T-26/89, Racc. 1991, pag. II-781, punto 70.

elementi di fatto esistenti alla data alla quale è stata adottata la decisione del 1994, poiché gli Stati membri e gli altri interessati hanno già avuto l'occasione di formulare il loro punto di vista nel quadro della procedura amministrativa preliminare all'adozione della decisione del 1994 e di conseguenza sono stati rispettati i diritti procedurali, la Commissione può adottare una nuova decisione senza riaprire la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato.

- (12) Come ha ricordato il Tribunale nella sentenza del 25 giugno 1998, la motivazione richiesta dall'articolo 190 del trattato deve far apparire in forma chiara e non equivoca l'argomentazione dell'istituzione comunitaria da cui emana l'atto considerato onde consentire al giudice comunitario di esercitare il suo controllo e agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i loro diritti⁽⁷⁾. Inoltre, secondo una giurisprudenza costante, per accertare se la motivazione di una decisione soddisfi le condizioni di cui all'articolo 190 del trattato, essa deve essere valutata non soltanto alla luce del suo tenore, ma anche del suo contesto, nonché del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia in questione⁽⁸⁾. Sotto questo profilo se la Commissione non è tenuta a discutere, nella motivazione di una decisione, tutti i punti di fatto e di diritto dedotti dagli interessati nel corso della procedura amministrativa, deve tuttavia tener conto di qualsiasi circostanza e di qualsiasi elemento pertinente della fattispecie per consentire al giudice comunitario di esercitare il suo sindacato di legittimità e di portare a conoscenza, sia degli Stati membri sia dei cittadini interessati, i criteri in base ai quali ha applicato il trattato⁽⁹⁾.

- (13) Per soddisfare agli obblighi precitati sui due punti per i quali il Tribunale ha constatato un vizio di motivazione, la Commissione insiste innanzitutto sul fatto che l'aiuto concesso ad Air France è un aiuto per la ristrutturazione dell'impresa. Conformemente all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato, la Commissione ritiene che taluni aiuti alla ristrutturazione di imprese in difficoltà possano

contribuire allo sviluppo di determinate attività economiche senza incidere sugli scambi in misura contraria all'interesse comune. Spetta così alla Commissione garantire, subordinatamente al controllo del giudice comunitario, la disciplina necessaria affinché gli interventi degli Stati membri non vadano a scapito delle attività economiche valutate dal punto di vista dell'interesse comune. A tale scopo la Commissione dispone del potere discrezionale indispensabile per identificare e precisare le condizioni in cui un eventuale intervento nazionale a favore di singole imprese non abbia l'effetto di trasferire le difficoltà da uno Stato membro all'altro e possa essere considerato mirato a conseguire l'interesse comune dello sviluppo delle attività di un settore economico. La prassi decisionale della Commissione in materia è stata formulata fin dal 1978 nell'ottava relazione sulla politica di concorrenza: gli aiuti alle imprese in difficoltà possono risultare giustificati ai termini del trattato quando sono subordinati alla realizzazione di un programma di ristrutturazione opportunamente articolato ed inteso a risanare a titolo durevole la situazione ed a ripristinare la competitività di queste imprese e quando sono limitati allo stretto necessario per garantire l'equilibrio dell'impresa nel periodo transitorio inevitabile prima che il programma non porti frutto⁽¹⁰⁾. Tale approccio ha trovato conferma nella comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione⁽¹¹⁾, che riprende la prassi seguita dalla Commissione in particolare nelle decisioni 94/118/CE⁽¹²⁾ (Aer Lingus), 94/698/CE⁽¹³⁾ (TAP) e 94/696/CE⁽¹⁴⁾ (Olympic Airways). L'approccio è stato illustrato in modo più generale negli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽¹⁵⁾.

- (14) In quest'ultimo documento la Commissione ricorda che la ristrutturazione «rientra in un piano realizzabile, coerente e di ampia portata volto a ripristinare la redditività a lungo termine dell'impresa. La ristrutturazione comprende generalmente uno o più degli elementi seguenti: la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività aziendali su basi di maggiore efficienza, con l'abbandono di quelle attività che non sono più redditizie o che

(7) Sentenza della Corte del 14 febbraio 1990, Delacre ed altri/Commissione, causa C-350/88, Racc. 1990, pag. I-395, punto 15.

(8) Ibidem, punto 16. Cfr. anche sentenza della Corte del 2 aprile 1998, causa C-367/95 P, (Commissione/Sytraval e Brink's France), Racc. 1998, pag. I-1719, punto 63.

(9) Sentenza della Corte del 24 ottobre 1996, Bremer Vulkan/Commissione, causa C-329/93, C-62/95 e C-63/95, Racc. 1996, pag. I-5151, punto 32, e del 17 gennaio 1995, Publishers Association/Commissione, causa C-360/92 P, Racc. 1995, pag. I-23, punto 39.

(10) Cfr. punti 227, 228 e 177 dell'ottava relazione sulla politica di concorrenza.

(11) GU C 350 del 10. 12. 1994, pag. 5.

(12) GU L 54 del 25. 2. 1994, pag. 30.

(13) GU L 279 del 28. 10. 1994, pag. 29.

(14) GU L 273 del 25. 10. 1994, pag. 22.

(15) GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

sono già fonte di perdita, la riqualificazione delle attività che possono essere riportate a livelli competitivi e, ove possibile, lo sviluppo o la riconversione verso nuove attività redditizie. La ristrutturazione materiale deve essere in genere accompagnata da quella finanziaria (apporto di capitali, riduzione dell'indebitamento). I piani di ristrutturazione devono tener conto tra l'altro dei fattori che hanno determinato le difficoltà dell'impresa, dell'offerta e della domanda del mercato per i suoi prodotti, nonché delle loro prospettive di sviluppo e dei punti di forza e di debolezza dell'impresa. Essi consentono all'azienda di assumere una nuova struttura che apra prospettive di redditività a lungo termine capaci di consentirle di mantenersi grazie alle sue risorse, senza bisogno di ulteriore assistenza da parte dello Stato» (punto 2.1). Quando la Commissione esamina alla luce delle disposizioni dell'articolo 92 del trattato un'operazione di ristrutturazione che comporta un aiuto di Stato, anzitutto deve determinare se il risanamento dell'impresa può essere considerato come un obiettivo della sua politica comunitaria. In seguito essa verifica, da un lato che l'aiuto consenta di garantire il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria, dall'altro che sia proporzionato ai costi ed ai vantaggi della ristrutturazione senza provocare distorsioni indebite della concorrenza. A tale titolo, essa può subordinare una decisione di autorizzazione al rispetto di alcune condizioni.

- (15) Nel caso presente la Commissione ha quindi ritenuto, nella decisione del 1994, che fosse nell'interesse della Comunità favorire il successo della ristrutturazione di Air France e garantirne la sua efficienza economico-finanziaria a lungo termine senza che tale valutazione sia stata censurata dal Tribunale (punto 235 della sentenza).

In ordine alla motivazione relativa al finanziamento del rinnovo della flotta

- (16) Nel quadro sopra citato, trattandosi più precisamente del finanziamento dell'acquisto di nuovi apparecchi da parte di Air France nella fase di ristrutturazione, va sottolineato che la ristrutturazione della compagnia si fonda su un programma globale ed autonomo, per far sì che l'impresa, entro termini ragionevoli, possa riportarsi in una situazione di efficienza economico-finanziaria senza bisogno di erogare altri aiuti⁽¹⁶⁾. La ristrutturazione comporta la riorganizzazione e la razionalizzazione delle attività di Air France, riduzioni programmate dei costi, abbandono di taluni collegamenti in perdita, miglioramento dell'efficacia e della produttività, cessione di cespiti, riduzione dei considere-

voli oneri finanziari gravanti sulla compagnia, tutte misure senza le quali il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria è destinato a naufragare. L'insieme di queste operazioni è finanziato in parte grazie alla ricapitalizzazione dell'impresa per un importo totale di 20 miliardi di FRF. Il conferimento costituisce dunque un elemento indispensabile ed indissociabile dalla ristrutturazione globale della compagnia, come risulta dalla relazione elaborata dallo studio Lazard Frères.

- (17) A causa della globalità dell'operazione di ristrutturazione e dell'indispensabilità della ricapitalizzazione, l'importo totale dell'aiuto serve a finanziare l'insieme delle misure di ristrutturazione che possono essere di tipo diverso: di ordine meramente «strutturale», ad esempio le misure di riorganizzazione dell'attività; di carattere sociale⁽¹⁷⁾, come quelle che consistono in una riduzione dell'organico (licenziamenti, prepensionamenti, ecc.); di natura finanziaria, ad esempio il ripiano delle perdite accumulate dall'impresa o persino la copertura delle perdite realizzate nel corso del periodo di ristrutturazione⁽¹⁸⁾. Può inoltre trattarsi di misure connesse con l'attività corrente o il normale funzionamento dell'impresa. In definitiva la natura della misura cofinanziata dall'aiuto non ha un carattere determinante, dal momento che si integra in un piano di ristrutturazione atto a garantire il ripristino dell'efficienza economico-finanziaria dell'impresa e che le condizioni sopra citate di proporzionalità, nonché di assenza di indebite distorsioni della concorrenza, sono peraltro soddisfatte⁽¹⁹⁾. Nella fattispecie l'acquisto di nuovi apparecchi costituisce parte integrante del piano di ristrutturazione di Air France e il mancato rinnovo della flotta rischierebbe di compromettere l'efficacia di tale ristrutturazione, come è stato indicato dalla Commissione nella decisione del 1994. Il Tribunale ha riconosciuto che la motivazione della decisione su tale punto era sufficiente (punto 102 della sentenza). La Commissione reputa dunque che non sussistano ostacoli ad un finanziamento del rinnovo della flotta mediante l'aiuto erogato ad Air France.
- (18) È vero, come ricorda il Tribunale (punto 113 della sentenza), che gli aiuti al funzionamento destinati a finanziare il normale ammodernamento degli impianti e a sollevare un'impresa dai costi che avrebbe dovuto normalmente sostenere nel quadro della gestione corrente della sua attività non

⁽¹⁷⁾ Ibidem.

⁽¹⁸⁾ Cfr. punto 228 dell'ottava relazione sulla politica di concorrenza.

⁽¹⁹⁾ Tribunale di primo grado, Ducros, causa T- 149/95, sentenza del 5.11.1997, Racc. 1997, pag. II-2031, punto 65. Cfr. inoltre le decisioni della Commissione integralmente pubblicate: ABB (GU L 309 del 13. 12. 1993, pag. 21), La Papetera Espanola (GU C 123 del 5.5. 1993, pag. 7), Bull. (GU L 386 del 31. 12. 1994, pag. 1), Iritecna (GU L 330 del 13. 12. 1995, pag. 23), Seda de Barcelona (GU L 298 del 21. 11. 1996, pag. 114), SEAT (GU L 88 del 5.4.1996, pag. 7), Compagnie Générale Maritime (GU L 5 del 9. 1. 1997, pag. 40), Aircraft Services Lemverder (GU L 306 dell'11. 11. 1997, pag. 19) e le varie decisioni della Commissione di non sollevare obiezioni, pubblicate in avviso: ad esempio Bayerische Zellstoff (SG 93/D/18262), Polte [SEC(97) 1055], Magdeburger Stahlbau [SEC(97) 1271], Koenitz [SEC(97) 546/2], ecc.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota 11, punto V.2.38.

possono in linea di principio essere oggetto di deroghe al divieto stabilito dall'articolo 92, paragrafo 1, salvo se gli effetti di distorsione ad essi imputabili siano compensati da uno degli obiettivi di interesse comune enunciati nel medesimo articolo, ai paragrafi 2 e 3⁽²⁰⁾. In tale contesto va situato il riferimento alle sentenze Deufil e Glaverbel invocato dagli interessati nel corso della procedura amministrativa. Nel presente caso, tuttavia, anche se il rinnovo della flotta non costituisce un investimento iniziale e non riguarda apparecchiature addizionali o nuove⁽²¹⁾, si iscrive nel quadro generale di un'operazione di ristrutturazione che comporta gli elementi in precedenza illustrati, diversamente dalla situazione constatata dalle due sentenze citate.

- (19) In aggiunta, gli investimenti di cui trattasi nelle due cause si collocavano in un contesto di notevole sovraccapacità sui mercati in questione e, nella causa Deufil, l'investimento aveva consentito all'impresa di raddoppiare la sua capacità di produzione. Nel presente caso, viceversa, da un lato l'acquisto di nuovi apparecchi non comporta alcun aumento dell'offerta in termini di posti di Air France e, d'altro lato, il mercato europeo del trasporto aereo non è nel 1994 afflitto da una crisi strutturale di sovraccapacità come sotto illustrato.
- (20) Inoltre, nella notifica trasmessa alla Commissione il 18 marzo 1994, le autorità francesi hanno indicato che la situazione debitoria di Air France sarebbe passata da 34 a 15 miliardi di FRF tra la fine del 1993 e la fine del 1996 grazie al conferimento in conto capitale. La relazione dello studio Lazard Frères allegata alla notifica prevede d'altronde il seguente andamento per quanto riguarda i fondi propri e l'indebitamento netto di Air France nel corso del periodo in questione:

(in miliardi FRF)

	1993	1994	1995	1996
Fondi propri	(0,4)	7,1	11,7	17,4 ⁽¹⁾
Indebitamento netto	34,1	25,1	20,7	15,2 ⁽¹⁾

(¹) Al netto dei canoni di leasing capitalizzati, che rappresentano 6,9 miliardi di FRF, e prima di qualificare la categoria di appartenenza delle ORA, che rappresentano 1,25 miliardi di FRF.

Dalla tabella risulta che l'indebitamento netto di Air France dovrebbe diminuire di 18,9 miliardi di FRF tra la fine del 1993 e la fine del 1996. Se viene computato l'indebitamento supplementare della compagnia nel corso della prima metà del 1994, la Commissione ritiene che la totalità dell'aiuto

concesso ad Air France è destinato a ridurre l'indebitamento della compagnia correlativamente all'aumento dei fondi propri e non a finanziare l'acquisto di nuovi apparecchi. Del resto la tabella di finanziamento contenuta nella relazione dello studio Lazard Frères indica anch'essa che le risorse di esercizio provenienti dalla cessione di cespiti (7 miliardi di FRF) e dall'autofinanziamento (12,1 miliardi di FRF) che comprende non soltanto i risultati dell'impresa, ma anche gli accantonamenti a riserva e ad ammortamento, sono largamente sufficienti a coprire il fabbisogno di capitale circolante (14 miliardi di FRF), tra cui figurano gli investimenti in aeromobili per 11,5 miliardi di FRF. Va infine segnalato che le spese nette per investimenti aeronautici non ammontano a 11,5 miliardi di FRF durante il programma di ristrutturazione, ma a 6,2 miliardi, di cui 3,5 miliardi per i soli investimenti in aeromobili, poiché il piano notificato alla Commissione prevede risorse di 4,1 miliardi di FRF e di 1,2 miliardi di FRF provenienti rispettivamente dalla cessione di aeromobili e dalla vendita di ricambi per aviazione nel corso del periodo 1994-1996.

In ordine alla motivazione relativa alla situazione di Air France sotto il profilo della concorrenza sulle rotte fuori SEE

- (21) In secondo luogo, per quanto riguarda la situazione di Air France sotto il profilo della concorrenza sulla rete delle sue rotte verso i paesi extra SEE, va anzitutto indicato che i mercati di cui trattasi definiti dalla Commissione in un caso di aiuto di Stato sono più globali di quelli ai quali si riferisce la sua analisi nei casi di concorrenza su cui è chiamata a pronunciarsi a titolo degli articoli 85 e 86 del trattato o del regolamento (CEE) n. 4064/89. La comunicazione della Commissione relativa agli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione prevede così che il mercato geografico da prendere in considerazione per limitare gli effetti dell'aiuto sulla concorrenza possa essere sia il mercato dello Spazio economico europeo nel suo insieme, sia un mercato regionale specifico contraddistinto da un'intensa concorrenza⁽²²⁾, laddove la Commissione procede in parte ad un'analisi rotta per rotta quando applica gli articoli 85 e 86 del trattato ai mercati dell'aviazione civile⁽²³⁾.
- (22) La sentenza del Tribunale del 25 giugno 1998 conferma la validità di tale impostazione. In effetti nella decisione del 1994 la Commissione si è astenuta dal procedere ad un esame rotta per rotta

⁽²²⁾ Cfr. nota n. 11, punto V.2.38.4.

⁽²³⁾ Sentenza della Corte dell'11 aprile 1989, Ahmed Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs, causa 66/86, Racc. 1989, pag. 803, punti 40-46. Sentenza del Tribunale di primo grado del 19 maggio 1994, Air France/Commissione, causa T-2/93, Racc. 1994, pag. II-323, punti 45 e 80-85. Decisioni della Commissione: 92/213/CEE, British Midland/Aer Lingus (GU L 96 del 10. 4. 1992, pag. 34); del 5 ottobre 1992, Air France/Sabena (GU C 272 del 21. 10. 1992); del 27 novembre 1992, British Airways/TAT (GU C 326 dell'11. 12. 1992); del 20 luglio 1995, Swissair/Sabena (GU C 200 del 4. 8. 1995, pag. 10); 96/180/CE LH/SAS, (GU L 54 del 5. 3. 1996, pag. 28).

⁽²⁰⁾ Sentenza della Corte del 15 maggio 1997, Siemens/Commissione, causa C-278/1995, Racc. 1997, pag. I-2507, punto 23, che conferma la sentenza del Tribunale nella causa T-459/93, Racc. 1995, pag. II-1675, punto 48.

⁽²¹⁾ Va segnalato che il concetto di aiuto al funzionamento esteso agli investimenti di sostituzione, figurante nelle sentenze Glaverbel e Deufil, non è necessariamente identico a quello elaborato dalla teoria economica.

all'interno del SEE, ma ha affrontato globalmente la questione della situazione di Air France sotto il profilo concorrenza nell'insieme di questo mercato. Il Tribunale ha accolto la posizione adottata dalla Commissione, tanto sul piano della motivazione (punto 269) quanto sul suo principio (punto 288). La Commissione ritiene di conseguenza di poter procedere ad un'analisi globale analoga per quanto riguarda le rotte fuori SEE.

- (23) Per quanto riguarda inoltre le restrizioni la cui imposizione è eventualmente necessaria per limitare le distorsioni derivanti dall'aiuto o il pregiudizio agli scambi tra Stati membri, gli orientamenti della Commissione sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà prevedono che il piano di ristrutturazione debba comprendere una riduzione delle capacità di produzione quando esista una sovraccapacità strutturale sul mercato di cui trattasi della Comunità. In mancanza di detta sovraccapacità viceversa gli orientamenti stabiliscono: «Se invece il mercato comunitario dove opera il beneficiario dell'aiuto non è caratterizzato da una situazione di sovraccapacità produttiva strutturale, la Commissione non richiede di regola una riduzione della capacità a fronte dell'aiuto. Non devono esserci tuttavia dubbi riguardo al fatto che l'aiuto verrà impiegato esclusivamente per ripristinare la redditività dell'impresa e che non consentirà al beneficiario di aumentare la sua capacità produttiva durante la realizzazione del piano di ristrutturazione se non nella misura indispensabile a ripristinare la redditività stessa e quindi senza falsare indebitamente la concorrenza»⁽²⁴⁾. Tale approccio è confermato dalla giurisprudenza che considera la riduzione di capacità come un rimedio accettabile per le distorsioni di concorrenza»⁽²⁵⁾. Tuttavia, a proposito della proporzionalità dei meccanismi di imbrigliamento da imporre eventualmente, la sentenza ammette che non deve essere stabilito alcun rapporto quantitativo preciso tra l'importo dell'aiuto e l'entità delle capacità produttive da eliminare. La valutazione della Commissione sotto questo profilo non si limita a un controllo fondato unicamente sui criteri economici, ma può anche «tener conto di un'ampia gamma di considerazioni di ordine politico, economico o sociale» nell'ambito dell'esercizio del suo potere discrezionale⁽²⁶⁾.
- (24) Nella fattispecie, per evitare distorsioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, la Commissione subordina la decisione di autorizzazione dell'aiuto al rispetto delle seguenti condizioni principali: l'impegno che l'aiuto sia esclusivamente utilizzato da Air France a finalità di ristrutturazione; la limitazione a 146 del numero di aeromobili di Air France durante l'applicazione del piano; la limitazione dell'offerta di Air France in termini di posti-chilometro offerti all'interno dello Spazio

economico europeo nel corso della ristrutturazione; il divieto imposto ad Air France di adottare il comportamento di price leader nel corso dell'applicazione del piano all'interno dello Spazio economico europeo; nessun trattamento preferenziale a favore di Air France in materia di diritti di traffico; la limitazione a 89 del numero di rotte regolari operate da Air France tra la Francia e gli altri paesi dello Spazio economico europeo. Tra queste varie condizioni l'obbligo di non praticare un trattamento preferenziale in materia di diritti di traffico e la limitazione a 146 del numero degli apparecchi valgono per la totalità dei collegamenti, ivi compresi quelli verso i paesi terzi. Nell'ambito del suo potere di valutazione globale, la Commissione ha scelto di non estendere ai collegamenti esterni allo Spazio economico europeo le altre condizioni sopracitate, in particolare il divieto di price leadership e la limitazione del numero di posti-chilometro offerti per i tre seguenti motivi:

- l'esistenza di sostanziali garanzie per quanto riguarda l'insieme dei collegamenti;
- le condizioni della concorrenza e gli scambi intracomunitari che sono nel 1994 molto più influenzati dallo sviluppo dei collegamenti interni allo Spazio economico europeo che da quello dei collegamenti fuori SEE;
- il fatto che l'estensione delle condizioni sopracitate ai collegamenti fuori SEE andrebbe essenzialmente a vantaggio delle compagnie dei paesi terzi.

- (25) Sul primo punto la Commissione ritiene che l'impegno di utilizzare esclusivamente l'aiuto a finalità di ristrutturazione di Air France e la limitazione del numero di aeromobili, condizioni che sono applicabili integralmente ai collegamenti fuori SEE, costituiscono già una contropartita sostanziale per l'aiuto erogato ad Air France. In effetti, come è stato sopra evidenziato, il conferimento di 20 miliardi di FRF deve essere considerato destinato unicamente alla riduzione dell'indebitamento, escludendo un utilizzo mirante eventualmente a ricorrere a pratiche tariffarie o simili atte a generare perdite. Inoltre il piano di ristrutturazione notificato limita il numero degli apparecchi a 146 nel corso della sua applicazione, cifra che si accompagna inoltre ad una lieve diminuzione del numero totale di posti offerti; nella sua comunicazione sugli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, la Commissione precisa che il programma finanziato dall'aiuto di Stato deve escludere «l'obiettivo di aumentare la capacità e l'offerta della compagnia aerea a detrimento dei suoi diretti concorrenti» e che «in ogni caso il programma non deve avere l'effetto di consentire alla compagnia di provocare sui mercati di riferimento un incremento del numero di aeromobili o della capacità passeggeri maggiore di quella che potrebbe discendere dalla normale crescita del mercato»⁽²⁷⁾.

⁽²⁴⁾ Cfr. nota n. 15.

⁽²⁵⁾ Tribunale di primo grado, Ducros, cfr. nota n. 19, punto 67.

⁽²⁶⁾ Tribunale di primo grado, Wirtschaftsvereinigung Stahl, causa 244/94, sentenza del 24.10.1997, Racc. 1997, pag. II-1963, punto 111, che rinvia alla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, Germania/Commissione, sentenza nella causa 214/83, Racc. 1985, pag. 3053, punto 33.

⁽²⁷⁾ Cfr. nota n. 11, punto V.2.38.4).

(26) Ora nella decisione del 1994 la Commissione ha ritenuto che il mercato del trasporto aereo europeo non era colpito da una crisi strutturale di sovraccapacità e che la situazione del settore dell'aviazione non richiedeva una riduzione globale delle capacità. Il ragionamento della Commissione è stato accolto dal Tribunale sotto questo duplice profilo (punti 365 e 367 della sentenza). Va aggiunto a questo proposito che l'aviazione civile è uno dei settori la cui crescita a lungo termine è stata particolarmente rilevante negli ultimi 50 anni. Questa crescita è persino continuata nel periodo 1990-1994 nel quale il trasporto aereo ha peraltro attraversato la crisi più grave della sua storia. Come esplicitato dalla Commissione nella decisione del 1994, le prospettive di crescita a lungo termine si aggirano intorno al 6 % l'anno. In tale contesto, la lieve diminuzione del numero totale dei posti offerti da Air France nel corso dell'applicazione del programma, che equivale a un congelamento delle sue capacità produttive, è di per sé una limitazione molto grave, in particolare in mancanza di progetti di alleanze con altre grandi compagnie aeree. Le previsioni sull'andamento del traffico di Air France sui collegamenti fuori SEE nel periodo 1994-1996, comunicate alla Commissione nell'aprile 1994, sono peraltro basate, per ciascuna delle grandi regioni del mondo, su una crescita del traffico di Air France sensibilmente inferiore a quella dell'insieme del traffico misurato in termini di passeggeri-chilometro trasportati (ad esempio [...] ⁽²⁸⁾ contro [...] per l'America del Nord, [...] contro [...] per l'America del Sud, [...] contro [...] per la zona Asia/Pacifico, ecc.). Infine il rischio che Air France si avvalga dell'aiuto per offrire maggiore capacità e un numero superiore di apparecchi sui collegamenti verso i paesi terzi risulta in pratica estremamente modesto nella misura in cui, da un lato, le capacità che Air France può offrire verso i paesi terzi sono limitate dagli accordi bilaterali la cui modifica presuppone il consenso dello Stato terzo interessato come sotto indicato e, d'altro lato, gli apparecchi per il trasporto a breve e a media distanza utilizzati sulle linee interne allo Spazio economico europeo risultano insufficientemente adatti a sostituire gli aerei utilizzati sulle lunghe distanze dei collegamenti intercontinentali che rappresentano una frazione estremamente importante delle rotte fuori SEE.

(27) Sul secondo punto va anzitutto ricordato in linea generale, che la Commissione logicamente concentra le limitazioni imposte ad Air France sui collegamenti interni allo Spazio economico europeo nel quale l'effetto dell'aiuto è di gran lunga

più rilevante, avendo essa il dovere di vigilare affinché tale effetto non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse della Comunità. Va in seguito sottolineato che il «terzo pacchetto aereo» entrato in vigore il 1° gennaio 1993, conferisce ai vettori aerei comunitari piena libertà in materia di tariffe, frequenze e capacità in termini di posti su tutti i collegamenti interni allo Spazio economico europeo. Le condizioni di esercizio dei collegamenti tra i vari paesi membri dello Spazio economico europeo, da un lato, e quelli che non vi appartengono, d'altro lato, restano viceversa disciplinate nella maggior parte dei casi da accordi bilaterali che, ad eccezione di alcune rotte transatlantiche, limitano rigorosamente l'offerta e le possibilità di modifiche delle tariffe. I rischi di destinare un aiuto di Stato al finanziamento di pratiche anticoncorrenziali sui collegamenti interni allo Spazio economico europeo sono così naturalmente molto più consistenti che sui collegamenti fuori SEE. Nella comunicazione sugli aiuti di Stato nel settore dell'aviazione, la Commissione ha altresì espressamente indicato, trattandosi delle relazioni con i paesi terzi, che «le condizioni relative all'accesso al mercato e alla limitazione della concorrenza, quali previste nella maggior parte degli accordi bilaterali con paesi terzi, risultano essere, sotto l'aspetto economico, molto più importanti di eventuali aiuti di Stato» ⁽²⁹⁾.

(28) Di fatto vari accordi bilaterali (un terzo) in vigore nel 1994 tra la Francia e i paesi non membri dello Spazio economico europeo contengono una clausola di monodesignazione che limita ad un solo vettore la possibilità di designazione dal lato francese. La quasi totalità di questi accordi comporta clausole che limitano in tutto o in parte l'offerta (in termini di frequenze, di capacità di posti, ecc.) del o dei vettori designati da ciascuna delle parti. Gli accordi bilaterali sottoscritti dalla Francia che non contengono disposizioni precise di limitazione dell'offerta sono una frazione trascurabile. Il caso delle relazioni bilaterali franco-americane e particolare in quanto dopo la denuncia nel 1992 dell'accordo aereo che le disciplinava, le capacità offerte da ciascuna delle compagnie dovevano essere oggetto in ogni singola stagione aerea di approvazione ad opera delle singole parti. Le tariffe sono a loro volta totalmente disciplinate dagli accordi bilaterali stipulati dalla Francia in quanto rientrano quasi sistematicamente nel principio della doppia approvazione da parte degli Stati interessati ⁽³⁰⁾. Infine tutti questi accordi bilaterali riducono le possibilità di designazione alle sole compagnie «facenti capo per una quota sostanziale della proprietà a soggetti francesi o effettivamente controllate dagli stessi».

(29) Nell'insieme dei collegamenti fuori SEE, il cui esercizio potrebbe essere compromesso dall'aiuto concesso a Air France, occorre distinguere tra i voli

⁽²⁹⁾ Cfr. nota n. 11, punto II.2.11.

⁽³⁰⁾ Cfr. raccolta di riferimenti sintetici codificati degli accordi bilaterali di trasporto aereo pubblicata dall'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale.

⁽²⁸⁾ Omissis, segreto d'ufficio.

diretti tra la Francia e i paesi non membri dello Spazio economico europeo, da una parte, e i voli tra altri Stati membri dello Spazio economico europeo e i paesi non membri operati indirettamente via il nodo aeroportuale Parigi-CDG, dall'altra.

(30) Sui mercati costituiti dai voli tra la Francia e i paesi non membri dello Spazio economico europeo, Air France in pratica non è in concorrenza diretta con altre compagnie comunitarie non francesi a causa delle restrizioni imposte dagli accordi bilaterali in materia di nazionalità del vettore. La clausola di monodesignazione inserita in numerosi accordi è inoltre in contrasto con la designazione di vettori francesi concorrenti di Air France. Comunque, anche se un'altra compagnia francese fosse indotta a presentarsi sul mercato, in particolare avvalendosi della condizione che vieta qualsiasi trattamento preferenziale a favore di Air France, le altre restrizioni imposte dagli accordi bilaterali in materia di prezzi e di quantità offerte limitano in modo estremamente pesante le condizioni della concorrenza. Va in particolare osservato che il regime della duplice approvazione delle tariffe esclude di fatto qualsiasi rischio di pratica tariffaria di tipo predatorio da parte di uno dei vettori designati su un collegamento extracomunitario, e ciò sottrae qualsiasi utilità a un divieto di «price leadership». Nemmeno la limitazione delle capacità offerte da Air France sui collegamenti extracomunitari presenterebbe maggiore utilità in quanto i vincoli imposti ai prezzi riducono l'interesse che un vettore avrebbe per procedere ad un considerevole aumento della sua offerta in termini di posti su questi collegamenti anche nell'ipotesi che gli accordi bilaterali autorizzino un aumento siffatto. Sul mercato dell'Atlantico settentrionale in particolare, che è di gran lunga il mercato intercontinentale più importante in partenza dalla Francia, il controllo esercitato dalle autorità francesi e americane a decorrere dal 1992 mira in pratica a limitare l'aumento delle capacità offerte.

(31) Sui mercati rappresentati dai voli in coincidenza, via Parigi-CDG, tra altri paesi membri del SEE e i paesi non membri del SEE esiste una certa concorrenza tra Air France e i suoi principali concorrenti comunitari che a loro volta operano nodi aeroportuali. Le condizioni di questa concorrenza sono tuttavia anch'esse limitate dalle clausole restrittive contenute negli accordi bilaterali conclusi tra i paesi membri e i paesi non membri dello Spazio economico europeo i cui effetti sono stati precedentemente illustrati. Questi accordi non permettono in genere ad un vettore cosiddetto «di sesta libertà» di porsi come «price leader» in materia tariffaria. Inoltre i servizi in questione sono soltanto parzialmente sostituibili tra di loro in quanto un collegamento diretto è difficilmente comparabile con un volo non diretto che comporta tempi d'at-

tesa in transito, spesso cambiamento di aeromobile, a volte cambio di aeroporto con rischio per i bagagli. La Commissione ritiene che esista una certa sostituibilità tra lo hub Parigi-CDG e altri hub situati nella Comunità sui mercati in questione per il segmento clientela principalmente interessata da tariffe promozionali, soprattutto turisti. Questa sostituibilità è viceversa estremamente contenuta per la clientela affari, che è sensibile soprattutto alla durata del tragitto, al rispetto degli orari e alla qualità del servizio. Ora è proprio il segmento clientela affari che consente i maggiori margini alle compagnie e in esso i rischi di distorsione della concorrenza sono più elevati a seguito di un'utilizzazione abusiva dell'aiuto.

(32) Va altresì ricordato che l'aeroporto Parigi-CDG nel 1994 non è ancora uno hub efficiente che combina in modo ottimale le ondate di arrivo e di partenza del traffico aereo. Il tempo medio di corrispondenza era nel 1992 di 2 ore e 48 minuti per i passeggeri di Air France e il programma della compagnia in media agli inizi del 1994 offriva 16 coincidenze possibili per volo in arrivo (misurate in tasso di opportunità) contro 23 di Lufthansa a Francoforte e 29 di KLM a Amsterdam. Inoltre i collegamenti interni francesi sono principalmente concentrati nell'aeroporto Parigi-Orly, che dista una quarantina di chilometri da Parigi-CDG con il quale ha collegamenti insufficienti. Questo doppio svantaggio nuoce alla «sostituibilità» dello hub Parigi-CDG. Di fatto il numero dei passeggeri di Air France in corrispondenza tra i paesi membri dello Spazio economico europeo (fuori della Francia) e paesi non membri dello Spazio economico europeo rappresentava soltanto il 4 % e il 5 % del traffico della compagnia rispettivamente nel 1991 e nel 1993. Ne deriva che l'effetto dell'aiuto sul traffico aereo di raccordo verso lo hub Parigi-CDG può essere considerato estremamente modesto. La situazione delle piccole compagnie aeree che collegano Parigi-CDG e gli altri grandi hub europei ne risentirà di conseguenza in misura trascurabile.

(33) Sul terzo punto, deriva da quanto è stato sopra esposto per quanto riguarda le restrizioni imposte dagli accordi bilaterali in materia di designazione che qualsiasi limitazione di capacità o di prezzi imposta a Air France sui collegamenti tra la Francia e i paesi non membri andrebbe essenzialmente a favore dei vettori con sede fuori dello Spazio economico europeo nei casi in cui gli accordi bilaterali autorizzino un certo spazio di manovra. Sul mercato dei collegamenti transatlantici tra la Francia e gli Stati Uniti, sul quale Air France è già in difficoltà da vari anni di fronte a compagnie americane con risultati migliori alle quali nel 1993

facevano capo i due terzi di detto mercato, una limitazione della capacità offerta dal vettore francese sarebbe persino direttamente favorevole alle compagnie americane in quanto i vincoli imposti a Air France non potrebbero essere trasferiti nelle medesime proporzioni sui vettori americani dalle autorità francesi. Una tale situazione sarebbe contraria all'interesse comunitario che impone viceversa lo sviluppo del settore dell'aviazione civile nella Comunità.

- (34) Limitare, in aggiunta agli accordi bilaterali, le possibilità riconosciute a Air France di adattare la sua offerta in termini di prezzi o di quantità sui collegamenti intercontinentali in partenza dalla Francia sarebbe altresì potenzialmente nocivo per il ripristino dell'efficienza-economica finanziaria dell'impresa. Va in effetti ricordato che Air France figura, insieme a KLM, British Airways e Lufthansa, tra le quattro compagnie comunitarie che dispongono di una rete internazionale estesa all'insieme delle parti del mondo in partenza dal suo paese d'insediamento. L'esistenza di questa rete e il logo «Air France» costituiscono due delle principali carte vincenti del vettore che è confrontato a una concorrenza sempre più intensa da parte delle compagnie dei paesi non membri dello Spazio economico europeo, in particolare sui collegamenti transatlantici.

III. CONCLUSIONI

- (35) Quanto sopra esposto risponde complessivamente agli obblighi di motivazione sui due punti per i quali la decisione del 1994 era viziata per difetto di motivazione. Per gli altri punti la Commissione fa riferimento ai considerando del testo della decisione del 1994 che debbono essere considerati parte integrante della presente decisione senza necessità di riprenderli integralmente in questa sede.
- (36) La Commissione constata altresì che l'annullamento della decisione del 1994 ha fatto sì che fossero private di base giuridica le tre decisioni adottate il 21 giugno 1995, il 24 luglio 1996 e il 16

aprile 1997 per quanto riguarda il versamento della seconda e della terza quota dell'aiuto a Air France. In queste condizioni non dovrà essere fatta nuova opposizione al versamento delle quote di cui trattasi. La Commissione rinvia a questo proposito alla motivazione delle lettere che ha indirizzato alle autorità francesi il 5 luglio 1995⁽³¹⁾, il 31 luglio 1996⁽³²⁾ e il 10 giugno 1997⁽³³⁾, motivazione che deve essere per parte sua considerata parte integrante della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE

Articolo 1

L'aiuto concesso ad Air France dalla Francia nel periodo 1994-1996, configurato come aumento del capitale di 20 miliardi di FRF da versare in tre quote, è compatibile con il mercato comune e con l'accordo sullo Spazio economico europeo in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo, tenuto conto degli impegni e delle condizioni che figurano agli articoli 1 e 2 della decisione 94/653/CE, ripresi nella parte I della presente decisione.

Articolo 2

La Commissione non si oppone al versamento della seconda e terza quota dell'aumento di capitale di Air France effettuato nel 1995 e nel 1996.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 1998.

Per la Commissione

Neil KINNOCK

Membro della Commissione

⁽³¹⁾ GU C 295 del 10. 11. 1995, pag. 2.

⁽³²⁾ GU C 374 dell'11. 12. 1996, pag. 9.

⁽³³⁾ GU C 374 del 10. 12. 1997, pag. 6 (incorporazione al capitale della somma di 1 miliardo di FRF fino ad allora bloccata).